

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 13

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 marzo 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 65. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di legge in materia di personale e uffici - Impugnazione in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Intervenuta modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 2000, artt. 9, 14 e 18.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 39, quarto comma, 97, primo e terzo comma, e 127; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 43 .....

Pag. 13

N. 66. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza - Assoggettamento alla regola del foro erariale - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Possibilità di una diversa interpretazione delle norme denunciate - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D. 31 ottobre 1933, n. 1611, art. 7; cod. proc. civ., art. 444.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38 .....

» 15

N. 67. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell'attività libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata violazione dei principî di coerenza e razionalità e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Attività di assistenza esclusiva quale requisito per la direzione delle strutture e dei programmi - Prospettata violazione del principio dell'autonomia universitaria e dei principî della legge delega - Modificazioni sopravvenute del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3.
- Costituzione, artt. 33 e 76 (in relazione alla legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6, comma 1, lettera b) .....

» 18

- N. 68. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Riscossione delle imposte - Diritto al rimborso - Domanda di rimborso dei versamenti diretti - Termine di decadenza - Prospettata violazione del principio di eguaglianza (per trattamenti ingiustificatamente identici o, all'inverso, differenziati) nonché del diritto di agire in giudizio - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**  
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, art. 38, primo e secondo comma, e art. 38.  
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... Pag. 21
- N. 69. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Giurisdizione e competenza in materia civile - Istanza di regolamento di competenza avverso sentenze del giudice di pace - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Questione identica ad altra già rigettata con ordinanza - Manifesta infondatezza.**  
- Cod. proc. civ., art. 46.  
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 23
- N. 70. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Sospensione del trattamento pensionistico - Deroga - Mancata estensione del beneficio della deroga ai lavoratori autonomi (a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti) - Prospettata, irrazionale, disparità di trattamento, con lesione della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.**  
- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 1, comma 2, lettera c).  
- Costituzione, artt. 3 e 38 ..... » 25
- N. 71. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Reati e pene - Reato contravvenzionale - Maltrattamento di animali - Pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Applicazione automatica della pena anche al minorenni - Prospettata irragionevole equiparazione al condannato maggiore di età - Manifesta inammissibilità della questione.**  
- Cod. pen., art. 727, secondo comma.  
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma ..... » 27
- N. 72. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Regione Liguria - Sanità - Soppressione delle unità sanitarie locali - Trasferimento dei rapporti debitori pregressi - Legittimazione sostanziale e processuale delle aziende sanitarie locali - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.  
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 ..... » 29

- N. 73. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Regione Lazio - Tasse sulle concessioni regionali - Aumento degli importi - Prospettata violazione del limite dei principî fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e della competenza regionale in materia tributaria - Sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
- Legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1; legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1.  
- Costituzione, artt. 117 e 119 ..... Pag. 31
- N. 74. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Notaio - Esercizio professionale - Cauzione dovuta dai notai di prima nomina a garanzia di possibili rischi nell'esercizio della professione - Inadeguatezza dell'importo fissato - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti (nella specie, raccomandatari marittimi) gravati da ben più consistente cauzione - Non idoneità del confronto tra le due attività indicate - Manifesta infondatezza della questione.**  
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 20.  
- Costituzione, art. 3 ..... » 33
- N. 75. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Ricorso al giudice delegato, cui è attribuita l'attività istruttoria nella causa di opposizione - Asserita incompatibilità con la precedente attività del giudice e con il principio di imparzialità - Questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza della questione.**  
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.  
- Costituzione, art. 111 ..... » 35
- N. 76. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Regione Lombardia - Commercio - Vendite promozionali - Condizioni limitative - Difformità dalla disciplina statale del settore - Intervenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
- Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22.  
- Costituzione, art. 117 ..... » 38
- N. 77. Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Lavoro (rapporto di) - Divieto di intermediazione di manodopera - Inapplicabilità nei confronti dell'amministrazione statale - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di buona amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**  
- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, [recte:] commi primo, quarto e quinto.  
- Costituzione, artt. 3 e 97 ..... » 39

N. 78. Sentenza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilità di «scambio» tra ricsuzioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricsuzione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilità di scelte diverse per la realizzazione dei principî costituzionali - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricsuzione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell'eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricsuzione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Cod. proc. civ., art. 54.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di giudice della sezione civile della corte d'appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricsuzione a «sezione diversa» o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d'appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell'accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 30-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma .....

Pag. 42

## N. 79. Sentenza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di un'intervista pubblicata su un quotidiano - Giudizio penale per diffamazione col mezzo della stampa a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera d'appartenenza - Conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Totale coincidenza tra le dichiarazioni contenute nell'intervista e le opinioni espresse dal deputato nella seduta della Conferenza dei capigruppo - Sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari - Spettanza alla Camera dei deputati del potere di affermare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 28 marzo 2000.

- Costituzione, art. 68, primo comma ..... Pag. 50

## N. 80. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Piemonte - Sanità pubblica - Medici veterinari dipendenti - Esercizio della attività libero-professionale - Asserita sostanziale soppressione del diritto - Lamentato contrasto con i principi della legislazione statale, violazione del principio di ragionevolezza, del diritto al lavoro e del diritto all'esercizio della professione nell'intero territorio nazionale - Sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Piemonte, 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.

- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120 ..... » 54

## N. 81. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facoltà di non rispondere e impossibilità di acquisire ed utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparità di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, dell'obbligatorietà dell'azione penale, di legalità, della soggezione del giudice alla legge - Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina censurata - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 1; cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in combinato disposto.

- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112 ..... » 56

## N. 82. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Dichiarazioni rese da imputato di reato connesso concernenti la responsabilità altrui - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentato contrasto con il principio dell'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti - Sopravvenienza di modifiche normative che investono le norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 513 e 210, comma 4.

- Costituzione, art. 111 ..... » 58

## N. 83. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero - Possibilità per l'imputato di richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione per l'altra parte all'esercizio del proprio potere - Lamentata alterazione dell'equilibrio processuale tra le parti - Disciplina già reputata non irragionevole e in linea con il principio della parità tra le parti - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b).
- Costituzione, art. 111, secondo comma .....

Pag. 60

## N. 84. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione, art. 26, terzo comma .....

» 62

## N. 85. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Gioco e scommesse - Accettazione e raccolta di scommesse nel territorio dello Stato da parte di impresa estera comunitaria autorizzata nel paese di appartenenza - Condotta penalmente sanzionata - Assunta discriminazione tra operatori stranieri e nazionali in contrasto con il principio comunitario di libertà di stabilimento di impresa e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri - Contemporanea proposizione di questione pregiudiziale interpretativa avanti alla Corte di giustizia - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 .....

» 64

## N. 86. Ordinanza 1° - 21 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Difesa (diritto di) - Convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria - Nomina di difensore di ufficio - Mancata attuazione della apposita disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - Prospettata introduzione del potere di nomina in capo al pubblico ministero procedente alla convalida - Questione sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica - Difetto di legittimazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 6 marzo 2001, n. 60, artt. 1, 2, 3 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 111 e 112 .....

» 68

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8. *Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2002.*

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Possibilità che la Regione si avvalga del corpo nazionale dei vigili del fuoco anche fuori dei casi previsti dalla normativa statale - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 2.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Mancata previsione che le funzioni regionali di previsione e prevenzione dei rischi siano esplicitate sulla base degli indirizzi nazionali - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 1.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza - Possibilità per la Regione di formulare indirizzi anche fuori dell'ipotesi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 225/1992 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 2, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 3.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Mancata previsione che i piani regionali di previsione e prevenzione siano predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale di poteri derogatori per gli interventi di emergenza - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Imposizione a tutte le Amministrazioni pubbliche dell'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Assegnazione alle Province del compito di attuare interventi urgenti anche fuori dell'ipotesi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 225/1992 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 12, comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo. ....

- N. 116. Ordinanza della Corte d'appello di Campobasso del 15 gennaio 2002.  
**Procedimento civile - Competenza territoriale - Cause in cui è parte un magistrato - Foro derogatorio stabilito dall'art. 30-bis cod. proc. civ. - Applicabilità ai processi pendenti all'entrata in vigore della legge n. 420/1998 - Mancata previsione - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**  
 - Codice di procedura civile, art. 30-bis.  
 - Costituzione, art. 111, comma secondo ..... Pag. 73
- N. 117. Ordinanza del Tribunale di Alessandria del 21 dicembre 2001.  
**Esecuzione forzata - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilità assoluta - Pignorabilità nei limiti di un quinto per i crediti tributari come stabilito per le pensioni dagli ex dipendenti pubblici - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati pubblici - Ingiustificato deteriore trattamento dei crediti tributari rispetto a quelli alimentari (per i quali a seguito della sentenza della Corte n. 1041/1988 è prevista la pignorabilità delle pensioni I.N.P.S. nei limiti di un terzo) - Violazione del principio di capacità contributiva.**  
 - Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128.  
 - Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 74
- N. 118. Ordinanza del Tribunale di Milano del 31 dicembre 2001.  
**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Termine per la conferma dell'opzione per la libera professione extramuraria - Fissazione alla data del 14 marzo 2000 con decreto legislativo pubblicato in G.U. il 10 marzo 2000 - Violazione del principio della *vacatio legis*.**  
 - D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1  
 - Costituzione, art. 73 ..... » 77
- N. 119. Ordinanza del Tribunale di Torino del 7 dicembre 2001.  
**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**  
 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.  
 - Costituzione, art. 3 ..... » 79
- N. 120. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Bari del 4 dicembre 2001.  
**Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udienza preliminare - Necessità del consenso dell'imputato per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Violazione del principio di tutela del minore - Lesione dei principî di buon andamento dell'attività giudiziaria e di ragionevole durata del processo.**  
 - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.  
 - Costituzione, artt. 3, 31, 97 e 111 ..... » 80
- N. 121. Ordinanza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2002.  
**Procedimento civile - Giudizio di appello - Precisazione delle conclusioni delle parti dopo l'esaurimento delle attività di cui agli artt. 350 e 351 cod. proc. civ. - Necessaria immediatezza (ancorché l'appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione ed abbia proposto eccezioni) - Conseguente impossibilità per il giudice di fissare un'apposita nuova udienza - Irragionevole disparità di trattamento in danno dell'appellante - Lesione in concreto del diritto di azione e difesa di quest'ultimo - Violazione del principio secondo cui ogni processo deve svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.**  
 - Codice di procedura civile, art. 352.  
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma secondo (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) ..... » 82

N. 122. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 4 dicembre 2001.

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e succ. mod.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1 .....

Pag. 87

N. 123. Ordinanza del t.a.r. per la Toscana del 4 dicembre 2001.

**Impiego pubblico - Regione Toscana - Divulgatori agricoli - Inquadramento nella VII qualifica funzionale, anziché nell'VIII - Disparità di trattamento rispetto ai divulgatori agricoli di altre regioni - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per *ius superveniens* con ord. n. 14/01.**

- Legge Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, art. 2
- Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117 .....

» 91

N. 124. Ordinanza del Giudice di pace di Foligno del 16 ottobre 2001.

**Commercio - Regione Umbria - Vendite promozionali in periodi non consentiti dalla legge regionale - Sanzioni - Eccedenza dai limiti della competenza regionale trattandosi di materia riservata alla competenza del legislatore statale (d.lgs. n. 114/1998, art. 15) - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.**

- Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31
- Costituzione, artt. 41 e 117 .....

» 95

N. 125. Ordinanza della Corte dei conti del 6 febbraio 2002.

**Agricoltura - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di: a) elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale; b) vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie operanti nel settore agricolo ed agroalimentare in precedenza soppressi; c) redazione di un programma, vincolante per le Regioni, relativo alle risorse utilizzabili per il finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Condizionamento della operatività della disciplina delegata alla emanazione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Invasione della sfera di competenza regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Elusione dei limiti temporali per l'esercizio della legislazione delegata - Eccesso di delega - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 265/2000 - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per *ius superveniens* con ordinanza n. 382/01.**

- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 .....

» 96

N. 126. Ordinanza del t.a.r. del Lazio del 15 gennaio 2002.

**Impiego pubblico - Guardia di finanza - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Requisiti - Celibato, nubilitato o vedovanza - Irragionevole limitazione di diritti fondamentali della persona - Incidenza sul principio di libertà nella contrazione del vincolo coniugale - Lesione del diritto alla formazione della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del diritto al lavoro e dei principi di tutela del lavoro, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 332/00.**

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, punto 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 .....

Pag. 101

N. 127. Ordinanza del t.a.r. del Lazio del 5 marzo 2001.

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma .....

» 104

N. 128. Ordinanza del t.a.r. del Lazio del 5 marzo 2001.

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma .....

» 108

N. 129. Ordinanza del t.a.r. del Lazio del 19 febbraio 2002.

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma .....

» 113

N. 130. Ordinanza del t.a.r. del Lazio del 19 febbraio 2001.

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma .....

» 118

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 65

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di legge in materia di personale e uffici - Impugnazione in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Intervenuta modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione con soppressione del controllo preventivo di costituzionalità delle leggi regionali - Improcedibilità del ricorso.**

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 4 ottobre 2000, artt. 9, 14 e 18.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 39, quarto comma, 97, primo e terzo comma, e 127; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 43.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-*bis*), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 ottobre 2000, depositato in cancelleria il 3 novembre 2000 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con il ricorso in epigrafe il Presidente del consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni degli articoli 9, 14 e 18 della delibera legislativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici» (atto consiliare n. 132-*bis*), già approvata una prima volta il 27 luglio 2000, quindi rinviata dalla Presidenza del Consiglio con telegramma del 5 settembre 2000 ed infine riapprovata con modifiche nella seduta del 4 ottobre 2000;

che nel ricorso si sostiene che le indicate disposizioni contrasterebbero con gli articoli 3, primo comma, 39, quarto comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 4 dello Statuto speciale regionale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) e con l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in quanto violerebbero «le norme fondamentali delle riforme economico-sociali» recate: *a)* dall'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *h)*, *i)* e *l)*, e comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), «con le conseguenti disposizioni» del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); *b*) dall'articolo 22, commi 6, 8, e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); *c*) dall'art. 11, comma 4, «in particolare lettere *a*) *e*) e *g*)» della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), «con le conseguenti disposizioni delegate»; *d*) dall'articolo 41, comma 3, e dall'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); *e*) dal «patto di stabilità interno» (avente rilievo di interesse nazionale, avuto riguardo agli impegni assunti in ambito europeo), di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed all'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 [*rectius* 488] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000); *f*) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e conseguenti contratti collettivi relativi al comparto regioni e autonomie locali;

che si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria, nella quale ha sostenuto genericamente l'inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e, quindi, una memoria successiva, nella quale argomenta ampiamente le ragioni dell'infondatezza del ricorso ed inoltre rileva che una delle norme impugnate, l'art. 18 della deliberazione riapprovata, non aveva formato oggetto del primo rinvio, nella pur identica versione oggetto della prima approvazione;

che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato due memorie illustrative, nella prima delle quali ha replicato alle argomentazioni della regione ed ha illustrato i riflessi sul presente giudizio dell'intervenuta modificazione dell'art. 117 ed in generale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, e nella seconda ha argomentato solo su quest'ultimo punto;

che dal suo canto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato altra memoria, per richiamare le sue difese e ulteriormente argomentare a favore dell'infondatezza della questione concernente l'art. 14 della delibera impugnata, sulla base dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2001, n. 401, soffermandosi anch'essa sulle conseguenze sul giudizio della modificazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 17 del 2002 — a seguito della modificazione dell'art. 127 della Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in particolare della soppressione del controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della deliberazione regionale prima della promulgazione — ha ritenuto che i ricorsi introdotti ai sensi del medesimo testo originario ed ancora pendenti diventino improcedibili, salva la facoltà del Governo di impugnare la legge regionale nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127;

che, conseguentemente, il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi del testo originario dell'art. 127 Cost., deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 66

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Controversie in materia di previdenza e assistenza - Assoggettamento alla regola del foro erariale - Prospettata irragionevolezza, con violazione del diritto di agire in giudizio e del principio di eguaglianza - Possibilità di una diversa interpretazione delle norme denunciate - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D. 31 ottobre 1933, n. 1611, art. 7; cod. proc. civ., art. 444.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1661 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 2000 dal Tribunale di Castrovillari e il 16 marzo 2000 dal Tribunale di Chieti, iscritte ai numeri 475 e 534 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 38 e 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 20 maggio 2000, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nella parte in cui (dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado») non consentirebbe più che le controversie di primo grado in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla regola del foro erariale;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio proposto da un'invalida civile nei confronti del Ministero del Tesoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle corrispondenti prestazioni;

che, secondo il rimettente, dovendo trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 6 del citato regio decreto, sussisterebbe l'incompetenza territoriale del giudice adito — eccepita dal Ministero del tesoro — e la competenza del Tribunale di Catanzaro, onde la rilevanza della questione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il diritto alle prestazioni garantite dall'art. 38 Cost. esige che, quando esse non vengano riconosciute e si debba agire in giudizio, l'esercizio del diritto di azione *ex art. 24 Cost.* non può essere ostacolato o limitato se non a tutela di ulteriori e distinti interessi meritevoli di analoga o superiore protezione, e che la *ratio* del foro erariale, ossia l'esigenza di favorire l'esercizio della difesa della pubblica amministrazione concentrando le controversie in cui essa è parte presso i fori ove ha sede l'Avvocatura generale dello Stato, non potrebbe prevalere sulle esigenze di tutela del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

che sarebbe poi lesa l'art. 3 Cost., per la violazione del principio di ragionevolezza e per la disparità rispetto al trattamento riservato «al soggetto invalido potenziale fruitore di prestazioni previdenziali» ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), per il quale — attesa la legittimazione passiva del solo I.N.P.S. — il foro erariale non potrebbe mai operare;

che con ordinanza pronunciata il 16 marzo 2000, il Tribunale di Chieti, in funzione del giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., nella parte in cui, disciplinando la competenza territoriale per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non prevede che ad esse, ove sia parte un'amministrazione dello Stato, non si applichino le disposizioni sul foro erariale poste dall'art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio instaurato dalla vedova (ed erede) di un invalido civile contro il Ministero del Tesoro e l'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), che in vita l'invalido aveva avuto bisogno di assistenza continua a norma dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati dell'indennità di accompagnamento; che il rimettente — premesso che, a seguito dell'istituzione del giudice unico e della soppressione dell'ufficio pretorile, la competenza sulle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. appartiene in primo grado al tribunale in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 51 del 1998, e quella sulle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 cod. proc. civ., appartiene in primo grado al tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede il ricorrente — rileva che una deroga al foro erariale si desume soltanto dall'art. 413 cod. proc. civ., mentre per le controversie *ex art. 442* la deroga, già stabilita dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 per i giudizi innanzi ai pretori e conciliatori, non sarebbe più applicabile;

che peraltro l'assoggettamento di tali controversie alla regola del foro erariale determinerebbe una disparità di trattamento lesiva dell'art. 3 Cost. in danno del diritto del cittadino avente titolo all'assistenza obbligatoria o ad una prestazione previdenziale, rispetto al trattamento predisposto per le controversie di lavoro;

che sarebbe lesa, inoltre, l'art. 24 Cost. «in quanto il previsto spostamento di competenza territoriale, con i disagi ed il maggior costo che l'accentramento comporta» sarebbe «tale da incidere negativamente sul diritto ... di agire in giudizio», nonché l'art. 38 Cost. «in quanto risulta palesemente più gravosa la tutela dei cittadini inabili»;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto il giudizio attiene a prestazioni assistenziali ed in esso è convenuta una pubblica amministrazione;

che in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria in cui sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

che anche l'I.N.P.S. si è costituito nei due giudizi, depositando memoria in cui rileva che la competenza territoriale in materia di lavoro e previdenza è funzionale e perciò non derogabile dalle norme eccezionali sul foro erariale, e che le ordinanze di rimessione sono basate su presupposto interpretativo erroneo, giacché l'art. 7 faceva salve le normali regole di competenza per i giudizi dinanzi ai pretori, considerando non la denominazione del giudice, ma le materie da esso trattate, onde la sostituzione del tribunale al pretore lascia immodificata la deroga al foro erariale.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze di rimessione, pur diretti contro norme diverse, possono essere riuniti, in quanto le questioni proposte concernono il medesimo oggetto;

che le ordinanze muovono entrambe dal presupposto interpretativo secondo cui il foro erariale sarebbe divenuto applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, in quanto la soppressione dell'ufficio pretorile, disposta dal decreto legislativo n. 51 del 1998, avrebbe reso inapplicabile la previsione dell'art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933, che in precedenza sottraeva al foro erariale le cause attribuite in primo grado — come quelle in esame — alla competenza del pretore;

che tale presupposto interpretativo risulta disatteso dalle decisioni con le quali la Corte di cassazione — affrontando il problema della sorte della competenza territoriale sulle controversie di cui trattasi dopo l'istituzione del giudice unico — ha ritenuto che nell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 il riferimento alle controversie di competenza in primo grado del pretore si deve intendere sostituito dal riferimento alle controversie già attribuite in primo grado alla competenza del pretore, successivamente passate al tribunale in composizione monocratica;

che a tale conclusione il giudice di legittimità è pervenuto sulla base del primo comma dell'art. 244 del d.lgs. n. 51 del 1998, il quale, in via generale, ha disposto che «salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni»;

che, nella specie, la competenza sulle controversie assistenziali e previdenziali è stata trasferita al tribunale, come emerge dall'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, che ha pure sostituito il termine «pretore» con quello «tribunale» nel secondo comma di tale norma;

che — essendo dunque possibile, come rivela l'indicato orientamento giurisprudenziale, la possibilità di un'interpretazione delle norme denunciate, nel senso della conservazione della loro sottrazione in primo grado alla regola del foro erariale — le questioni proposte dalle ordinanze di rimessione sulla base di una diversa interpretazione devono essere dichiarate manifestamente infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 67

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (esclusiva) o dell'attività libero-professionale extramuraria - Opzione - Termine - Prospettata violazione dei principî di coerenza e razionalità e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Attività di assistenza esclusiva quale requisito per la direzione delle strutture e dei programmi - Prospettata violazione del principio dell'autonomia universitaria e dei principî della legge delega - Modificazioni sopravvenute del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commi 7 e 8, da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3.
- Costituzione, artt. 33 e 76 (in relazione alla legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 6, comma 1, lettera b).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promossi con 27 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, rispettivamente iscritte ai nn. da 524 a 550 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di L. C. ed altri, di F. F., di D.V. M. ed altri e della S.O.I. — Società Oftalmologica italiana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, solleva, con ventisette ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenue alla Corte il 31 maggio e il 1° giugno 2001), questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 — quest'ultimo nella parte in cui non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca — in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche, censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia (*infra*: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione — prevista dal comma 7 — per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando detto termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e razionalità dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione;

che, secondo il t.a.r., l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse — ossia i commi da 1 a 6 e da 8 a 11 — nonché l'art. 3, nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, recherebbero *vulnus* agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria;

che, secondo i giudici *a quibus*, agli organi dell'università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica, così da non poter garantire lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 30 novembre 1998, n. 419;

che, ad avviso dei rimettenti, «la normativa delegata in materia di opzione» (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 «*in parte qua*»), si porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in quanto il divieto di attribuire al medico universitario, che non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non garantirebbe «la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, comma 1, lettere *b* e *c* della legge n. 419 del 1998) e realizzerebbe una modificazione dello stato giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione;

che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non violerebbero il principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia perché essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a quella assistenziale, sia perché, applicando correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie, attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del singolo e della collettività;

che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della Costituzione sarebbero infondate, poiché la legge-delega ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, realizzando la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca anche grazie all'organizzazione dipartimentale e alle opportune disposizioni in materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati dal d.lgs. n. 517 del 1999;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione iscritte al n. 531 ed al n. 539 del registro ordinanze dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti ed in quelli promossi dalle ordinanze iscritte al n. 533 ed al n. 549 si sono costituiti due interventori nei processi principali, chiedendo che le questioni siano accolte;

che, in particolare, i ricorrenti costituiti nel primo dei giudizi sopra indicati sostengono che il sopravvenuto d.lgs. n. 254 del 2000 non influirebbe sulla fondatezza delle argomentazioni svolte dal T.a.r., deducono che le norme censurate violerebbero anche l'art. 9 della Costituzione ed impugnano altresì l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione;

che, secondo i ricorrenti costituiti nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta al n. 539 del registro ordinanze dell'anno 2001, le disposizioni censurate violerebbero il principio di compenetrazione tra attività didattica di ricerca ed assistenziale, confermato dalla sopravvenuta sentenza della Corte n. 71 del 2001;

che gli interventori nei processi principali costituitisi nel giudizio davanti a questa Corte hanno fatto proprie le argomentazioni svolte dal t.a.r. insistendo affinché le norme impuginate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Considerato che l'identità delle norme impuginate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso T.a.r. del Lazio, questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici *a quibus* dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto del presente giudizio;

che, pertanto, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 68

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Diritto al rimborso - Domanda di rimborso dei versamenti diretti - Termine di decadenza - Prospettata violazione del principio di eguaglianza (per trattamenti ingiustificatamente identici o, all'inverso, differenziati) nonché del diritto di agire in giudizio - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.**

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, art. 38, primo e secondo comma, e art. 38.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria centrale e il 17 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e 639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 15 e 35, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza pronunciata il 2 dicembre 1997 e pervenuta alla Corte il 19 marzo 2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con riferimento alla previsione di un termine di decadenza di mesi diciotto dalla data di versamento per la presentazione della domanda di rimborso dei versamenti diretti;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio di impugnazione proposto nel 1986 alla Commissione tributaria centrale contro una decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza) aveva accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto al rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione, a titolo di I.L.O.R. per l'anno 1977;

che la rimettente — premesso che nella specie il termine di diciotto mesi era decorso — ritiene la proposta questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, «anche in raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37, primo comma», il quale, per la situazione, sostanzialmente uguale, del contribuente sottoposto a ritenuta diretta da parte dello Stato, assoggetta invece la richiesta di rimborso alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;

che, ad avviso della rimettente, l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata sussisterebbe anche per il fatto che il secondo comma dell'art. 38 prevede la stessa disciplina del primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del rimborso chiesto «dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta»;

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 3 Cost., avendo il legislatore ingiustificatamente previsto discipline identiche per le situazioni diverse considerate dai primi due commi dell'art. 38, e discipline diverse per le situazioni considerate dall'art. 38, secondo comma, e dall'art. 37, primo comma, che invece esigerebbero un identico trattamento;

che inoltre, secondo la rimettente, la previsione del termine di decadenza limita il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione;

che la rimettente, premesso di non ignorare le ripetute pronunce di questa Corte in materia, ritiene che — riferendosi esse a casi in cui le questioni di costituzionalità erano state sollevate in termini che non ne consentivano «l'esame esaustivo in tutti i vari aspetti dell'applicabilità delle norme denunciate» o non erano rilevanti nei relativi giudizi — sia consentita la riproposizione della questione;

che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza pronunciata il 17 marzo 2000 e pervenuta alla Corte il 3 luglio 2001, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale del citato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel giudizio d'appello proposto — contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di I.R.P.E.F., sia per ritenuta diretta sia per autotassazione — dall'Amministrazione finanziaria, la quale eccepiva che il rimborso era stato chiesto dopo il decorso del termine di diciotto mesi di cui alla norma impugnata;

che, secondo la rimettente, il rimborso spettante al contribuente che abbia effettuato il versamento diretto, regolato dall'art. 38, e quello spettante al contribuente assoggettato a ritenuta diretta, regolato dall'art. 37, sarebbero disciplinati in modo irragionevolmente diverso, non essendo agevole comprendere perché quest'ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed il primo sia invece soggetto ad un breve termine di decadenza, con la conseguenza che o l'art. 38 viene interpretato nel senso che anche il rimborso da esso previsto debba essere chiesto nel termine (non di decadenza, ma) di prescrizione, ovvero è incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost;

che questa conclusione, ad avviso della rimettente, non è superata nemmeno dall'elevazione del termine a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), permanendo forti ed ingiustificate differenze tra le normative a raffronto, soprattutto per l'«ampia ... diversità temporale tra il termine prescrizione di 10 anni e quello decadenziale di quarantotto mesi»;

che nel giudizio di cui alla seconda ordinanza è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe, riguardando la stessa disposizione di legge, debbono essere riuniti;

che, dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 262, il testo dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi) è stato modificato due volte, prima dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 38, e poi dall'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha fissato negli stessi quarantotto mesi il termine di decadenza di cui al comma 2 dell'art. 38, per i rimborsi chiesti dal percipiente di somme assoggettate a ritenuta;

che inoltre, dopo la pronuncia delle due ordinanze, il testo dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, da esse assunto come *tertium comparationis* è stato modificato dall'art. 34, comma 5, della citata legge n. 388 del 2000, che — in tema di rimborsi chiesti da contribuenti assoggettati a ritenuta diretta — al termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine di decadenza di quarantotto mesi;

che compete a ciascuna delle rimettenti — in riferimento all'ambito della censura rispettivamente sollevata — valutare se queste modificazioni legislative siano applicabili nei giudizi *a quibus* e, in caso positivo, se le questioni di legittimità costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non manifestamente infondate;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cf.* ordinanze n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono essere restituiti ai giudici *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria centrale quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 262 del 2001 ed alla Commissione tributaria regionale di Firenze quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 639 del 2001.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0234

N. 69

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giurisdizione e competenza in materia civile - Istanza di regolamento di competenza avverso sentenze del giudice di pace - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa - Questione identica ad altra già rigettata con ordinanza - Manifesta infondatezza.**

- Cod. proc. civ., art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marcello Spaccarelli e Emilio Ponticiello, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle sentenze del giudice di pace;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di una causa civile di valore superiore a due milioni di lire, in grado di appello, in cui era impugnata la sentenza d'incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace di Roma;

che il giudice rimettente — partendo dall'interpretazione data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della sentenza di primo grado declinatoria della competenza, il ritorno della causa al primo giudice — dubita della legittimità costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa in giudizio, sotto vari profili;

che in particolare, secondo il rimettente, la dichiarazione di incompetenza del giudice di pace comporterebbe la devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito e quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo grado di giurisdizione di merito, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;

che inoltre il provvedimento del giudice di pace che dichiara la sospensione del processo sarebbe assolutamente insindacabile, con irragionevole differenza rispetto alla disciplina dello stesso provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con istanza di regolamento di competenza, senza che rilevi la possibilità, addotta dalla giurisprudenza, di far valere l'illegittimità della sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, perché intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di tutela il diritto della parte alla non sospensione;

che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con conseguente irragionevole anomalia;

che infine, ove venga affermata dal giudice di pace la competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, di una controversia in grado di appello contro la sentenza del giudice di pace e di altra controversia in primo grado a seguito di riassunzione, con possibilità di decisioni difformi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000.

Considerato che con l'ordinanza n. 585 del 2000 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale, rilevando che la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 46 e 353 del codice di procedura civile non è irrazionale né in contrasto con gli invocati principi costituzionali, per la presenza di rimedio avverso le sentenze del giudice di pace di valore superiore a due milioni, declinatorie della competenza;

che — non essendo state prospettate ragioni idonee a giustificare una diversa decisione ne deriva la manifesta infondatezza della odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 70

Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Sospensione del trattamento pensionistico - Deroga - Mancata estensione del beneficio della deroga ai lavoratori autonomi (a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti) - Prospettata, irrazionale, disparità di trattamento, con lesione della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438), art. 1, comma 2, lettera c).
- Costituzione, artt. 3 e 38.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e Giampaolo Racchetti, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1999, il Tribunale di Bolzano nel giudizio di appello promosso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la riforma della sentenza n. 523 del 1996 del pretore di Bolzano — ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 14 dicembre 1992, n. 438 (*rectius*: art. 1 decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;

che, nella specie, la domanda di pensione di anzianità, presentata all'I.N.P.S. dal lavoratore autonomo (artigiano) in data 29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo l'Istituto, la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori dipendenti per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge fosse intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro o fosse iniziato il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto;

che — secondo il tribunale rimettente — l'esclusione dei lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità configurerebbe un'irrazionale discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost;

che sarebbe altresì violato l'art. 38, secondo comma, Cost., poiché i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un determinato periodo, della tutela economica che il rapporto assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione dell'attività di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria, privandoli — con norma successiva, non prevedibile al momento della loro scelta — dei mezzi adeguati, già ad essi garantiti dalla legge;

che si è costituito l'I.N.P.S. sostenendo l'infondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che — come già rilevato da questa Corte (ordinanza n. 18 del 2001) — il temporaneo blocco delle pensioni di anzianità, posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in un processo di radicale riconsiderazione del trattamento di anzianità, dettato inizialmente dalla necessità di un contingente intervento di ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa previdenziale;

che in questo contesto le specifiche e limitate deroghe al blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che «la scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore» (ordinanza citata);

che inoltre le rimarchevoli differenze esistenti tra la fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di quest'ultimo un idoneo *tertium comparationis* (ordinanza n. 133 del 2001; sentenza n. 416 del 1999);

che infine la garanzia dell'art. 38 della Costituzione è legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non anche quelli — quali le pensioni di anzianità nel regime precedente alla menzionata riforma — il cui presupposto consista nella sola maturazione di una determinata anzianità contributiva (sentenza n. 416 del 1999, cit.);

che, pertanto, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 71

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato contravvenzionale - Maltrattamento di animali - Pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Applicazione automatica della pena anche al minorenni - Prospettata irragionevole equiparazione al condannato maggiore di età - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. pen., art. 727, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L'Aquila, nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenni imputato di concorso nel reato di maltrattamento di animali aggravato, con ordinanza emessa il 1° marzo 2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 22 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale (Maltrattamento di animali), nella parte in cui prevede l'applicazione automatica, anche al minorenni, della pena accessoria della pubblicazione a seguito di sentenza di condanna;

che, affermata la rilevanza della questione — in quanto nel caso all'esame del remittente ricorrerebbero i presupposti per pronunciare una condanna alla pena di cinque milioni di lire di ammenda, cui conseguirebbe, stante l'ipotesi aggravata del secondo comma dell'art. 727 cod. pen., l'applicazione, automatica, della pena accessoria della pubblicazione della sentenza — il giudice *a quo* ne motiva la non manifesta infondatezza osservando che la disposizione denunciata, talmente «chiara» ed «inequivocabile» da non essere suscettibile di alcuna interpretazione correttiva, parifica, negli effetti penali, la posizione del condannato minorenni a quella del condannato maggiorenne, mentre la giurisprudenza costituzionale e le norme internazionali sulla tutela dei minori richiedono che il trattamento penale di costoro debba essere sempre improntato alle specifiche esigenze dell'età;

che, pertanto, ad avviso del remittente, la norma denunciata violerebbe l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, perché con la pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna si colpirebbe, e al massimo livello, il minore «nel suo onore giuridico, ossia nella vita sociale, presente e futura, con ovvie ricadute sul suo reinserimento»;

che sarebbe violato anche l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perché l'assoluta parificazione fra minorenni e maggiorenni sarebbe fonte di disparità sostanziali;

che nel giudizio dinanzi alla Corte non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti.

Considerato che l'art. 727, secondo comma, del codice penale si limita a stabilire che la condanna per il reato contravvenzionale di maltrattamento di animali comporta, ove ricorra l'ipotesi aggravata, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;

che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il remittente non considera le regole che, per i minorenni, il codice penale, nella disposizione di parte generale dell'art. 98 (Minore degli anni diciotto), detta, al secondo comma, proprio con riferimento all'applicazione delle pene accessorie;

che, in base a tale disposizione, al minore possono essere applicate soltanto le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale (quindi: mai le altre pene accessorie), ove ricorra il presupposto della condanna ad una pena detentiva superiore a cinque anni;

che, pertanto, poiché la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna non è destinata a trovare mai applicazione, stante l'indicata preclusione di carattere generale, nei confronti del condannato minorenne, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non esistendo nell'ordinamento la norma della cui legittimità costituzionale il remittente dubita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni de L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 72

Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Liguria - Sanità - Soppressione delle unità sanitarie locali - Trasferimento dei rapporti debitori pregressi - Legittimazione sostanziale e processuale delle aziende sanitarie locali - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti e del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La Spezia, il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Genova e il 23 maggio 2001 dalla Corte di appello di Genova, rispettivamente iscritte al n. 802 del registro ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000 e nn. 10, 11 e 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 12 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento all'art.117 della Costituzione [r.o. n. 802 del 2000], il Tribunale di Milano, V sezione civile, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento all'art.117 della Costituzione [r.o. n. 143 del 2001], il Tribunale di Genova, con ordinanza del 21 dicembre 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, e 117 della Costituzione [r.o. n. 180 del 2001] e la Corte d'appello di Genova, sezione I civile, con ordinanza emessa il 23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione [r.o. n. 584 del 2001];

che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche, censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali;

che i giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 — nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, i rimettenti richiamano il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione *ex lege* a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti «sia nella sostanza obbligatoria che nel processo», in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi «una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica»;

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae se stessa «alla soggettività processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio»;

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

che con distinti atti, di contenuto in larga misura coincidenti, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria, parte nei processi principali, chiedendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dai giudici *a quibus* in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* affinché riesaminino i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte d'appello di Genova.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 73

Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lazio - Tasse sulle concessioni regionali - Aumento degli importi - Prospettata violazione del limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e della competenza regionale in materia tributaria - Sopravvenuta modifica dei parametri costituzionali di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1; legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10, art. 1.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995, concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa»), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 2001 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento civile promosso da titolari di aziende faunistico-venatorie per restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di tassa di concessione regionale, con ordinanza emessa il 12 aprile 2001, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 21 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e in relazione all'art. 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (*recte*: all'art. 3, comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9 (Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa), e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10 (Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995, concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa»);

che le norme censurate prevedono, con effetto dal 1° gennaio 1995, il raddoppio degli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni;

che, ad avviso del giudice *a quo* in base alla legislazione statale (art. 3, comma 5, della legge n. 281 del 1970) le leggi regionali che aumentano le tasse sulle concessioni regionali debbono intervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento, in caso di superamento della soglia, ordinariamente stabilita, del venti per cento, all'aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative con riguardo agli importi dovuti

per le medesime concessioni per l'anno precedente: sicché, decorso il termine del 31 ottobre di ogni anno senza che sia stato disposto alcun aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni statali, le Regioni non potrebbero, essendosi ormai consumato il loro potere, disporre un aumento superiore al limite ordinario del venti per cento;

che, avendo il legislatore regionale omissivo di stabilire per il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti a quelli disposti, per le tasse sulle concessioni governative, dall'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), ed essendosi in tal modo esaurito il relativo potere, l'aumento del cento per cento degli importi delle tasse sulle concessioni regionali, previsto dalle disposizioni denunciate, si porrebbe in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, per violazione del limite dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e con l'art. 119 della Costituzione, giacché in materia tributaria le Regioni potrebbero legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della Repubblica, con competenza meramente attuativa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Lazio, concludendo, preliminarmente, nel senso dell'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza; e sostenendone, nel merito, l'infondatezza, perché sollevata in base ad una interpretazione erronea dell'attuale contesto normativo;

che, in particolare, ad avviso della Regione non vi sarebbe alcun discostamento dalla legislazione statale, perché questa — come starebbero a dimostrare il d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e il d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 — già prevederebbe la giuridica possibilità di incrementare del cento per cento l'importo della tassa di concessione regionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è prospettata dal Tribunale di Roma in relazione, per un verso, all'affermato superamento del limite dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella materia delle tasse sulle concessioni regionali, e, per l'altro, all'ambito della competenza legislativa delle Regioni in materia tributaria, che sarebbe meramente attuativa, invocandosi come parametri gli articoli 117 e 119 della Costituzione;

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui articoli 3 e 5 hanno sostituito l'intero testo degli articoli 117 e 119 della Costituzione;

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante il mutamento delle norme costituzionali invocate come parametri di giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 9, n. 13, n. 14 e n. 26 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 74

Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Notaio - Esercizio professionale - Cauzione dovuta dai notai di prima nomina a garanzia di possibili rischi nell'esercizio della professione - Inadeguatezza dell'importo fissato - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti (nella specie, raccomandatari marittimi) gravati da ben più consistente cauzione - Non idoneità del confronto tra le due attività indicate - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 20.
- Costituzione, art. 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 2001 dal Tribunale di Savona, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Savona, chiamato a dichiarare l'idoneità della cauzione prestata da un notaio di nuova nomina, ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), con ordinanza emessa il 22 maggio 2001, pervenuta a questa Corte il 2 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della predetta legge «nella parte in cui indica l'ammontare della cauzione che debbono prestare i notai di prima nomina»;

che il Tribunale remittente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimazione degli organi giudiziari a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di procedimenti di giurisdizione volontaria, osserva che la previsione contenuta nella norma impugnata di una cauzione dell'importo massimo di lire quindicimila integrerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni;

che, infatti, secondo il giudice *a quo* tenuto conto che la *ratio* dell'obbligo di prestare cauzione è quella di apprestare una garanzia economica per gli eventuali danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, non si potrebbe giustificare la disparità fra l'importo — «veramente risibile» — della cauzione imposta ai notai e quello, di gran lunga superiore, della cauzione imposta agli esercenti un'altra professione controllata dallo Stato, i raccomandatari marittimi;

che l'irragionevolezza della norma impugnata sarebbe confermata dalla previsione, contenuta nei «Principi di deontologia professionale dei notai», approvati dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, secondo cui «il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti l'esercizio della professione», con ciò implicitamente riconoscendosi la assoluta inidoneità a tal fine della cauzione stabilita dalla legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio, chiedendo in primo luogo che la questione sia dichiarata inammissibile, sia perché non si desumerebbe in termini univoci, dall'ordinanza, se è denunciata la irragionevolezza in sé della norma impugnata o la ingiustificata disparità di trattamento dei notai rispetto ad altre categorie

di operatori; sia perché all'eventuale accoglimento della questione conseguirebbe che i notai non sarebbero tenuti a prestare alcuna cauzione, sicché la materia resterebbe priva di disciplina; secondo l'Avvocatura erariale, il giudice *a quo* avrebbe dovuto, sulla base delle argomentazioni addotte, dichiarare non idonea la cauzione prestata, così che il giudizio potesse poi svolgersi davanti alla Corte d'appello in sede di ricorso promosso dall'interessato o dal pubblico ministero, come previsto dall'art. 21, secondo comma, della legge;

che la questione sarebbe comunque, secondo l'interveniente, infondata, in quanto non sarebbe possibile mettere a confronto le due categorie professionali dei notai e dei raccomandatari marittimi, per la diversa natura dell'attività svolta, la diversità dell'ambiente in cui esse operano e degli utenti dei rispettivi servizi;

che, sotto il profilo della ragionevolezza, l'infondatezza della questione risulterebbe dalla considerazione per cui, se la cauzione in esame dovesse essere prestata in misura sufficiente a coprire i danni di rilevante dimensione che si possono cagionare nell'esercizio della professione notarile, si finirebbe per limitare l'accesso alla professione a pochi soggetti dotati di grande capacità patrimoniale, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione: in ciò risiederebbe la ragione del mancato aggiornamento di tale garanzia ormai non più adeguata ai tempi.

Considerato che la questione sollevata dal Tribunale di Savona non riguarda la legittimità dell'obbligo in sé di prestare la cauzione (art. 18, numero 1, della legge n. 89 del 1913), nelle forme previste dalla legge (in titoli del debito pubblico o emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di denaro, o con prima ipoteca su beni immobili: art. 19 della stessa legge), obbligo del quale si contesti il fondamento o la ragionevolezza in considerazione della attuale inadeguatezza dell'importo a suo tempo stabilito e in seguito non aggiornato: ma investe solo la determinazione legislativa dell'importo della cauzione, come contenuta nell'art. 20 della legge, sotto il profilo della irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti, in particolare i raccomandatari marittimi;

che la questione così proposta appare manifestamente infondata, non potendosi istituire alcun utile confronto, rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, tra la disciplina della cauzione richiesta ai notai e quella delle garanzie che debbono essere prestate dai soggetti — titolari di imprese individuali o amministratori di società o institori — che chiedono l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi, ai fini dello svolgimento, sulla base di mandato con o senza rappresentanza conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia, di attività contrattuale, di prestazione di servizi e di assistenza per la tutela degli interessi a loro affidati (art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»): evidenti essendo le differenze fra i due ordini di attività messi a raffronto, sotto il profilo, fra l'altro, della loro natura e dei requisiti richiesti per l'accesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 75

Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Ricorso al giudice delegato, cui è attribuita l'attività istruttoria nella causa di opposizione - Assertita incompatibilità con la precedente attività del giudice e con il principio di imparzialità - Questione identica ad altra già decisa con ordinanza di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.
- Costituzione, art. 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Massimo VARI;

*Giudici:* Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria Flick, Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dal Tribunale di Milano sul ricorso proposto da Caguana Valentin Pablo Antonio contro Fallimento Isla de John Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001, il giudice del Tribunale di Milano, delegato al fallimento della Isla de John Martin S.a.s. di Maragno Rosa & C., ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui il primo prevede che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato ed il secondo prevede che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione»;

che, ad avviso del rimettente, l'aspetto realmente innovatore del novellato art. 111 della Costituzione va individuato nella acquisita autonomia dei principi da esso fissati, ed in particolare del principio dell'indipendenza del giudice, rispetto ai singoli precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 25, 101 e 111 (vecchio testo) Cost;

che da tale considerazione discenderebbe una valutazione di «potenziale conflitto» tra l'art. 98 della legge fallimentare e lo stesso art. 111 Cost., nella parte in cui quest'ultimo prevede che il processo debba svolgersi davanti ad un giudice imparziale;

che il giudice infatti — sempre secondo il rimettente — può ritenersi davvero imparziale «soltanto se il suo approccio al processo non è alterato da conoscenze acquisite in precedenza (nell'esercizio delle funzioni giudiziarie) che si collochino al di fuori del medesimo giudizio e se, biunivocamente, le conoscenze apprese nel processo possano condizionare l'esercizio delle altre funzioni assegnategli e ciò indipendentemente dal fatto [...] che vi sia identità di valutazione contenutistica della fattispecie»;

che la più recente giurisprudenza della Corte, ed in particolare la sentenza n. 387 del 1999, sembrerebbe al riguardo voler superare — ad avviso del rimettente — quella diversità di approccio fra il processo penale e quello civile che aveva condotto la stessa Corte ad affermare, in passato, che il problema della prevenzione cognitiva si attenua nel processo civile per effetto della mediazione offerta dall'impulso paritario delle parti;

che il medesimo rimettente si dice consapevole del fatto che questione analoga a quella da lui sollevata è stata dichiarata non fondata con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 304 del 1998;

che, tuttavia, gli argomenti posti a base della pronuncia di manifesta infondatezza sarebbero, a suo avviso, suscettibili di critica, sia nella parte in cui tenderebbero a sminuire il ruolo del giudice delegato nell'ambito del collegio, nella fase di opposizione, sia nella parte in cui mirerebbero a sottolineare una profonda diversità di profilo cognitorio tra la fase della verifica del passivo e la fase dell'opposizione, sull'assunto che nella fase sommaria la cognizione sarebbe limitata a prove cartolari;

che, sotto il primo profilo, la natura collegiale dell'organo cui è affidata la decisione nel giudizio di opposizione non costituirebbe garanzia sufficiente a salvaguardare il principio della imparzialità del giudice;

che, sotto il secondo aspetto, da un lato non sarebbe corretto affermare che nel processo di opposizione allo stato passivo possano essere assunti tutti i mezzi di prova previsti per il processo di cognizione, essendo escluse le prove costituenti che presuppongono la disponibilità della lite, come la confessione ed il giuramento, dall'altro sarebbe altresì inesatta l'affermazione secondo cui, nella fase della verifica del passivo, le uniche prove utilizzabili dal giudice delegato sarebbero quelle cartolari, potendo egli assumere anche le opportune informazioni previste dall'art. 95 della legge fallimentare;

che nemmeno potrebbe ritenersi, d'altro canto, al fine di escludere il denunciato vizio di legittimità costituzionale, che la fase necessaria della verifica sommaria del passivo e quella eventuale dell'opposizione costituiscono fasi dello stesso processo, dovendo al contrario riconoscersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza o, in subordine, di infondatezza della questione, in quanto identica a quella già dichiarata non fondata con sentenze n. 157 del 1970 e n. 94 del 1975;

che nelle suddette sentenze si porrebbe in luce come il processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non rilevanti tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice, «per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità»;

che tali considerazioni resterebbero valide — ad avviso dell'Avvocatura — anche dopo la riforma del processo civile operata dalla legge n. 353 del 1990, stante la riserva di collegialità riguardante le controversie in tema di opposizione allo stato passivo, verosimilmente ispirata proprio dall'esigenza di mantenere una dialettica interna all'organo, in considerazione della partecipazione al collegio del magistrato da cui il provvedimento opposto promana;

che la stessa Corte, del resto, dichiarando manifestamente infondata la medesima questione, con ordinanza n. 304 del 1998, ha precisato che condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima *res iudicanda* e che non vi è identità di *res iudicanda* quando due cognizioni dello stesso fatto siano, caratterizzate come appunto, secondo la parte pubblica, è nella specie — l'una dalla particolare sommarietà e l'altra dalla completezza dell'accertamento effettuato sulla base di tutto il materiale probatorio acquisibile;

che la sentenza n. 387 del 1999 — diversamente da quanto il rimettente mostra di ritenere — non modificherebbe, ad avviso ancora dell'Avvocatura, siffatta impostazione né il testo novellato dell'art. 111 della Costituzione introdurrebbe elementi di novità nella questione, essendo indubbio che il valore costituzionale della terzietà ed imparzialità del giudice fosse già acquisito nella costituzione vivente e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 167 del 2001, ha dichiarato identica questione manifestamente infondata, anche con riferimento al novellato art. 111 Cost;

che si osserva in tale pronuncia come già nelle precedenti sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970 e nell'ordinanza n. 304 del 1998 richiamate dallo stesso rimettente fosse stata esclusa qualsiasi incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo;

che l'evocazione dell'ulteriore parametro rappresentato appunto dall'art. 111 Cost., nella nuova formulazione, non introduce rispetto a tale giurisprudenza — «profili nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità del giudice — alla cui stregua la questione è posta — pienamente tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata novella»;

che nella medesima pronuncia si rileva altresì come non sia pertinente il richiamo, operato anche dall'attuale rimettente, ai principi enunciati nella successiva sentenza n. 387 del 1999, del resto pienamente coerente con la precedente giurisprudenza della Corte in argomento, in quanto la formazione dello stato passivo ad opera del giudice delegato e la pronuncia sulla (eventuale) opposizione al medesimo stato passivo non attengono alle stesse valutazioni decisorie, né i due provvedimenti sono contraddistinti da una uguale idoneità al giudicato;

che, sotto il primo aspetto, va ribadita la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato — il cui potere di assumere «le opportune informazioni» non può certo essere confuso con la possibilità, a lui certamente negata, di avvalersi di ogni mezzo di prova — e quella piena del giudice dell'opposizione, che incontra i soli limiti connaturati alla indisponibilità della materia;

che, per quanto riguarda il secondo profilo, alla stregua del diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non opposto è di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza resa sulla opposizione è suscettibile di assumere effetti di giudicato;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* VARI

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 76

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lombardia - Commercio - Vendite promozionali - Condizioni limitative - Difformità dalla disciplina statale del settore - Intervenuta modifica costituzionale del parametro di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22.
- Costituzione, art. 117.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»], promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 2001 dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Grand Vision Italia s.p.a nei confronti del comune di Piantedo, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione, proposto *ex artt.* 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Grand Vision s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal comune di Piantedo, il giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»];

che secondo il giudice rimettente la legge denunciata impone limitazioni alle vendite promozionali non contemplate dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in quanto quest'ultima norma non demanda alle Regioni alcun potere regolamentare in merito alle vendite straordinarie;

che il giudice *a quo* dopo aver sospeso l'ordinanza ingiunzione opposta, ha rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dall'esito della presente questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione, sia perché il giudice rimettente, con l'emissione dell'ordinanza di sospensione, avrebbe consumato il proprio potere decisorio, sia perché la questione è stata posta con riferimento all'intera legge, e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della medesima.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 della Costituzione, invocato come parametro nel giudizio *a quo*;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Morbegno.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0242

n. 77

*Ordinanza 28 febbraio - 19 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro (rapporto di) - Divieto di intermediazione di manodopera - Inapplicabilità nei confronti dell'amministrazione statale - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di buona amministrazione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, [recte:] commi primo, quarto e quinto.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto (*recte*: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa il

19 febbraio 2001 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile Sgobbi Simone contro A.I.F. Gruppo Securitas s.r.l. ed altri, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società e gli altri soggetti privati convenuti, la condanna dei convenuti stessi al pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di nullità del licenziamento orale intimato al ricorrente, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 19 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e quarto (*recte*: primo, quarto e quinto), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nella parte relativa all'esclusione dell'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro;

che, secondo il Tribunale rimettente, la prova testimoniale raccolta dimostrerebbe che il lavoro di movimentazione dei fascicoli e incartamenti della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, del quale il ricorrente (insieme ad altri giovani) era stato incaricato dai convenuti che lo retribuivano, in realtà era eseguito anche nell'interesse dell'amministrazione, in quanto concerneva compiti propri dei dipendenti di questa, tanto che vi era un accordo tra il Conservatore e i soggetti privati convenuti in giudizio e interessati alle visure;

che, sulla base di tali circostanze di fatto, il Tribunale rimettente afferma che il contraddittorio dovrebbe essere esteso all'amministrazione finanziaria nei cui confronti dovrebbe avere applicazione la normativa impugnata se non ne fosse, appunto, esclusa l'applicazione nei confronti della amministrazione statale;

che, secondo il giudice *a quo* la suddetta esclusione si porrebbe, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto essa, del tutto irragionevolmente, renderebbe possibile alla amministrazione statale di ricorrere alla intermediazione di manodopera per sottrarsi alla applicazione dei principi di effettività del rapporto di pubblico impiego da tempo elaborati dalla giurisprudenza in riferimento alla assunzione irregolare di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

che sarebbe, altresì, violato il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto l'immotivato esonero della amministrazione statale dalla osservanza della legge n. 1369 del 1960 esporrebbe soggetti privati al rischio di essere condannati a corrispondere importi retributivi per prestazioni di lavoro subordinato rese non alle loro dipendenze, ma alle dipendenze di una amministrazione statale per lo svolgimento di un pubblico servizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Considerato che il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione affermando che soltanto l'attribuzione della titolarità passiva del rapporto alla amministrazione finanziaria potrebbe consentire di assolvere i soggetti privati convenuti dalle domande proposte nei loro confronti;

che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, non soltanto non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei confronti di questa è stata proposta;

che, conseguentemente, la suddetta motivazione della rilevanza non è plausibile in quanto la questione, anziché essere proposta per la definizione del giudizio *a quo*, finisce per essere sollevata in riferimento ad un altro eventuale giudizio, diverso per *petitum* e *causa petendi*;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0243

N. 78

*Sentenza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Astensione e ricusazione del giudice - Magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Lamentata lesione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione - Esclusione dal collegio ai fini della decisione del componente ricusato - Assicurata salvaguardia delle garanzie minime di imparzialità - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma.

**Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Competenza a decidere del collegio cui appartiene il ricusato - Paventata possibilità di «scambio» tra ricusazioni diverse - Circostanza di mero fatto inidonea a fondare la censura di costituzionalità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza in riferimento alle discipline della ricusazione nel processo penale e nelle cause civili in cui siano parti magistrati - Ammissibilità di scelte diverse per la realizzazione dei principî costituzionali - Non fondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma.

**Astensione e ricusazione del giudice - Ricusazione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Lamentata non impugnabilità della ordinanza che decide sulla ricusazione - Dubbio di costituzionalità destinato ad incidere solo nell'eventuale giudizio di impugnazione - Difetto del requisito della rilevanza - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 53, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 104 e 111.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di magistrato del tribunale o della corte d'appello in sede civile - Decisione di inammissibilità o rigetto della ricsuzione - Automatica condanna della parte o del difensore proponente a pena pecuniaria - Impossibilità di apprezzare le circostanze del caso concreto e di escludere la sanzione - Irragionevole compressione del diritto ad un giudizio imparziale con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Cod. proc. civ., art. 54.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Astensione e ricsuzione del giudice - Ricsuzione di giudice della sezione civile della corte d'appello - Mancata devoluzione del giudizio sulla ricsuzione a «sezione diversa» o, in mancanza, a giudice di diverso distretto di corte d'appello - Questione sollevata sul presupposto della applicabilità della norma censurata per effetto dell'accoglimento di altra questione - Presupposto non verificatosi - Palese carenza di rilevanza della censura ulteriore - Inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 30-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 104; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura civile; e (b) dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte d'appello di Perugia e con ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte al n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000 e n. 27, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito, per sé medesimo, l'avvocato Wilfredo Vitalone.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord. n. 793 del 2000), la Corte d'appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile (*giudice competente*), nella parte in cui prevede, nell'ambito del processo civile, che «sulla ricsuzione ... decide, con ordinanza non impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice ricsutato] se è ricsutato uno dei componenti del tribunale o della corte» e non già (come è previsto dall'art. 40, comma 1, del codice di procedura penale), «una sezione della corte [d'appello] diversa da quella cui appartiene il giudice [della corte d'appello] ricsutato», con ordinanza ricorribile per cassazione;

b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ. (*Ordinanza sulla ricsuzione*), nella parte in cui prevede che l'ordinanza che decide sulla ricsuzione di un giudice non

è impugnabile, nonché nella parte in cui prevede, sempre con statuizione non impugnabile, l'automatica condanna — in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso — della parte che ha proposto la ricasazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricasazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso;

c) dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. (*Foro per le cause in cui sono parti magistrati*), introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricasazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra sezione «diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricasato.

Le questioni sono sorte nell'ambito di un procedimento di ricasazione, promosso nei confronti dei componenti del collegio della corte d'appello investito del reclamo contro il decreto di inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il remittente, sottolineata l'esigenza del giudice di apparire — ancor prima che essere — sereno, imparziale ed indipendente, ritiene che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio sull'accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per ricasazione di un giudice debba essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.

Posto che con le norme sulla *translatio* dettate dalla legge n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba «apparire ancor prima che essere» imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello civile, estendendo a quest'ultimo la regolamentazione prevista dall'art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa disciplina tra il procedimento incidentale di ricasazione nel rito civile e l'analogo procedimento nel rito penale. Solo in penale, a norma dell'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., è previsto che sulla ricasazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello e su quella di un giudice della corte d'appello decide, con ordinanza ricorribile per cassazione, una sezione della corte d'appello penale «diversa» da quella cui appartiene il giudice [della corte d'appello] ricasato; nel rito civile, invece, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., sulla ricasazione di un giudice del tribunale civile o della corte d'appello civile decide lo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricasato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la parte che l'ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena pecuniaria.

Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto che anche in civile il procedimento incidentale di ricasazione ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un «interesse» nella causa da parte del giudice ricasato, che — qualora sussistente — sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. L'irragionevolezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo meccanismo di reciprocità, la competenza sulla ricasazione essendo prevista in capo allo «stesso» collegio cui appartiene il magistrato ricasato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull'eventuale ricasazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l'hanno giudicato.

Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con l'art. 24 della Costituzione, sia perché sancisce la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricasazione di un giudice civile, sia perché prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricasazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricasazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell'opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. E questo sarebbe fonte di ulteriore compromissione «sia della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale, sia della stessa serenità, imparzialità e — soprattutto — indipendenza della coscienza dei giudici» investiti dell'istanza di ricasazione.

Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione di costituzionalità dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. Esso contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonché con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricasazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricasato. La rilevanza della questione, sottolinea l'ordinanza di rimessione, nel caso di

accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe dal fatto che presso la Corte d'appello di Perugia «esistono una sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio remittente e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una “sezione diversa da quella cui appartengono” i magistrati ricusati».

1.2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte ricusante nel giudizio *a quo* la quale, sulla premessa di condividere integralmente e di far proprie le motivazioni dell'ordinanza di remissione, chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all'ordinanza di rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-*bis* cod. proc. civ., «con la precisazione che l'incostituzionalità dell'art. 30-*bis* va dichiarata anche nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d'appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d'appello civile».

2.1. — Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. n. 519 del 2001), la Corte d'appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di ricusazione proposto nel corso di un giudizio di appello per risarcimento dei danni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene, a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello.

Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione, si verificherebbe allorché la decisione sull'accoglimento, inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di appartenenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di ruoli. Infatti — argomenta la Corte d'appello — lo svolgere le funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un condizionamento ambientale nell'ipotesi in cui gli stessi componenti dell'organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.

Il remittente considera la diversa disciplina dettata dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonché quella dettata dall'art. 30-*bis* cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i magistrati siano coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale differenza è ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in penale, comune è l'esigenza di garantire la trasparenza e serenità del magistrato che «deve apparire ancor prima che essere» imparziale ed indipendente.

L'irrazionalità dell'attribuzione della competenza a decidere sull'istanza di ricusazione al collegio al quale appartiene il giudice ricusato, allorché sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte d'appello civile, sarebbe confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civile — impugnabilità invece prevista dall'art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione — e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare l'opportunità di applicazione o graduazione della pena.

Il contrasto con gli altri parametri evocati è motivato dalla Corte remittente considerando che il procedimento incidentale di ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un «interesse» nella causa da parte del giudice ricusato, che — qualora sussistente — sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

2.2. — Anche in questo giudizio si è costituito il ricusante, il quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del remittente, e richiamando l'ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte d'appello di Perugia, chiede — come nell'altro giudizio — che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, «nei sensi e nei termini di cui all'ordi-

nanza citata», degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-*bis* cod. proc. civ., «con la precisazione che l'incostituzionalità dell'art. 30-*bis* va dichiarata anche nell'ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d'appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perché le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d'appello civile».

*Considerato in diritto*

1. — Entrambe le Corti d'appello remittenti sollevano questione di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della corte d'appello. Si tratta dell'art. 53 (*giudice competente*), primo comma, seconda parte, ai cui sensi «sulla ricusazione decide ... il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte». La Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri profili di seguito richiamati, il «combinato disposto» degli artt. 53, primo e secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusazione di un magistrato della corte d'appello; la Corte di Roma (che coinvolge nella denuncia, oltre al primo, il secondo comma dell'art. 53) censura la norma che prevede la competenza dello stesso collegio per la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della corte d'appello, «con irragionevole reciprocità per l'ipotesi in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del collegio sull'eventuale ricusazione proposta nei confronti dei colleghi che lo avevano giudicato». I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, non nel dispositivo dell'ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la Corte d'appello di Perugia, gli artt. 3 e 104 della Costituzione e l'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un giudizio equo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale) per la Corte d'appello di Roma.

In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione sulla ricusazione da parte dello stesso collegio cui appartiene il ricusato (sia pure con la sostituzione di quest'ultimo, come avviene in base alla costante interpretazione giurisprudenziale) non garantisca un giudizio imparziale, in quanto la serenità di giudizio potrebbe essere pregiudicata a motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio, con la possibilità — sottolineata in particolare dalla Corte di Roma — che il magistrato ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti, inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice di procedura penale, che all'art. 40, comma 1, demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice del tribunale alla corte d'appello, e quella sulla ricusazione di un magistrato della corte d'appello ad una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato; nonché con la disciplina prevista dall'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano comunque parti magistrati, che secondo le norme ordinarie spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale (cioè di un diverso distretto indicato dalla legge in modo da evitare la «reciprocità»).

A tale questione, per così dire, principale, la Corte d'appello di Perugia ne aggiunge altre tre. Due riguardano ancora la disciplina codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per violazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla motivazione) dell'art. 24 della Costituzione:

a) nella parte in cui prevede che la decisione sia pronunciata con ordinanza non impugnabile (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), nonché:

b) nella parte in cui prevede che l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per ricusazione comporti automaticamente la condanna dell'istante ad una pena pecuniaria, senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla temerarietà del ricorso stesso né alla eventuale graduazione della sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ. — *Ordinanza sulla ricusazione*). Anche la Corte d'appello di Roma fa riferimento a queste due previsioni normative, ma solo a conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.

L'ultima questione, sollevata dalla sola Corte d'appello di Perugia, investe, «per completezza», in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché al diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indi-

pendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione e art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto di Perugia, presso la cui Corte d'appello esistono una sola sezione penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale sono stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio, sia alcuni dei giudici ricusati, sia i componenti del collegio remittente.

Quest'ultima censura è prospettata in termini più ampi dalla parte privata (anche, ma irrualmente, nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Roma, in cui non è sollevata questione sull'art. 30-*bis* cod. proc. civ.): essa afferma che l'illegittimità costituzionale investirebbe la norma anche con riferimento all'ipotesi in cui vi sia nella corte d'appello una sezione diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni di «incompatibilità» derivanti dai rapporti di colleganza e di frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla stessa corte d'appello civile.

2. — Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. — Non è fondata la questione — riferibile all'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile, benché estesa dalla Corte d'appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo — relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato.

Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice — diretta appunto a far valere concretamente quel diritto — sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l'imparzialità del giudizio.

La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purché ragionevolmente idonei, componendo l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui «ragionevole durata» è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario. Ciò che non potrebbe comunque ammettersi è che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. Per questo l'attribuzione — disposta dalla norma impugnata — della competenza a decidere al «collegio», nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della corte d'appello in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione — d'altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza —, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.

Ma una volta garantito questo «minimo», non può ritenersi costituzionalmente necessaria una specifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sé causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti. I motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio, i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.

Né può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell'ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sé sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti di questo, sul presupposto del costituirsi di una sorta di «solidarietà di collegio». Ogni singolo componente di un collegio giudicante concorre infatti alle decisioni di questo in piena indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità precisamente volta ad assicurare il concorso indi-

pendente di più opinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se del caso in base a prestabilite regole di maggioranza. La maggiore o minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per sé questa indipendenza del singolo nell'ambito dell'organo collegiale.

Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro criterio per la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l'eventuale violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio, pure se si escluda l'impugnabilità *ex se* di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice ricusato. Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione è la constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del codice di procedura civile non è tale da ledere le garanzie minime di imparzialità come sopra individuate.

4. — A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione di quanto prospettato dalle Corti remittenti circa la possibilità che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con una sorta di «irragionevole reciprocità». La ricusazione è di per sé istituito volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non fisiologiche, né di quotidiana verifica, che riguardano ogni volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti. Inoltre essa non apre una controversia il cui oggetto sia la contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto del ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma dà luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perché il processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità dei giudicanti, in considerazione delle specifiche ed eccezionali circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricusazione. Non è dunque ipotizzabile alcuno «scambio» tra ricusazioni diverse, afferenti a processi diversi e fondate sulle ragioni singolari e specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. La eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a circostanze di mero fatto, di per sé inidonee a fondare la censura mossa alla disciplina legislativa.

5. — Quanto si è finora osservato conduce a ritenere infondata la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici *a quibus*, dell'affermata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina impugnata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nell'ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia ricusato un giudice della corte d'appello, è rimessa ad un'altra sezione della stessa corte.

Già si è detto come siano costituzionalmente ammissibili diverse scelte, purché rispettose del principio di imparzialità, circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla ricusazione. Il fatto che nell'ambito del processo penale — in cui sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più «sensibili», e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in modo più evidentemente visibile l'imparzialità dei giudicanti — il legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una sezione diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura civile. A diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi (*cf.* sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del 2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo: anche «le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo» (sentenza n. 387 del 1999; e *cf.* pure sentenze n. 326 del 1997 e n. 51 del 1998).

Ancor meno può valere il riferimento, come *tertium comparationis*, alla disciplina che l'art. 30-*bis* del codice di procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano parti magistrati. Infatti, come si è detto, il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in cui siano parti da un lato il ricusante, dall'altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì «udito» (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), al fine di raccogliergli le prospettazioni sulle circostanze, che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte nel procedimento, né quindi è chiamato a tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta.

Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice dello stesso collegio.

6. — La questione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia, circa la legittimità costituzionale della previsione dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il collegio decide sulla ricusazione «con ordinanza non impugnabile», è inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza.

La soluzione del dubbio avanzato non è infatti in alcun modo necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla ricusazione demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui esclude l'impugnazione (*cf.* sentenza n. 336 del 1995; ordinanze n. 13 del 1990 e n. 337 del 1994).

7. — È invece ammissibile la questione, anch'essa proposta dalla Corte d'appello di Perugia, concernente l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, «condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila».

La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la Corte d'appello procedente è chiamata ad emettere una pronuncia che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena pecuniaria, condanna che non potrebbe essere oggetto di una pronuncia autonoma e successiva. Né potrebbe richiedersi che il giudice *a quo*, nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronuncia che è chiamato a rendere, debba anticipare il proprio convincimento circa il merito della ricusazione e la sussistenza delle eventuali condizioni che potrebbero condurre ad escludere l'applicazione della pena pecuniaria, poiché tale convincimento, correttamente, può trovare espressione solo nella pronuncia sulla ricusazione, che d'altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla norma vigente, non applicare la sanzione.

8. — La questione, così ritenuta ammissibile, è fondata.

La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte remittente, una eventuale graduazione dell'importo della pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma massima stabilita, dovendo la pena stessa essere «non superiore» (ma potendo essere, invece, inferiore) a detta somma.

Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare è omettere la condanna.

Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi nemmeno nel caso — che non si può *a priori* escludere — in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso.

Deve dunque valere, qui, la stessa *ratio decidendi* che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 186 del 2000, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, nell'ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile, a carico della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a scoraggiare l'abuso o l'uso temerario o puramente dilatorio del potere, di per sé in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giudiziaria, garantito dall'art. 24 della Costituzione (*cf.* sentenza n. 69 del 1964) — di cui il potere della parte di proporre la ricusazione, a tutela del proprio diritto ad un giudizio imparziale, costituisce esplicitazione —, l'accedere della condanna sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto, in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell'applicazione della sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non versi in tale situazione (*cf.* sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L'eliminazione dell'automatismo comporta l'attribuzione al decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del caso concreto che la rendano ingiustificata.

9. — È inammissibile la questione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia, avente ad oggetto l'art. 30-*bis* (*Foro per le cause in cui sono parti magistrati*) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra «sezione diversa» da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

La norma dell'art. 30-*bis* è evocata dalla Corte remittente anzitutto come *tertium comparationis* (peraltro improprio, come si è detto) per censurare la diversa disciplina dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura

civile, applicabile alla decisione sulla ricusazione: ma è pacifico, per ammissione anche dello stesso rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale sulla ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza. Quest'ultima è affermata dal giudice *a quo* «nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ.», evidentemente nel presupposto implicito — pur non risultante chiaramente dalla configurazione data dal remittente a tale ultima questione — che in luogo delle norme oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie l'art. 30-*bis* medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza di rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.

Tale irrilevanza esime la Corte — a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della questione proposta dalla Corte remittente — dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla parte privata, secondo cui l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. sussisterebbe anche con riferimento all'ipotesi in cui vi sia nella Corte d'appello una sezione civile diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, «condanna» la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che «può condannare» la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;*

b) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);*

c) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);*

d) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);*

e) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 79

*Sentenza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di un'intervista pubblicata su un quotidiano - Giudizio penale per diffamazione col mezzo della stampa a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera d'appartenenza - Conflitto tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Totale coincidenza tra le dichiarazioni contenute nell'intervista e le opinioni espresse dal deputato nella seduta della Conferenza dei capigruppo - Sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari - Spettanza alla Camera dei deputati del potere di affermare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 28 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di S.A., promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ricorso notificato il 21 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato Giuseppe Pisanu, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il 28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali è pendente il procedimento penale.

Il fatto per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano «La Repubblica» sotto il titolo «Camera, concorso avvelenato. Forza Italia accusa: quei quiz ci diffamano». Nell'intervista il deputato Pisanu aveva criticato il tenore di alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l'aveva definita «delatrice prezzolata e di facili costumi».

Il giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, giacché le espressioni addebitate all'on. Pisanu sarebbero estranee alla sfera di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione Rilevato che «l'on. Pisanu ha affermato di manifestare a titolo personale» le opinioni ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude, contrariamente a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che tali espressioni possano essere state pronunciate nel corso della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.

Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, della Costituzione non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio dell'attività di espressione comune a tutti i consociati.

Poiché nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di un'intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione dell'espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell'ambito dell'attività parlamentare.

Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di «dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Giuseppe Pisanu nell'intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» dell'11 settembre 1998» e, per l'effetto, di «annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 2000».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.

3. — La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall'avv. Sergio Panunzio, si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dall'on. Pisanu secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 2000.

La Camera resistente sostiene che il contenuto delle dichiarazioni dell'on. Pisanu è del tutto corrispondente, sotto il profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti dichiarazioni rese nell'esercizio di una specifica e tipica funzione parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l'on. Pisanu, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul «caso» dei quiz che erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a 20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi — relativi alla situazione politica italiana — fossero «formati in modo da tradire un preconcetto politico negativo e un intento denigratorio nei confronti di parlamentari ed esponenti politici di Forza Italia».

Nel corso di tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che tutte le domande che riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in carica tra cui lo stesso Pisanu, «associato a una delatrice prezzolata di facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per caso».

La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso funzionale in relazione a dichiarazioni rese *extra moenia* purché siano espressione non di una semplice attività politica, ma di attività parlamentare.

Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque qualificarsi non come «semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichia-

razione stessa quale espressione di attività parlamentare» il che si ha «normalmente [...] se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime».

Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica» e contenute nell'articolo pubblicato l'11 settembre 1998, corrisponderebbero «al contenuto ed alla forma di uno specifico atto di esercizio di una tipica attività parlamentare» quale è stato appunto l'intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi sarebbe «addirittura puntuale coincidenza testuale».

La resistente conclude pertanto che la tesi dell'Autorità giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Pisanu e le funzioni parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'on. Pisanu nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano «La Repubblica».

Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare e quelle espresse nell'ambito di quest'ultima, dimostrata nel caso di specie dall'identità testuale tra le dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998 dall'on.le Pisanu nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato — a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.

Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano «La Repubblica», relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare, come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: «Quale deputato è indagato in base alle testimonianze del cosiddetto teste Omega? Risposte 1) Cesare Previti; 2) Vittorio Dotti; 3) Beppe Pisanu». Nell'intervista l'on. Pisanu denunciava di «trovarsi di fronte ad un testo politicamente orientato» e, sul terreno personale, di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato «a quello di una delatrice prezzolata e di facili costumi».

Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell'intervista l'on. Pisanu aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, alla seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta (allegato all'atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta che l'on. Pisanu aveva denunciato che tutti i quesiti che riguardavano Forza Italia e, in genere, le opposizioni, erano «formulati in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori» e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate in termini positivi e comunque non facevano riferimento a parlamentari in carica. In particolare, l'on. Pisanu aveva ritenuto una offesa intollerabile che il suo nome fosse stato associato «ad una delatrice prezzolata di facili costumi, mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per caso» e aveva chiesto una pubblica riparazione, l'annullamento e la sostituzione di tutti i quiz.

2. — Il ricorso non è fondato.

3. — Questa Corte è chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante all'altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare in una intervista giornalistica, cioè fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari è necessario che vi sia quantomeno «una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (sentenza n. 321 del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e 76 del 2001, nn. 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000).

Ciò premesso, non vi è dubbio che tra le dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata al quotidiano «La Repubblica» e le opinioni espresse nell'intervento dell'on. Pisanu alla Conferenza dei capigruppo vi è non solo sostanziale corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi è corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari dell'opposizione, su cui è impostato l'intervento dell'on. Pisanu alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni contenute nell'intervista circa il carattere «politicamente orientato» del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.

È dunque ravvisabile piena «identificabilità» anzi totale coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il contenuto di un atto parlamentare tipico, quale è appunto l'intervento dell'on. Pisanu nella seduta della Conferenza dei capigruppo; il che è quanto basta per ritenere sussistente il nesso con le funzioni parlamentari.

3. — La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione comporta che il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 80

Ordinanza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Piemonte - Sanità pubblica - Medici veterinari dipendenti - Esercizio della attività libero-professionale - Asserita sostanziale soppressione del diritto - Lamentato contrasto con i principi della legislazione statale, violazione del principio di ragionevolezza, del diritto al lavoro e del diritto all'esercizio della professione nell'intero territorio nazionale - Sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge Regione Piemonte, 3 gennaio 1997, n. 4, artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 117 e 120.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale (SSN), promossi con due ordinanze emesse il 10 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, rispettivamente iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di L. B. ed altri, di G. Z. e della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto l'annullamento della nota con cui l'Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa dipendenti informazioni sulla loro attività libero-professionale, nonché dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del Piemonte n. 8 di Chieri ha intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura del suo ambulatorio privato, con due ordinanze del 10 maggio 2000, depositate il successivo 26 maggio 2000, di contenuto in larga misura coincidente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: nel primo giudizio, degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale (SSN)) e, nel secondo giudizio, dell'art. 2 della stessa legge, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, secondo i rimettenti, le norme impugnate disciplinano la libera professione dei medici veterinari del Servizio sanitario nazionale (SSN) con modalità tali da impedirne sostanzialmente l'esercizio, in violazione del principio di ragionevolezza, del diritto costituzionale al lavoro, dei principi della legislazione statale che regolano la materia e del diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in ogni parte del territorio nazionale;

che, a loro avviso, l'art. 2 della legge, stabilendo il divieto di svolgere, nel territorio dell'azienda sanitaria di appartenenza, la libera professione relativamente agli «animali d'affezione», violerebbe gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto realizza «un grave affievolimento delle facoltà professionali del veterinario senza raccor-

darsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica», sovrapponendo il criterio territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto, il quale richiederebbe di «procedere alla individuazione in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale»;

che l'art. 3 della legge regionale, prevedendo il divieto di svolgere attività libero-professionale in riferimento agli «animali da reddito», salvo il caso di «carezza di veterinari libero-professionisti», determinerebbe una sostanziale soppressione della facoltà di esercitare la libera professione, in mancanza di un «ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico», ed identico risultato sarebbe realizzato anche dal successivo art. 4, il quale estende la disciplina degli artt. 2 e 3 all'attività veterinaria avente ad oggetto il «cavallo sportivo»;

che, secondo i rimettenti, l'art. 1, comma 2, della legge regionale in oggetto sarebbe viziato a causa della sua connessione con la disciplina stabilita dai precedenti artt. 2 e 3;

che le norme impugnate, ad avviso del T.a.r., si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, benché riconoscano il diritto a svolgere attività libero-professionale, recano una disciplina che sostanzialmente lo vanifica, stabilendo altresì l'art. 2 della legge regionale un limite territoriale al suo esercizio che recherebbe *vulnus* all'art. 120 della Costituzione;

che, infine, secondo i giudici *a quibus* tutte le norme censurate violerebbero l'art. 117 della Costituzione, poiché si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali stabiliti nella materia dalla legislazione statale, la quale prevederebbe il diritto dei medici veterinari a svolgere attività libero-professionale, che risulterebbe invece compromessa dalla legge regionale, senza che le limitazioni siano giustificate da «alcun ragionevole raccordo con le esigenze della struttura pubblica»;

che in entrambi i giudizi si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i processi principali, chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, a suo avviso, le disposizioni impugnate mirano a garantire la funzionalità del servizio e non violerebbero i principi stabiliti dalla legislazione dello Stato che, per ragioni di interesse pubblico, ha limitato la facoltà dei dirigenti sanitari del SSN di esercitare attività libero-professionale;

che, secondo la Regione Piemonte, i limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale stabiliti dalle norme censurate sarebbero ragionevolmente ispirati dall'intento di tutelare interessi di rango costituzionale e di garantire la funzionalità del servizio pubblico sanitario;

che nei predetti giudizi si sono costituiti i ricorrenti nei processi principali, i quali, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, hanno chiesto l'accoglimento delle questioni, sostenendo che la legge regionale non sarebbe giustificata da «ragioni direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un efficiente servizio sanitario pubblico»;

che, a loro avviso, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con i «principi fondamentali in materia, quali si desumono dalla legislazione statale» e violerebbero l'art. 117 della Costituzione anche nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto «non sembra sostanzialmente mutata la disciplina dei limiti della potestà legislativa» regionale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di legge in riferimento agli stessi parametri costituzionali e, quindi, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le norme regionali impugnate sono state censurate dal T.a.r. per il Piemonte in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, successivamente ad entrambe le ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che tra l'altro, agli artt. 3 e 6, ha sostituito il testo degli artt. 117 e 120 della Costituzione;

che la sopravvenuta modificazione di due delle norme invocate come parametro di giudizio, impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché essi riesaminino, sotto ogni profilo, i termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo (ordinanze n. 9 del 2002, n. 416 del 2001, n. 397 del 2001).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0246

n. 81

*Ordinanza 1° - 21 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Disciplina di attuazione della riforma costituzionale sul c.d. giusto processo - Facoltà di non rispondere e impossibilità di acquisire ed utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese - Lamentata disparità di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, lesione del diritto di difesa, del principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, dell'obbligatorietà dell'azione penale, di legalità, della soggezione del giudice alla legge - Sopravvenienza di modifiche normative che investono la disciplina censurata - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 1; cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma 4, del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di M. D.M., iscritta al n. 338 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 2001, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 210, comma 4, cod. proc. pen. «nella parte in cui, da un lato, continua a prevedere la facoltà di non rispondere in capo a chi viene esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., quantomeno sui fatti relativi alla responsabilità altrui, e, dall'altro, impedisce, all'esito dell'esercizio di tale facoltà, l'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso»;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che, nel corso di un procedimento instaurato per il reato di estorsione aggravata, una delle parti offese, «esaminata ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.», si era avvalsa della facoltà di non rispondere;

che sottolineato come la norma di cui all'art. 513 cod. proc. pen. «debba ritenersi abrogata», in forza dell'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, che ha disposto l'immediata applicabilità, a tutti i processi in corso, dell'art. 111 della Costituzione — il giudice *a quo* assume che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. determini, sotto il profilo considerato, una irragionevole disparità di trattamento tra imputati in procedimenti diversi, per il caso in cui la prova a carico dell'imputato sia costituita dalle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in procedimento connesso il quale accetti di sottoporsi ad esame, rispetto all'ipotesi analoga in cui detto imputato o coimputato si rifiuti di rispondere;

che, in forza della medesima considerazione, risulterebbero violati anche gli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, posto che dalla suddetta insindacabile scelta verrebbero a dipendere il diritto dell'imputato a sottoporre al contraddittorio dibattimentale la fonte delle accuse mosse nei suoi confronti e lo stesso principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti;

che le norme denunciate, in quanto «producono l'effetto di paralizzare *ex post* l'iniziativa penale», si porrebbero altresì in contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e con quello di legalità, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., che «assegna al processo la funzione di accertare la verità», attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera del giudice;

che, infine, sarebbe leso il principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, in quanto la conoscibilità, e la conseguente utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal coimputato di reato connesso o collegato, verrebbero a dipendere esclusivamente dalla possibilità di sottrarsi all'esame dibattimentale, riconosciuta a tali soggetti;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1<sup>o</sup> marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., per la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0247

N. 82

*Ordinanza 1° - 21 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Dichiarazioni rese da imputato di reato connesso concernenti la responsabilità altrui - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lamentato contrasto con il principio dell'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti - Sopravvenienza di modifiche normative che investono le norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 513 e 210, comma 4.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di C. D. ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 210, comma 4, cod. proc. pen. «limitatamente alla facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità altrui»;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che due imputati di reato connesso, dei quali era stato richiesto l'esame dibattimentale nel giudizio *a quo* si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti dichiarazioni a carico di altri coimputati, rese nel corso delle indagini preliminari;

che, a parere del giudice *a quo*, le norme denunciate, consentendo, mediante il meccanismo delle contestazioni, l'acquisizione e la successiva utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da parte degli imputati di reato connesso, che si siano avvalsi successivamente della facoltà di non rispondere, si porrebbero in contrasto con il principio dell'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111 della Costituzione, in quanto sarebbe riconosciuto all'imputato di reato connesso «l'esercizio incondizionato» di «un vero e proprio «diritto al silenzio»», anche con riferimento alle dichiarazioni relative esclusivamente alla responsabilità di terzi;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina sia della formazione della prova in dibattimento, che del diritto al silenzio, incidendo direttamente, tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 83

Ordinanza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello su richiesta del pubblico ministero - Possibilità per l'imputato di richiedere il rito abbreviato - Assunta preclusione per l'altra parte all'esercizio del proprio potere - Lamentata alterazione dell'equilibrio processuale tra le parti - Disciplina già reputata non irragionevole e in linea con il principio della parità tra le parti - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b).
- Costituzione, art. 111, secondo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di G. D., iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce solleva, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, nella parte in cui, verificandosi le condizioni previste dalla stessa norma, consente all'imputato di chiedere, ai fini previsti dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudizio sia immediatamente definito, anche quando la rinnovazione del dibattimento in appello sia stata disposta su richiesta del pubblico ministero;

che a tal riguardo la Corte rimettente rileva come, essendo stata nella specie disposta la rinnovazione del dibattimento su richiesta del procuratore generale, l'accoglimento della domanda di rito abbreviato formulata dall'imputato impedirebbe l'assunzione della prova richiesta dalla controparte: sicché — deduce il giudice *a quo* — un istituto premiale, che però implica la rinuncia per l'imputato ad avvalersi delle facoltà processuali che gli spettano in dibattimento, finisce per risolversi in un «vantaggio», in quanto da esso deriva per l'altra parte la preclusione all'esercizio di un proprio potere. Conseguenza, questa, che la Corte rimettente reputa «aberrante», e tale da alterare «profondamente l'equilibrio processuale fra le parti e la posizione di parità prevista dall'art. 111, comma 2, della Costituzione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 115 del 2001, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha reputato non irragionevole ed in linea con il principio della parità tra le parti sancito dall'art. 111,

secondo comma, Cost., l'omessa previsione — quanto al giudizio abbreviato — di un potere di iniziativa probatoria del pubblico ministero, analogo a quello attribuito all'imputato che abbia presentato richiesta di rito abbreviato;

che tali conclusioni valgono evidentemente ad escludere, *a fortiori*, qualsiasi dubbio di costituzionalità di una previsione che, come quella ora censurata, si limita a consentire in via transitoria la celebrazione del giudizio alternativo in grado di appello — ove sia stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 del codice di rito — precludendo, in capo ad entrambe le parti processuali, esclusivamente la nuova attività probatoria, per di più non come dato normativo, ma come conseguenza «pratica» che deriva dalla natura stessa del rito;

che, d'altra parte, sempre sul versante del giudizio abbreviato, questa Corte ha anche avuto modo di ribadire che il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza — senz'altro non superati nella ipotesi di specie — sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia. Esigenze, dunque, fra le quali ben può essere annoverata anche quella di pervenire ad «una rapida e completa definizione dei processi» (v. ordinanza n. 421 del 2001);

che, a proposito della specifica disposizione oggetto di impugnativa, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare la *ratio* che sta al fondo della particolare ampiezza con la quale è stata prevista una sorta di «restituzione nel termine» per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo (v. ordinanza n. 99 del 2001): sicché, risultando conforme a Costituzione la iscrivibilità, in via transitoria, del rito alternativo anche nel giudizio di appello, restano per ciò solo dissolti i dubbi di legittimità relativi agli «effetti» (mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale) che dalla celebrazione di quel rito conseguono;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 84

Ordinanza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 6 marzo 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione, art. 26, terzo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:*

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Guido Lo Porto nei confronti del dott. Domenico Gozzo, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con ricorso depositato il 18 maggio 2001 ed iscritto al n. 192 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 2 maggio 2001 e depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, investito di un giudizio nei confronti del deputato Guido Lo Porto — imputato del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere offeso, mediante un comunicato poi diffuso da un'agenzia giornalistica, la reputazione del dott. Domenico Gozzo, Sostituto presso la Procura della Repubblica di Palermo — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 6 marzo 2001 (documento IV-*quater* n. 180), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il giudice ricorrente dopo aver premesso che l'anzidetta deliberazione della Camera dei deputati «inibisce l'esercizio della giurisdizione»; e dopo aver evidenziato la propria legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene reputa illegittima la deliberazione in questione, chiedendone conseguentemente l'annullamento: ciò in quanto la ritenuta insindacabilità riguarderebbe, in realtà, dichiarazioni prive del necessario nesso con la funzione parlamentare e la relativa attività tipica, difettando, tra l'altro, uno specifico atto parlamentare cui esse sarebbero riferibili; con conseguente menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che in questa fase, la Corte è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;*

*b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 85

Ordinanza 1<sup>o</sup> - 21 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giuoco e scommesse - Accettazione e raccolta di scommesse nel territorio dello Stato da parte di impresa estera comunitaria autorizzata nel paese di appartenenza - Condotta penalmente sanzionata - Assunta discriminazione tra operatori stranieri e nazionali in contrasto con il principio comunitario di libertà di stabilimento di impresa e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri - Contemporanea proposizione di questione pregiudiziale interpretativa avanti alla Corte di giustizia - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Costituzione, artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI; Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), come novellato dall'articolo 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 30 marzo 2001 dal tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di alcuni degli indagati nel giudizio *a quo*, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Roberto Jacchia e Beniamino Caravita di Toritto per le parti private e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

che il tribunale ha contestualmente sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 del trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209), «questione pregiudiziale comunitaria» per verificare se gli artt. 43-55 del trattato CE, che sanciscono i principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri, possano essere interpretati nel senso di ritenere ad essi conforme la disciplina contenuta nel medesimo art. 4 della legge n. 401 del 1989;

che l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 viene in rilievo sotto entrambi i profili in quanto sanziona penalmente anche la condotta di chi favorisce nel territorio dello Stato l'accettazione e la raccolta di scommesse da parte di una impresa comunitaria debitamente autorizzata nel paese di appartenenza;

che, in ordine alla rilevanza, il collegio premette di essere investito della richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione locale e personale e del conseguente sequestro *ex art.* 252 del codice di procedura penale, nonché avverso il decreto di sequestro preventivo *ex art.* 321 dello stesso codice, emessi rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati per il reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 401 del 1989 per aver posto in essere una «organizzazione, diffusa e capillare, di agenzie italiane collegate via Internet con il bookmaker inglese Stanley international betting di Liverpool, con compiti di raccolta nel territorio dello Stato di scommesse ad esso riservate per legge», in violazione del regime di monopolio riservato al Comitato olimpico nazionale italiano;

che, secondo il giudice *a quo*, poiché dagli atti risulta che gli indagati «non solo hanno coadiuvato il bookmaker nell'attività di raccolta delle scommesse, ma hanno anche espletato un'attività economica e un servizio in favore dell'impresa straniera», sarebbero integrate anche le fattispecie previste nei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 4, introdotti dalla legge n. 388 del 2000;

che nel merito il rimettente rileva che l'istanza di riesame «solleva — insieme a profili di diritto interno — pregiudiziali questioni di compatibilità di norme nazionali con disposizioni sovraordinate di diritto comunitario, la cui risoluzione potrebbe definire il presente giudizio»;

che nell'illustrare in via preliminare i termini della «questione pregiudiziale comunitaria» il tribunale, pur consapevole della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, afferma di ritenere necessario un nuovo intervento della Corte, a causa della diversità delle fattispecie oggetto di giudizio nel procedimento *a quo* (rispetto a quelle a suo tempo esaminate) e delle recenti modifiche legislative recate dalla legge n. 388 del 2000;

che in particolare, a giudizio del tribunale, il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, in quanto «non esclude la punibilità nell'ipotesi in cui l'agente abbia la qualità di impresa estera comunitaria (abilitata dalle competenti autorità del paese di appartenenza)», determina una «inaccettabile discriminazione» degli operatori stranieri «rispetto agli operatori nazionali (muniti delle prescritte concessioni o autorizzazioni abilitanti) impegnati in identiche attività di raccolta ed accettazione di proposte di scommesse sportive per conto del CONI», in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri sanciti dagli artt. 43-55 del trattato CE;

che tale discriminazione non risulterebbe giustificata dal soddisfacimento di alcuna delle esigenze, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 21 ottobre 1999, causa c-67/98, Zenatti, e sentenza del 24 marzo 1994, causa c-275/92, Schindler) e la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. III, n. 1680 del 2000), possono invece legittimare l'adozione di una disciplina restrittiva in danno di soggetti diversi dai cittadini di uno Stato membro;

che infatti, secondo il giudice *a quo*, nell'ipotesi di impresa estera comunitaria le esigenze di ordine pubblico ben potrebbero ritenersi salvaguardate attraverso i controlli cui l'impresa straniera è assoggettata nel Paese di appartenenza, né potrebbe ritenersi sussistente il rischio di un'ulteriore «incitazione alla spesa», «anche per la marginalità del fenomeno delle scommesse con operatori esteri rispetto al mercato nazionale dei giochi»;

che, ancora, il divieto posto dall'art. 4 non sarebbe giustificato dall'esigenza di finanziamento delle attività di pertinenza del CONI, in quanto l'area delle condotte penalmente rilevanti si estende ora, per effetto dell'aggiunta dei commi 4-*bis* e 4-*ter* al menzionato art. 4, anche ad «attività di raccolta su eventi sportivi internazionali o eventi mondani o di altro genere, sulle quali lo Stato non ha alcun interesse fiscale»;

che quanto alla questione di legittimità costituzionale il rimettente dubita della conformità dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, come novellato dalla legge n. 388 del 2000, con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la irragionevole limitazione imposta alla libertà di impresa con riferimento all'attività di intermediazione delle scommesse su eventi sportivi o su eventi mondani, per i quali non sussiste alcun interesse di natura fiscale dello Stato; con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione per il diverso trattamento riservato agli operatori stranieri all'interno dello Stato italiano in violazione di norme e trattati internazionali, nonché con l'art. 11 della Costituzione in riferimento agli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione al trattato CE (in particolare a quello di accettare limitazioni alla propria sovranità nazionale nel settore economico e di assicurare condizioni di parità con gli altri Stati);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata;

che secondo l'Avvocatura l'inammissibilità deriverebbe, oltre che dal difetto di rilevanza o, quantomeno, dall'insufficiente motivazione sulla rilevanza, anche dal fatto che la questione pone in realtà un problema di compatibilità delle norme interne con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi stabiliti dal trattato CE, con la conseguenza che la competenza a deciderla spetterebbe alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 del trattato CE;

che nel merito la questione sarebbe, a giudizio della difesa erariale, comunque infondata, in quanto la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ha esclusivamente un contenuto negativo, vietando agli Stati membri di porre limitazioni ingiustificate all'operatività nel proprio ordinamento delle imprese appartenenti agli altri Stati membri, ma non comporta necessariamente l'obbligo del «mutuo riconoscimento» tra gli Stati delle autorizzazioni ad operare concesse da ciascuno ai soggetti appartenenti al proprio ordinamento, obbligo che può derivare soltanto da specifiche fonti comunitarie subordinate ai trattati (direttive o regolamenti) che disciplinano organicamente lo svolgimento in ambito comunitario di una certa attività economica;

che del resto la stessa Corte di giustizia nella sentenza del 21 ottobre 1999-Zenatti, anche in ragione della pericolosità sociale del giuoco e della necessità che esso sia assoggettato ad uno stretto regime di controllo pubblico, ha riconosciuto la compatibilità dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 e delle altre norme che riservano allo Stato il diritto di esercitare le scommesse su eventi sportivi con il principio di libera prestazione dei servizi;

che, infine, infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 41 Cost., atteso che il terzo comma di tale disposizione prevede che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e non c'è dubbio che il giuoco sotto forma di scommesse su eventi vari per la sua pericolosità sociale debba essere assoggettato a controlli da parte dello Stato;

che si sono costituiti in giudizio alcuni degli indagati nel procedimento *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata ammissibile e fondata;

che nell'atto di costituzione, premessa una breve ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, le parti rilevano come la disciplina censurata — per il tramite della incriminazione penale delle attività volte a «favorire» le scommesse — impedisce ai privati lo svolgimento di attività telematiche per le quali, peraltro, hanno già ottenuto le prescritte autorizzazioni delle autorità competenti;

che, inoltre, tale disciplina, spingendosi fino a impedire l'invio di dati telematici all'estero per conto di società che svolgono attività di raccolta di scommesse in altro Stato, è espressione di una politica legislativa volta ad escludere con ogni mezzo l'accesso al mercato nazionale delle scommesse da parte di operatori diversi da quelli già presenti;

che pertanto sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione poiché, quand'anche si riconoscesse che la disciplina è volta a soddisfare finalità di raccolta erariale, queste non rientrano fra quelle che, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 della Costituzione (utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana), possono consentire limitazioni alla libertà di iniziativa economica;

che del resto la tutela dell'ordine pubblico — rileva ancora la difesa degli indagati — tradizionalmente indicata a giustificazione delle particolari restrizioni imposte nel settore del giuoco e delle scommesse ben potrebbe essere attuata attraverso forme di controllo che non impediscano la progressiva e naturale apertura del mercato, per esempio, ad operatori stranieri soggetti alle autorizzazioni (e quindi ai controlli) degli Stati di appartenenza;

che sotto questo profilo sarebbe quindi evidente anche la violazione dell'art. 11 Cost., che secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale «offre copertura costituzionale al trattato di Roma e più in generale al diritto comunitario» (sentenza n. 85 del 1999), in quanto la disciplina censurata si pone in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libertà dei servizi transfrontalieri sanciti dal trattato CE che riconoscono a tutti gli appartenenti alla Comunità europea il diritto di fissare la sede (principale o secondaria) delle proprie attività economiche in qualsiasi Stato dell'Unione, senza dover subire discriminazioni per ragioni di nazionalità e di fornire, nell'ambito dell'area geografica comunitaria, i propri servizi, senza incontrare barriere nell'accesso nei mercati degli altri Stati;

che ancora, ad avviso delle parti, le misure restrittive di cui all'art. 4 censurato appaiono lesive del principio di non discriminazione (art. 10 Cost.), perché vietano l'accesso al mercato interno degli operatori comunitari, impedendo loro di ricevere persino dati telematici rilevati in Italia, così discriminandoli rispetto agli operatori interni;

che nell'atto di costituzione si prospettano ulteriori profili di illegittimità costituzionale della disciplina censurata, non dedotti dal giudice *a quo*, con riferimento in primo luogo ai principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena, di determinatezza e tassatività della fattispecie, nonché al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e al diritto di difesa;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria nella quale vengono svolte considerazioni ulteriori rispetto a quelle sviluppate nell'atto di intervento;

che, in particolare, nella memoria viene contestata l'affermazione, contenuta nell'atto di costituzione delle parti private, secondo cui l'attività di raccolta e di trasmissione delle scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri costituiva prima della legge n. 388 del 2000 attività lecita e si precisa che nessuna discriminazione sarebbe ravvisabile in danno degli operatori stranieri poiché tali soggetti possono, al pari degli operatori nazionali, richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di organizzazione di scommesse non riservate allo Stato in totale aderenza a quanto previsto dagli artt. 43-55 del trattato CE;

che anche le parti private hanno depositato una memoria, con allegata una copiosa documentazione, nella quale, riportandosi integralmente agli argomenti esposti nell'atto di costituzione, si soffermano su alcuni aspetti posti in evidenza dall'Avvocatura di Stato nell'atto di intervento;

che, in particolare, circa l'eccepita inammissibilità derivante dall'aver il rimettente proposto questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia, precisano che, indipendentemente da tale giudizio, la Corte costituzionale ben potrebbe «verificare la conformità della normativa nazionale al diritto comunitario» in forza dell'art. 11 Cost., anche alla luce della recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e della nuova formulazione dell'art. 117, primo comma, che, nel prevedere che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», darebbe «nuovo fondamento alla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie».

Considerato che il rimettente solleva, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto non esclude la punibilità nei confronti di chi favorisce nel territorio dello Stato l'accettazione e la raccolta di scommesse da parte di una impresa comunitaria debitamente autorizzata nel paese di appartenenza, sul presupposto che la norma censurata sia in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libertà dei servizi transfrontalieri sanciti dagli artt. 43-55 del trattato CE (come modificato dal trattato di Amsterdam);

che il rimettente contestualmente sottopone alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 234 del trattato CE, «questione pregiudiziale comunitaria» proprio per verificare la compatibilità dello stesso art. 4 della legge n. 401 del 1989 con gli artt. 43-55 del trattato CE;

che il rimettente, pur essendo a conoscenza di precedenti decisioni in materia, ritiene necessario un nuovo intervento della Corte di giustizia, a causa sia della diversità delle fattispecie oggetto del giudizio *a quo* rispetto a quelle in precedenza esaminate dalla predetta Corte, sia delle recenti modifiche legislative introdotte dalla legge n. 388 del 2000;

che, in particolare, il rimettente rileva che la decisione che è chiamato ad assumere in qualità di giudice del riesame coinvolge, insieme a profili di diritto interno, questioni pregiudiziali di compatibilità della disciplina censurata con disposizioni di diritto comunitario, «la cui soluzione potrebbe definire il presente giudizio»;

che da questa impostazione emerge la manifesta contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione, in quanto il giudice solleva contemporaneamente «questione pregiudiziale» interpretativa dei principi del trattato CE avanti alla Corte di giustizia, al fine di accertare se la norma censurata sia compatibile con l'ordinamento comunitario e, quindi, applicabile nell'ordinamento italiano, e questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, così presupponendo che la norma, di cui egli stesso ha sollecitato l'interpretazione della Corte di giustizia, sia applicabile;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

02C0251

N. 86

*Ordinanza 1° - 21 marzo 2002*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Difesa (diritto di) - Convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria - Nomina di difensore di ufficio - Mancata attuazione della apposita disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati - Prospettata introduzione del potere di nomina in capo al pubblico ministero procedente alla convalida - Questione sollevata dal Sostituto Procuratore della Repubblica - Difetto di legittimazione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 6 marzo 2001, n. 60, artt. 1, 2, 3 e 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI; Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 10 aprile 2001, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio);

che il rimettente premette in fatto:

di essere investito della decisione concernente la convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria nei confronti di un indagato e di dover pertanto provvedere alla nomina di un difensore di ufficio, anche ai fini del deposito del verbale dell'atto eseguito e della notifica dell'informazione di garanzia all'indagato, che, successivamente alla promulgazione della legge n. 60 del 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001, in data 4 aprile 2001 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze aveva fatto pervenire agli uffici giudiziari una delibera con la quale, dopo aver affermato di non aver ancora potuto realizzare l'ufficio centralizzato destinato alla individuazione dei difensori d'ufficio, disponeva che, in via transitoria, mantenessero efficacia gli elenchi dei difensori di ufficio redatti ai sensi del previgente art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

che il rimettente rileva di non poter procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, in quanto la nuova normativa gli impone di attivare la procedura prevista dagli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 60 del 2001, contattando l'apposito ufficio istituito presso l'Ordine forense onde conoscere il nominativo del difensore d'ufficio da nominare, ma di fatto tale adempimento gli risulta precluso non avendo il Consiglio dell'Ordine dato concreta attuazione alla legge;

che, d'altro canto, non gli sarebbe possibile, come suggerito dallo stesso Consiglio dell'Ordine, individuare in via transitoria il difensore d'ufficio tramite gli elenchi redatti ai sensi dell'art. 29 disp. att. cod. proc. pen. nel testo precedente alla modifica, «non risultando tale previsione espressamente prevista dalla legge ed anzi risultando implicitamente del tutto incompatibile con essa e con la *ratio* che ha ispirato la nuova regolamentazione»;

che ad avviso del rimettente la nuova disposizione mira infatti a rafforzare il diritto di difesa, «togliendo la possibilità al pubblico ministero — in quanto controparte — di essere lui a scegliere da chi debba essere assistito l'indagato»;

che, pertanto, alla luce della nuova disciplina la nomina di un difensore di ufficio al posto di un altro non darebbe luogo a una mera irregolarità, ma alla più grave sanzione della nullità *ex art.* 178, lettera c), cod. proc. pen.;

che, per quanto riguarda la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, il rimettente afferma di conoscere la contraria giurisprudenza della Corte, secondo cui il pubblico ministero non è titolare di un potere decisorio, e non può quindi sostituirsi all'autorità giurisdizionale competente, ma ritiene che nel caso in esame il pubblico ministero agisca non come parte in senso stretto, bensì come «organo di controllo e garanzia del rispetto della legge nella potenziale controversia tra P.G. procedente d'iniziativa e cittadino che ha subito il sequestro», e sia titolare di «un potere decisorio che si deve estrinsecare nel provvedere o non provvedere alla convalida del sequestro»;

che ad avviso del rimettente la nuova normativa si porrebbe in contrasto:

con l'art. 3 Cost., per la evidente disparità di trattamento tra il pubblico ministero e il difensore dell'indagato, che ben potrebbe «far valere una nullità a favore del suo assistito, nullità che [...] trova la sua origine non in un vizio dell'attività del pubblico ministero ed a questi imputabile, ma nell'attività di un organo esponenziale e rappresentativo dello stesso difensore» con gli artt. 97 e 112 Cost., perché sarebbe pregiudicata la stessa possibilità del pubblico ministero di esercitare l'azione penale «in modo valido ed esente da qualsivoglia nullità»;

con l'art. 101 Cost., in quanto tale «garanzia» è estensibile anche al pubblico ministero, che sarebbe soggetto non solo alla legge, ma anche a decisioni di organi diversi;

con l'art. 111 Cost., per la violazione del principio della parità delle parti, che deriverebbe dalla mancata attuazione da parte dell'Ordine degli Avvocati del sistema delineato dalla legge n. 60 del 2001;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, la questione sia dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione da parte dell'organo che ha sollevato la questione: il pubblico ministero non sarebbe dotato di «potere decisorio» né in relazione alla convalida del sequestro, trattandosi di provvedimento ricorribile in sede di riesame, né in relazione al provvedimento di designazione del difensore d'ufficio, adempimento invero doveroso al fine di garantire il diritto di difesa, ma di competenza della stessa polizia giudiziaria nella fase antecedente alla assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero.

Considerato che il rimettente — Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze — nell'atto di procedere, a norma dell'art. 355 cod. proc. pen., alla convalida di un sequestro probatorio disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ex art. 354, comma 2, dello stesso codice, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di nominare un difensore d'ufficio all'indagato nei cui confronti è stato eseguito il sequestro, stante la mancata attuazione della nuova disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

che il rimettente rivendica la propria legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità, in quanto nel caso di specie, essendo chiamato ad agire non come parte, ma come «organo di controllo e di garanzia» nella «potenziale controversia» tra la polizia giudiziaria e il destinatario del sequestro, sarebbe titolare di «un potere decisorio» che si estrinsecerebbe nel disporre la convalida del sequestro, ovvero la restituzione delle cose sequestrate;

che preliminarmente si deve accertare se il rimettente sia legittimato a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato dall'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» ad opera di soggetti «posti in posizione *super partes*» (sentenze n. 376 del 2001 e n. 387 del 1996);

che quindi, ove il rimettente non rivesta la qualità soggettiva di giudice, la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità dipende dall'esercizio di un'attività di tipo giurisdizionale o comunque assistita, in quanto destinata all'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, dalle garanzie del contraddittorio e della imparzialità, tipiche della giurisdizione (sentenza n. 387 del 1996);

che, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del rimettente, nel caso di specie non è dato ravvisare, con riferimento all'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del pubblico ministero, alcuna delle caratteristiche della funzione giudicante, posto che tale provvedimento, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e da questa stessa Corte (v. sentenza n. 151 del 1993), si atteggia quale ratifica dell'esercizio provvisorio da parte della polizia giudiziaria di un potere che, essendo proprio del pubblico ministero, ha la medesima funzione del decreto di sequestro da lui disposto direttamente; tanto è vero che il decreto che dispone il sequestro e la convalida sono soggetti al medesimo controllo del tribunale del riesame;

che peraltro l'applicazione delle norme di cui il rimettente eccepisce l'illegittimità costituzionale, relative alle modalità di individuazione e di nomina del difensore d'ufficio, non comporta all'evidenza poteri in capo al pubblico ministero assimilabili a quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero a sollevarla.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° marzo 2002.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri,  
depositato in cancelleria il 22 febbraio 2002*

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Possibilità che la Regione si avvalga del corpo nazionale dei vigili del fuoco anche fuori dei casi previsti dalla normativa statale - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 2.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Mancata previsione che le funzioni regionali di previsione e prevenzione dei rischi siano esplicitate sulla base degli indirizzi nazionali - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 1, lett. a).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 1.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza - Possibilità per la Regione di formulare indirizzi anche fuori dell'ipotesi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 225/1992 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 4, comma 2, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, lett. a), n. 3.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Mancata previsione che i piani regionali di previsione e prevenzione siano predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Attribuzione al Presidente della Giunta regionale di poteri derogatori per gli interventi di emergenza - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 7, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Imposizione a tutte le Amministrazioni pubbliche dell'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 9, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**Protezione civile - Norme della Regione Marche disciplinanti il sistema regionale di protezione civile - Assegnazione alle Province del compito di attuare interventi urgenti anche fuori dell'ipotesi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 225/1992 - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente.**

- Legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 12, comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12 Roma, nei confronti della Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001 n. 32, sistema regionale di protezione civile negli artt. 3, 3, 4.1. a, 4.2. d, 5.1, 7.1, 9.5, 12.1. e, (B.V.R. Marche n. 146 del 20 dicembre 2001).

La disciplina della protezione civile rientra nella sfera della legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost., con conseguenti limiti della potestà legislativa regionale, vincolata al rispetto dei principi fondamentali posti della legislazione statale.

La legge regionale che si impugna ha, invece, superato questi limiti incorrendo così in illegittimità costituzionale. Infatti, con la legge in esame, la Regione Marche ha disciplinato il sistema regionale di protezione civile, organizzando sia l'attività di previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia per l'attività di soccorso e il superamento delle emergenze senza peraltro rispettare gli indirizzi nazionali ed i principi fondamentali posti della legislazione statale.

In particolare si pongono in evidenza i seguenti eccessi dalla competenza.

1.— Nell'articolo 3, comma 3 il riferimento generico a tutte le attività di protezione civile che costituiscono il sistema regionale di protezione civile, definite dall'articolo 1 della stessa legge regionale, determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito nell'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, laddove consente alle regioni di avvalersi del corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilità è prevista soltanto per gli interventi urgenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria).

2.— Nell'art. 4, comma 1, lett. a) si dispone che la regione possa esplicare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio senza l'indicazione che detta funzione debba essere svolta «sulla base degli indirizzi nazionali», così come previsto dall'art. 108, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

3.— Nell'art. 4, comma 2 lett. d), non essendo stato delimitato l'ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza si rileva un contrasto con l'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, che invece stabilisce la possibilità per la regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 225/1992.

4.— Nell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, manca la essenziale precisazione che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali, così come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

5.— Nell'art. 7, comma 1, il potere conferito al Presidente della giunta regionale, di individuare le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinate dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi eccede la competenza regionale in quanto i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al presidente della giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M., ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992;

6.— La norma di cui all'articolo 9, comma 3, eccede i limiti di competenza demandati alla regione. in quanto impone in capo a tutte le amministrazioni pubbliche (quindi anche a quelle statali) l'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile, senza specificarne la tipologia e senza alcun riferimento al rispetto alla normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

7. — I compiti affidati alle province dall'articolo 12, comma 1, lettera e) relativamente all'attuazione degli interventi urgenti, nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi dovrebbero essere riferiti soltanto agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992. Nella norma manca peraltro, tale specifica limitazione.

*P. Q. M.*

*Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Regione Marche come in epigrafe.*

*Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2002.*

Roma, addì 14 febbraio 2002

*Il vice avvocato generale dello Stato: CARAMAZZA*

## N. 116

*Ordinanza del 15 gennaio 2002 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso  
nel procedimento civile vertente tra Di Nardo Giuseppe ed altra e Llyod Italico S.p.a*

**Procedimento civile - Competenza territoriale - Cause in cui è parte un magistrato - Foro derogatorio stabilito dall'art. 30-bis cod. proc. civ. - Applicabilità ai processi pendenti all'entrata in vigore della legge n. 420/1998 - Mancata previsione - Violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice.**

- Codice di procedura civile, art. 30-bis.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

## LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio l'8 gennaio 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di risarcimento danni derivanti da incidente stradale, promossa, con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1995, dal dott. Giuseppe Di Nardo, magistrato, e dalla signora Cimitile Cortese Antonietta, coniuge, contro la Compagnia di assicurazioni Lloyd Italico S.p.a., con sede a Genova, ed altri, pendente in grado d'appello davanti a questa Corte, a seguito di gravame proposto dalla società convenuta, con atto di citazione notificato il 14 marzo 1998, avverso la sentenza del tribunale d'Isernia emessa il 23 gennaio 1998.

Rilevato che dott. Giuseppe Di Nardo, magistrato, esercita le funzioni di sostituto Procuratore generale in questo distretto dove, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi l'11 luglio 2001, ha esercitato quelle di consigliere;

Considerato che, ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c., per le cause in cui sono comunque parti magistrati, la competenza non si appartiene all'ufficio giudiziario, ricompreso nel distretto dove il magistrato esercita le proprie funzioni, che sarebbe competente alla stregua degli artt. 18 e segg. c.p.c., ma al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;

Rilevato che, non contenendo la legge n. 20/1998, il cui art. 9 ha introdotto l'art. 30-bis nel codice di rito, disposizioni relative ai rapporti processuali pendenti alla data della sua entrata in vigore, tali rapporti, in virtù dell'art. 5 c.p.c., che stabilisce che la giurisdizione e la competenza vanno determinate in base alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda, essendo ininfluenti rispetto ad essi i successivi mutamenti del dato normativo e di quello fattuale, sembrano sottratti alla nuova disciplina;

Ritenuto che l'art. 30-bis c.p.c. risponde ad un'esigenza di rango costituzionale, quale certamente è quella di assicurare, con la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, assoluta trasparenza alla funzione giurisdizionale, la quale, nelle cause in cui è parte un magistrato, sarebbe offuscata, se alla sua trattazione e decisione fosse deputato un ufficio giudiziario del distretto, in cui quel magistrato esercita le proprie funzioni;

Rilevato che l'art. 111 della Costituzione, nuovo testo, prescrive, tra l'altro che ogni processo si svolge «davanti a giudice terzo ed imparziale»;

Considerato che a soddisfare il precetto costituzionale della terzietà ed imparzialità del giudice non basta che il rapporto processuale venga instaurato davanti ad un giudice terzo ed imparziale, essendo invece necessario che in tutte le fasi procedurali ed i gradi che percorre, sino ad arrivare al suo approdo conclusivo, esso debba essere affidato ad un ufficio giudiziario che abbia i requisiti di terzietà ed imparzialità, giacché la proposizione «ogni processo si svolge» esprime, con chiara sintesi verbale, il dispiegarsi della vicenda processuale nella completezza delle sue articolazioni;

Rilevato d'altronde che, sancendo il secondo comma dell'art. 30-bis c.p.c. il venir meno della competenza dell'ufficio giudiziario, individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., se nel distretto dove è ricompreso tale ufficio, posteriormente alla sua chiamata in giudizio, il magistrato sia stato destinato ad esercitare le proprie funzioni, il legislatore ha mostrato di valutare il principio di terzietà ed imparzialità del giudice prevalente su ogni altro, ad esso sacrificando anche quello del *perpetuatio* della giurisdizione e della competenza dettato dall'art. 5 c.p.c.;

Considerato che la causa *de qua*, ancorché promossa anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-bis c.p.c., deve tuttavia continuare a svolgersi, come prescrive l'art. 11 della Costituzione «davanti a giudice terzo ed imparziale», mentre questa Corte, con riferimento ad essa, per valutazione *ex ante*, fatta dal legislatore, non possiede più i requisiti di terzietà ed imparzialità;

Ritenuto quindi che con l'art. 30-bis c.p.c. non solo e non tanto viene risolto, per le cause in cui è parte un magistrato, un problema di mera competenza territoriale, quanto piuttosto salvaguardata l'essenza stessa del pro-

cesso che, se non costantemente governato da un giudice terzo ed imparziale, non è un processo ma una sua finzione; onde, se richiesto dal principio di terzietà ed imparzialità esso deve trasmigrare dal giudice divenuto incompetente, per aver perduto i suddetti requisiti, al giudice competente, senza che la *translatio* possa essere impedita da preclusioni d'ordine processuale, così come, d'altronde, accade per l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 30-bis c.p.c.;

Rilevato pertanto che è dubbia la conformità al precetto costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione dell'art. 30-bis c.p.c., nella parte in cui esso non prevede la sua applicabilità ai processi, in cui sia parte un magistrato, pendenti alla data della sua entrata in vigore, i quali resterebbero attribuiti ad un giudice che la norma stessa non riconosce terzo ed imparziale;

*P. Q. M.*

*La Corte, visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;*

*Solleva d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis c.p.c. in relazione all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la disciplina sulla individuazione del giudice competente nelle cause in cui è parte un magistrato non si applichi anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore;*

*Dispone che la cancelleria provveda a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, a notificare l'ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e a darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;*

*Sospende il giudizio.*

Così deciso in Campobasso, l'8 gennaio 2002.

*Il presidente relatore: IAPAOLLO*

**02C0158**

N. 117

*Ordinanza del 21 dicembre 2001 emessa dal tribunale di Alessandria  
nel procedimento di esecuzione promosso da Ca.R.Al.T. S.p.a. contro Riccino Renato ed altri*

**Esecuzione forzata - Pensioni I.N.P.S. - Impignorabilità assoluta - Pignorabilità nei limiti di un quinto per i crediti tributari come stabilito per le pensioni dagli ex dipendenti pubblici - Mancata previsione - Ingiustificato trattamento di privilegio dei pensionati I.N.P.S. rispetto ai pensionati pubblici - Ingiustificato deterioro trattamento dei crediti tributari rispetto a quelli alimentari (per i quali a seguito della sentenza della Corte n. 1041/1988 è prevista la pignorabilità delle pensioni I.N.P.S. nei limiti di un terzo) - Violazione del principio di capacità contributiva.**

- Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento di cui in epigrafe il giudice dell'esecuzione, Marco Viani, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza;

O S S E R V A

La Ca.R.Al.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi della Provincia di Alessandria, vanta nei confronti del signor Renato Riccino un credito in linea capitale per la complessiva somma di lire 32.296.625 in dipendenza di tributi iscritti a ruolo.

Poiché il Riccino è pensionato I.N.P.S., la Ca.R.A.I.T. pignora, sino a concorrenza del proprio credito e delle spese, la pensione a lui spettante e cita entrambi, I.N.P.S. e Riccino, davanti al tribunale di Alessandria per gli incumbenti di cui all'art. 547, c.p.c.

Il Riccino compare all'udienza e chiede di ridurre la somma pignorata entro i limiti legali.

Il credito nei confronti del Riccino deriva, come dichiarato dal rappresentante della Ca.R.A.I.T., da accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1992. Per la precisione, risulta dal prospetto versato in atti trattarsi di somme dovute a titolo di I.R.P.E.F. e quindi di un tributo diretto dovuto allo Stato.

Il giudice si trova, a questo punto, a dover applicare la norma dell'art. 128, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, mai abrogata o sostituita, a mente della quale le pensioni ordinarie erogate dall'I.N.P.S. non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili (salvo che per pagamento di diarie di ospedali pubblici e ricoveri).

Nel richiamo del Riccino al rispetto dei limiti legali (o, secondo la diversa formulazione di una successiva udienza, nella richiesta di riduzione al minimo della trattenuta) il giudice ritiene infatti di individuare l'istanza di applicazione di tutte le garanzie che il legislatore ha approntato a presidio della situazione del pensionato. Nel caso di specie, quindi, l'impignorabilità assoluta.

Ciò si sottolinea in quanto la giurisprudenza tradizionale ritiene che l'impignorabilità dei crediti, o, meglio, l'impignorabilità in genere, non possa essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Va peraltro considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (sez. III, 11 giugno 1999, n. 5761, in *Foro it.*, 2001, I, 2019), che ha statuito la rilevabilità d'ufficio della impignorabilità con riferimento alla pensione di invalidità, in quanto, almeno riguardo a tale trattamento, l'impignorabilità stessa sarebbe posta nell'interesse pubblico alla tutela degli invalidi più che in quello privato della tutela del singolo invalido — e quindi sarebbe intrinsecamente indisponibile. Sulla scorta di tale pronuncia questo giudice ha successivamente, in altro procedimento, ritenuto di poter estendere anche alla impignorabilità delle pensioni di anzianità e di vecchiaia il regime di rilevabilità d'ufficio, in quanto l'interesse a che gli anziani dispongano di fonti di reddito sufficienti è a sua volta interesse pubblico indisponibile prevalente sull'interesse disponibile del singolo pensionato.

Il risultato, comunque, nel caso di specie non muta: il giudice è tenuto, d'ufficio o su sollecitazione di parte, ad applicare il citato art. 128.

Tale norma conosce soltanto due eccezioni espresse, oltre a quella, decisamente residuale, dei crediti per diarie:

a) quella di cui all'art. 69, legge 30 aprile 1969, n. 153, in forza del quale è ammesso il pignoramento delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., nei limiti di un quinto del loro ammontare eccedente l'importo della pensione minima, per i crediti vantati dal medesimo Istituto per omissioni contributive o ripetizione di indebite prestazioni;

b) quella conseguente alla sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 1988, n. 1041, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 128 nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. per crediti alimentari nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Ora, l'art. 2 del d.P.R. n. 180 stabilisce che le pensioni degli *ex*-dipendenti pubblici sono, nei limiti di un quinto del loro importo, pignorabili per crediti alimentari, per debiti verso lo Stato e le aziende da cui il lavoratore dipende e per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.

Ne consegue che se il Riccino fosse pensionato dello Stato o di altri enti pubblici la norma applicabile al suo trattamento previdenziale, cioè l'art. 2 del d.P.R. n. 180, consentirebbe alla Ca.R.A.I.T. di pignorare il quinto di tale trattamento, dato che il credito portato ad esecuzione forzata ha per l'appunto natura di tributo dovuto allo Stato.

Poiché invece il Riccino è pensionato dell'I.N.P.S., la norma applicabile alla sua posizione, cioè l'art. 128 del R.D.L. 1827, non consente il pignoramento.

Poiché non si vede sotto quale profilo la posizione del pensionato pubblico sia differenziabile da quella del pensionato privato in modo tale da giustificare tale diversità di trattamento, il giudice solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. per tributi dovuti allo Stato, nei limiti di cui all'art. 2, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per violazione dell'art. 3 Cost., dovendosi ritenere come *tertium comparationis* la norma del medesimo art. 2, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che fa riferimento ai pensionati dello Stato e degli altri enti pubblici; nonché con riferimento all'art. 53, Cost.

Per quanto sopra si è detto la questione è rilevante in quanto nel presente procedimento trova applicazione la norma dell'art. 128 e un'eventuale accoglimento della questione stessa porterebbe all'assegnazione del quinto della pensione del Riccino alla Ca.R.A.I.T., laddove in base all'attuale stato della normativa il relativo pignoramento deve dichiararsi nullo per aver colpito un credito impignorabile.

La questione è poi, ad avviso del giudice, non manifestamente infondata. Scriveva la Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 1041 del 1988: «Invero, la impignorabilità delle pensioni dell'I.N.P.S. anche per causa di alimenti, sancita in via generale dall'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e ribadita dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, per le quali la pignorabilità è prevista fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge, secondo quanto dispone l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Dinanzi all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai titolari di pensioni I.N.P.S. un trattamento privilegiato nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici e tanto meno di porre in una condizione deteriore i rispettivi creditori di assegni alimentari».

Almeno ad una valutazione *ictu oculi*, il giudice non vede un motivo per cui il medesimo ragionamento non debba valere sostituendo i crediti per tributi e lo Stato ai crediti per causa di alimenti e ai relativi creditori.

Il fatto stesso che la Corte, con la sentenza sopra citata, abbia esteso alle pensioni dell'I.N.P.S. una delle ipotesi eccezionali di pignorabilità delle pensioni pubbliche, poi, conforta il giudice in tale opinione, in quanto non pare esservi un motivo per estendere la previsione del n. 1 dell'art. 2 e non quella del n. 3 del medesimo articolo.

In particolare, non sembra che la diversa natura del credito possa giustificare una diversa conclusione. La Corte costituzionale stessa, in motivazione della sentenza n. 99 del 1993, ha motivato la pignorabilità nei limiti di un terzo dei trattamenti previdenziali dei pensionati (ora, di entrambi i settori) per crediti di natura alimentare con la particolare rilevanza anche costituzionale di questo tipo di crediti. Va però considerato che l'interesse sotteso alla riscossione anche coattiva dei tributi, e cioè quello a che lo Stato disponga dei mezzi necessari a perseguire gli interessi pubblici dei quali si pone come esponenziale, pare a sua volta dotato di una rilevanza particolare, anche costituzionale (si pensi all'art. 53, ma anche all'art. 2). Va soprattutto considerato che, quand'anche tale interesse avesse una rilevanza minore di quello che trova tutela nel riconoscimento di crediti per alimenti, e questa rilevanza non fosse sufficiente a farlo prevalere sull'interesse che trova tutela nell'attribuzione agli *ex* dipendenti privati del trattamento pensionistico, resterebbe da spiegare perché questa stessa minor rilevanza gli consente invece di prevalere sugli interessi dei pensionati pubblici; con il che non si sarebbe affatto eluso il sospetto di irragionevolezza della norma e di violazione del principio di eguaglianza.

Per completezza, il giudice ritiene di segnalare che:

la omogeneità della posizione dei lavoratori pubblici e di quelli privati è stata spesso tradizionalmente negata, in base alla considerazione che attraverso la retribuzione del pubblico dipendente viene tutelato non solo l'interesse del lavoratore a garantire un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla sua famiglia, ma anche, mediatamente, l'interesse pubblico alla efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale argomentazione, quand'anche fosse corretta, non verrebbe in alcun modo in considerazione nel presente caso, in quanto essa potrebbe tutt'al più giustificare un trattamento di favore riservato al pubblico dipendente, e non un trattamento di favore riservato al dipendente privato;

la normativa in materia di pignorabilità delle pensioni dei dipendenti pubblici previsto dal d.P.R. 180 del 1950 sembra, nelle linee evolutive della legislazione, porsi come normativa regolare, essendo assunta come modello per disciplinare analoghe materie con riferimento a ben diversi settori previdenziali, come si desume dall'espresso rinvio che a tale sistema fanno l'art. 47, legge 8 gennaio 1952, n. 6 (come sostituito dall'art. 22, legge 25 febbraio 1963, n. 289), l'art. 33, legge 3 febbraio 1963, n. 100 e l'art. 33, legge 9 febbraio 1963, n. 160, quanto alle pensioni erogate, rispettivamente, dagli enti previdenziali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

In base a ragionamento analogo a quello sopra svolto, il giudice sospetta la norma di contrastare anche con l'art. 53, comma 1, Cost., in quanto se è vero che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva, e che l'obbligazione tributaria concreta questo concorso, l'attuale stato della normativa fa sì che di due pensionati di eguali redditi, e quindi di eguale capacità contributiva, la pensione dell'uno dei quali sia erogata dall'I.N.P.S., l'altra da un ente di previdenza per dipendenti pubblici, il primo possa interamente sottrarre il proprio reddito alla pretesa tributaria e il secondo no.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 128, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, con la quale si assumono violate le disposizioni dell'art. 3, Cost., e dell'art. 53, Cost., nei sensi meglio chiariti in motivazione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, a cura della cancelleria, e la sua comunicazione da parte del cancelliere ai presidenti delle due Camere.*

Alessandria, 21 dicembre 2001.

*Il giudice dell'esecuzione: VIANI*

02C0159

N. 118

*Ordinanza del 31 dicembre 2001 emessa dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Maddalone Marcello e Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano*

**Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL - Termine per la conferma dell'opzione per la libera professione extramuraria - Fissazione alla data del 14 marzo 2000 con decreto legislativo pubblicato in G.U. il 10 marzo 2000 - Violazione del principio della *vacatio legis*.**

- D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1
- Costituzione, art. 73.

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

A scioglimento della precedente riserva osserva quanto segue:

IN FATTO

Con ricorso depositato il 9 aprile 2001 il dottor Marcello Maddalone ha convenuto in giudizio la Azienda Ospedaliera S. Paolo (dopo avere già ottenuto provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) per chiedere al giudice la declaratoria di insussistenza dell'obbligo dell'esercizio dell'opzione, di cui all'art. 15-*quater*, comma 3, decreto legislativo n. 502/1992, come novellato dal decreto legislativo n. 229/1999, indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 prospettando la illegittimità costituzionale della norma con la conseguente richiesta di remissione alla Corte costituzionale.

(Unitamente alla suddetta domanda il ricorrente ne ha svolte delle altre prospettando ulteriori questioni di costituzionalità :il giudicante peraltro ritiene che la domanda di cui sopra sia assorbente e che sulle altre questioni la Corte costituzionale sia già stata investita o abbia già pronunciato, con la conseguenza che con il presente provvedimento viene presa in considerazione unicamente la domanda sub 1).

In relazione alla denunciata incostituzionalità la parte attrice ha evidenziato il contrasto del citato articolo 1 del decreto legislativo 49/2000 con l'art. 73 ultimo comma della costituzione; in particolare il ricorrente ha evidenziato la illegittimità del termine posto nella norma medesima, termine decisivo ai fini dell'esercizio della opzione per la esclusività o per la non esclusività del rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda ospedaliera convenuta, sostenendo di essere stato costretto a scegliere entro un termine precedente a quello di entrata in vigore della legge stessa.

Ritualmente costituitasi la azienda ospedaliera convenuta ha contestato la fondatezza delle domande attrici ed in particolare ha escluso la necessità di disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per avere comunque il ricorrente esercitato la opzione per il rapporto non esclusivo nel termine previsto dalla norma di cui sopra.

All'udienza del 12 dicembre 2001 il giudice ha invitato i procuratori delle parti a discutere in ordine alla suddetta domanda e in particolare sul sospetto di illegittimità costituzionale della stessa.

#### IN DIRITTO

1. — Ritiene il giudicante che effettivamente la questione di illegittimità costituzionale proposta dalla parte ricorrente in ordine alla prima domanda svolta non sia manifestamente infondata. Il ricorrente infatti è stato costretto a esprimere la preferenza per il rapporto di lavoro non esclusivo nel termine del 14 marzo 2000 indicato nell'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2000, termine palesemente anteriore al termine di entrata in vigore della legge stessa.

La norma pertanto risulta in contrasto con il disposto di cui all'art. 73 della Costituzione (ultimo comma) che prevede l'entrata in vigore delle leggi il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Né a conclusioni differenti si perviene in considerazione del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2000 — ovvero nello stesso giorno fissato come termine ultimo per la opzione — in virtù del quale nel testo del decreto legislativo n. 49/2000 viene inserito un secondo articolo con il quale si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Tale strumento, come esattamente rilevato dalla parte ricorrente oltre a non essere tempestivo, può essere utilizzato come rettifica di errori materiali contenuti nell'originale del provvedimento inviato per la pubblicazione e non per introdurre modifiche di carattere normativo.

Sotto tale profilo si deve ritenere che l'inserimento della nuova norma che muta l'entrata in vigore del decreto e il momento dell'efficacia del termine dell'opzione, lungi dall'essere una rettifica di un errore materiale ha invece un contenuto indiscutibilmente normativo.

Per tale ragione quindi la norma in questione deve dunque essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

2. — La soluzione della questione del resto risulta indispensabile ai fini della decisione che, in relazione alla domanda sub 1 del ricorso introduttivo, investe proprio la sussistenza dell'obbligo per il medico di optare per il rapporto non esclusivo, sussistenza allo stato indiscutibile sulla base del citato art. 1 decreto legislativo n. 49/2000; né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione del fatto che comunque il ricorrente ha esercitato l'opzione nel termine del 14 marzo 2000 perché, anche se fosse rimasto inattivo, al silenzio del medesimo la citata norma avrebbe comunque ricondotto l'effetto della opzione per il rapporto esclusivo con tutte le relative conseguenze; proprio per non subire le suddette conseguenze il ricorrente è stato costretto a esprimere una preferenza sulla base di una norma che, come si è evidenziato sopra, risulta in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 73.

*P. Q. M.*

*Riconosciuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 49/2000 nella parte in cui viene fissato il termine di cui all'art. 15-quater comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) al 14 marzo 2000, termine anteriore a quello di entrata in vigore della norma stessa in contrasto con l'art. 73 della costituzione,*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Si dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Milano, addì 24 dicembre 2001

*Il giudice unico del lavoro: SALA*

## N. 119

*Ordinanza del 7 dicembre 2001 emessa dal tribunale di Torino nel  
procedimento civile vertente tra FIAT S.p.a. e I.N.P.S. ed altra*

**Previdenza e assistenza sociale - Disposizioni sulla fiscalizzazione degli oneri sociali - Inapplicabilità stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai contratti di formazione e lavoro - Lesione dei principî di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché di certezza del diritto e di affidamento del cittadino.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 5.
- Costituzione, art. 3.

## IL GIUDICE

Letti gli atti, ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione, pronuncia la seguente ordinanza di rimesione degli atti alla Corte costituzionale, nella causa iscritta al n. 9718 R.G.L. 2001 promossa da FIAT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti (domiciliatari), del Foro di Torino, parte ricorrente;

Contro:

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Borta, dell'Ufficio Lega e della sede di Torino sud dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta, e contro

UNIRISCOSSIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentata e difesa dai delegati dottori Guido Braida, Giampaolo Zanoni e Roberto Gilli, dell'Ufficio legale della società (domiciliatario), parte convenuta.

La società ricorrente propone opposizione nei confronti della cartella esattoriale emessa dalla società Uniriscossioni e con cui le viene intimato il pagamento dell'importo di L. 80.453.794 a titolo di contributi omessi I.N.P.S. e somme aggiuntive, correlati ad una pretesa indebita «fiscalizzazione degli oneri sociali» effettuata in riferimento a vari contratti di formazione lavoro stipulati successivamente al 31 maggio 1988.

Chiede che il tribunale voglia annullare tale cartella, avendo viceversa diritto di fruire di tale «fiscalizzazione».

La domanda sarebbe accoglibile in base all'art. 3, comma 6, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, così come convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale stabilisce che «per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni», e all'art. 3, quinto comma dello stesso d.l. n. 726/1984, secondo cui ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate.

L'unanime interpretazione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha infatti sancito che il particolare regime contributivo del contratto di formazione e lavoro va cumulato con quello della fiscalizzazione, in assenza di espressa deroga legislativa e considerato che i due benefici sono intesi a perseguire finalità diverse e tra loro non incompatibili.

In proposito si richiamano tribunale di Torino, sentenze 30 marzo 2000, M.C.E. s.r.l. c. I.N.P.S., Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 300/2000 del 20 giugno 2000, I.N.P.S. c. Elpro Broadcast s.r.l.; Cassazione numeri 9495/1997, 5305/2000, 3114/2001.

La domanda risulta peraltro inaccoglibile a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 legge finanziaria 2001), che recita:

«L'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Trattasi di norma di interpretazione autentica, diretta però non già a chiarire il senso delle disposizioni preesistenti o ad escludere una delle alternative potenzialmente desumibili dal testo della norma interpretata, posto che sull'applicazione del beneficio della fiscalizzazione ai contratti di formazione e lavoro nessun dubbio interpretativo è mai emerso; bensì a contrastare la pacifica interpretazione che nel tempo si è venuta consolidando, intervenendo in tal modo sui giudizi in corso.

Il che non pare essere consentito dall'art. 3 della Costituzione, come statuito da Corte costituzionale, sentenza n. 155 del 4 aprile 1990.

Né si versa nell'ipotesi presa in considerazione da Corte costituzionale, sentenza n. 402 del 1993, e cioè della possibilità di prospettare ragionevolmente l'interpretazione alternativa a quello applicato alla giurisprudenza.

Di ciò fa fede l'unanime soluzione delineata dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, dalla medesima indicata come l'unica possibile, essendo ancorata (*cfr.* Cassazione n. 9495/1997) all'assenza di una espressa deroga legislativa al cumulo dei benefici e all'inesistenza di incompatibilità tra la finalità della legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quella sui contratti di formazione e lavoro.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, quinto comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.*

*Sospende conseguentemente il giudizio in corso.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previe le notificazioni e comunicazioni di rito, secondo le modalità fissate nel verbale d'udienza.*

Torino, addì 7 dicembre 2001

*Il giudice: CIOCCHETTI*

02C0182

N. 120

*Ordinanza del 4 dicembre 2001 emessa dal g.u.p. nel procedimento penale a carico di E.C.*

**Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenni - Udiienza preliminare - Necessità del consenso dell'imputato per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Violazione del principio di tutela del minore - Lesione dei principî di buon andamento dell'attività giudiziaria e di ragionevole durata del processo.**

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 31, 97 e 111.

IL TRIBUNALE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

A scioglimento della decisione riservata all'udienza del 26 novembre 2000 ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato che l'imputato è stato identificato sulla sua sola parola, in quanto era sprovvisto di documenti e non è stato effettuato alcun rilievo foto-dattiloscopico, poiché gli agenti si sono contentati di verificare che rispetto al nome dichiarato dall'imputato esisteva già un cartellino foto-dattiloscopico.

Ritenuto che possa essere emessa sentenza di non doversi procedere per essere ignoto l'autore del delitto, secondo la giurisprudenza pacifica di questo collegio in casi analoghi (imputati extracomunitari, sedicenti, per i quali non siano stati effettuati i rilievi foto-dattiloscopici al momento dell'identificazione).

Rilevato che il difensore non ha prestato il consenso alla definizione del procedimento nella fase dell'udienza preliminare.

Rilevato che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988 (nel testo risultante dopo la riforma effettuata con legge n. 63 del 1° marzo 2001), nella parte in cui si subordina la definizione dei procedimenti minorili nella fase dell'udienza preliminare al consenso del difensore «nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p.» appare rilevante nel caso di specie, in quanto in mancanza del consenso del difensore si impone la celebrazione del giudizio dibattimentale, il cui esito sarà certamente inutile, dal momento che l'eventua-

le condanna non potrà essere in alcun modo eseguita, poiché non vi sarà modo di dimostrare che il soggetto verso il quale lo Stato eventualmente indirizzerà la pretesa punitiva, sia lo stesso identificato dagli agenti della polizia, mentre il procedimento può essere già definito in questa sede.

Rilevato che l'illegittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore di subordinare la definizione dei procedimenti minorili nella fase dell'udienza preliminare al consenso del difensore anche quando possa essere emessa sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p. appare non manifestamente infondata in relazione ai seguenti parametri costituzionali:

art. 3 Cost., in quanto si discrimina in modo irragionevole la situazione degli imputati maggiorenni, che possono essere prosciolti in fase g.u.p. senza bisogno che essi o il loro difensore prestino il consenso alla definizione nella fase (così come previsto dall'art. 425 c.p.p.), rispetto a quella degli imputati minorenni, che — senza sapere se il giudice intende o meno proscioglierli — devono «scommettere» sulla possibilità di essere prosciolti già nell'udienza preliminare, accettando peraltro il rischio di subire una delle pronunzie (stavolta di condanna) previste dall'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, quando più semplicemente il legislatore avrebbe potuto imporre il consenso alla definizione del procedimento in fase di udienza preliminare solo in caso di pronunzie di condanna. Il problema della condanna dell'imputato minorenne in sede di udienza preliminare era già stato sottoposto all'attenzione del giudice delle leggi, che con la sent. n. 77 del 1993 aveva rimediato alla carenza di tutela dell'imputato minorenne nel caso di concessione del perdono giudiziale in sede di udienza preliminare, evidenziando la necessità di una riforma dell'udienza preliminare, che consentisse all'imputato di non dover subire pronunzie che comunque comportano l'affermazione della sua penale responsabilità allo stato degli atti. È ben vero che dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione il pericolo di condanne in violazione del principio del giusto processo si è aggravato, ma non sembra che questo possa incidere sulle pronunzie di proscioglimento, per le quali la necessità di subordinare la sentenza al consenso dell'imputato (o del suo difensore, così come viene correntemente interpretata la norma da questo tribunale, alla stregua di quanto previsto dall'art. 99 c.p.p.) appare francamente ultronea e, comunque, inopportuna, giacché imporle all'imputato (e neppure ai suoi genitori o al difensore, stando alla lettera della legge) di scegliere se definire il procedimento in fase di udienza preliminare (esponendosi anche al rischio della pronunzia di una sentenza di condanna) oppure andare al dibattimento (pregiudicando così anche la possibilità di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), senza possibilità di scelte intermedie o condizionate. Tutto ciò appare ancor più assurdo se si considera che le sentenze n. 135 del 1995 e n. 272 del 2000 hanno rigettato la q.l.c. relativa alla mancata previsione del patteggiamento della pena nel rito minorile, argomentando proprio dalla personalità ancora in formazione del minore, che rende inopportuno rimettere a quest'ultimo decisioni così importanti, con la rilevante differenza che nel caso del patteggiamento il minore sa cosa quale condanna sceglie, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 32 d.P.R. n. 448/1988 egli si rimette alla decisione del giudice;

artt. 3 e 31 Cost., in quanto si prevede in violazione del principio di tutela del minore (individuato dal legislatore del 1988 nella sua rapida fuoriuscita dal circuito penale) e, comunque, in modo irragionevole che il processo a carico del minore debba andare al dibattimento anche quando l'imputato può essere prosciolto in sede di udienza preliminare;

artt. 3 e 97 Cost., in quanto si mina l'organizzazione del lavoro dell'ufficio giudiziario e, comunque, si pretermette in modo irragionevole questo valore, lasciando ad una parte del processo, che può decidere senza neppure motivare, la scelta se celebrare comunque il giudizio dibattimentale, anche quando il procedimento può terminare con sentenza di non luogo a procedere all'udienza preliminare. La Corte ha, infatti, affermato che il canone del buon andamento della pubblica amministrazione deve ritenersi esteso anche all'attività giudiziaria (cfr. sent. n. 86/1982 e 18/1989, fra le altre) e nel caso di specie non si può non rilevare come subordinare al consenso immotivato della parte la possibilità di emettere le pronunzie previste dall'art. 425 c.p.p. rappresenti una grave anomalia del sistema, che invece è sempre più basato sulle potenzialità definitorie dell'udienza preliminare. Tale profilo appare particolarmente pertinente nel caso di specie, in quanto è di tutta evidenza come in caso di mancato accoglimento della questione si dovrà celebrare un dibattimento il cui esito è scontato già in partenza;

artt. 3 e 111 Cost., in quanto si subordina la durata del processo all'immotivata scelta della parte, che pur potendo ottenere il proscioglimento anche in sede di udienza preliminare, può costringere il giudice a disporre il rinvio a giudizio. Sul punto giova ricordare che con l'inserimento dell'art. 425, terzo comma, c.p.p. (e di più ampi poteri istruttori concessi al giudice dell'udienza preliminare, la cui previsione è stata peraltro più volte sollecitata dalle sentenze della Corte costituzionale in anni recenti) si è osservato — correttamente ad avviso di questo collegio — che sarà più difficile il ricorso alla revoca della sentenza di non luogo a procedere, con una sostanziale parificazione di questa pronunzia a quella prevista dall'art. 530 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988 (così come modificato dalla n. 63 del 1° marzo 2001) nella parte in cui prevede la necessità del consenso dell'imputato perché il giudice dell'udienza preliminare possa pronunciare «sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale» per violazione degli artt. 3 (in relazione all'art. 425 c.p.p.), 31, 97, 111 Cost.;

2) sospende il giudizio in corso;

3) ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria.

Bari, addì 3 dicembre 2001

Il presidente del collegio g.u.p.: PETRUCCI

02C0183

N. 121

*Ordinanza del 29 gennaio 2002 emessa dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Monti s.a.s. di Monti Lona & C. ed altro e Vidali Riccardo ed altra*

**Procedimento civile - Giudizio di appello - Precisazione delle conclusioni delle parti dopo l'esaurimento delle attività di cui agli artt. 350 e 351 cod. proc. civ. - Necessaria immediatezza (ancorché l'appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione ed abbia proposto eccezioni) - Conseguente impossibilità per il giudice di fissare un'apposita nuova udienza - Irragionevole disparità di trattamento in danno dell'appellante - Lesione in concreto del diritto di azione e difesa di quest'ultimo - Violazione del principio secondo cui ogni processo deve svolgersi in contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.**

- Codice di procedura civile, art. 352.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 111, comma secondo (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa al n. 1750 R.G. 2000 avente ad oggetto: esecuzione in forma specifica, promossa da Monti s.a.s. di Monti Loana & C. e Pavan Paolo con gli avvocati Giuseppe Portigliotti e M. Rino Orioli, appellanti;

Contro Vidali Riccardo elettivamente domiciliato in piazza Matteotti n. 11, Verbania (studio avv. Adreani) presso l'avv. Marco Barattini, procuratore costituito in primo grado, appellato, e in contraddittorio con Fortina Edilde, coerede dell'appellato Vidali Riccardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Barattini e Marco Bertuzzi, coerede dell'appellato.

Udienza di discussione del 29 gennaio 2002.

1. — Premessa.

La Corte d'appello, premesso:

che con atto di citazione in appello notificato il 25 ottobre 2000 s.a.s. Monti di Monti Loana & C. e Paolo Pavan hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Verbania del 25-26 agosto 1999, n. 459, che aveva deciso la controversia da essi promossa nei confronti di Riccardo Vidali;

che in particolare il Tribunale aveva:

dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Pavan;

respinto la domanda di esecuzione specifica di un contratto preliminare;

accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Vidali;  
respinto la domanda risarcitoria;  
condannato il Vidali alla rifusione delle spese processuali;

che alla prima udienza del giudizio di appello l'appellato Riccardo Vidali non si è costituito e la Corte, rilevato un vizio nella notificazione dell'atto introduttivo, ne ha ordinato la rinnovazione per l'udienza del 26 giugno 2001;

che in tale udienza si è costituito per l'appello l'avv. Bertuzzi, in sostituzione dell'avv. Barattini, dichiarando contestualmente l'intervenuto decesso di Riccardo Vidali in data 19 settembre 2000;

che la Corte ha conseguentemente dichiarato interrotto il procedimento;

che con ricorso depositato in data 21 settembre 2001 gli appellanti hanno richiesto la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio;

che il Presidente ha provveduto con decreto del 3 ottobre 2001 a fissare all'uopo udienza al 29 gennaio 2002, con termine al 31 ottobre 2001 per la notificazione;

che il procuratore di parte appellante ha richiesto all'ufficio giudiziario la notificazione del ricorso e decreto impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto in via Cavour n. 105, Arona;

che il plico contenente l'atto, notificato dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in data 18 ottobre 2001, è stato peraltro indirizzato non già agli eredi del defunto ma allo stesso Riccardo Vidali;

che in data 21 novembre 2001 la parte appellante ha richiesto una nuova notificazione, questa volta eseguita effettivamente con plico indirizzato agli eredi, ritirata in data 24 novembre 2001 da Carla Vidali, qualificata quale «erede»;

che all'udienza del 29 gennaio 2002 si è costituita in giudizio Edilde Fortina, qualificandosi quale moglie e coerede del defunto Riccardo Vidali, per eccepire in via pregiudiziale l'inesistenza della notificazione del ricorso per la riassunzione del giudizio, in quanto eseguita solo dopo il decorso dell'anno dal decesso del defunto Riccardo Vidali (anche tenuto conto della sospensione feriale);

che il difensore della parte appellante ha chiesto la concessione di un termine per poter esaminare l'avversaria eccezione, contenuta in comparsa costituita depositata in udienza, e comunque il beneficio della «rimessione in termini» ad ogni effetto di legge;

Vista pertanto e in particolare l'istanza del procuratore di parte appellante-riassumente diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza per «disamina e replica alla comparsa avversaria con cui l'avv. Bertuzzi si è costituito solo oggi nel presente giudizio»;

Ritenuto che ai fini della valutazione di tale istanza e della possibilità di fissazione di nuova udienza per la precisazione delle conclusioni sia necessario effettuare preliminarmente alcune considerazioni

#### *Osserva quanto segue*

#### 2. — Il sistema di diritto positivo.

Come è noto, il principio del doppio grado di giurisdizione può essere inteso in due modi completamente diversi dal punto di vista dei rapporti fra il primo e il secondo giudizio.

In dottrina, a tale proposito, si è precisato che un primo modo è quello di considerare il processo di appello come un *novum iudicium*, cioè come un giudizio nel quale le parti possono liberamente dedurre, entro i limiti segnati dalla domanda, nuove difese, nuove eccezioni, nuove prove.

Sempre in dottrina si è notato che, secondo tale concezione, la causa è devoluta al giudice superiore (effetto devolutivo dell'appello), il quale ha cognizione piena, così che la sua decisione può essere difforme da quella del primo giudice indipendentemente dall'errore che questi abbia commesso, per effetto del nuovo materiale apportato nel processo (*beneficium nondum deducta deducendi, nondum probata probandi*). Pertanto, in tale ipotesi, i limiti della nuova indagine sono segnati solamente dalle preclusioni verificatesi nel precedente giudizio.

Un secondo modo, si precisa in dottrina, è invece quello di considerare il processo di appello come una *revisio prioris instantiae*, e cioè come un riesame delle sole questioni trattate nel primo grado di giudizio, con esclusione di nuove eccezioni e di nuove prove.

La giustificazione ideologica di questa concezione sta nella tutela della buona fede e della fedeltà processuale, che impongono di manifestare apertamente, fin dal primo momento, tutti i mezzi di difesa e di offesa ai quali si affidano le rispettive domande delle parti.

Appare ovvio considerare che entrambi questi sistemi presentano i loro vantaggi e correlativi svantaggi.

Il secondo sistema, già accolto dal c.p.c. del 1940 (in contrasto con il c.p.c. del 1865), sia pure con qualche temperamento era stato decisamente rifiutato dalle norme modificatrici introdotte dalla legge n. 581/1950.

La riforma introdotta dalla legge n. 353/1990 ha restaurato l'architettura originaria del c.p.c. del 1940, dalla quale emerge, senza ombra di dubbio la struttura dell'appello quale *revisio prioris instantiae*.

La struttura tipica di questo appello presenta:

una fase preparatoria, con eventuali incidenti relativi all'esecuzione provvisoria; una fase di trattazione vera e propria; una eventuale fase istruttoria;

una fase decisoria.

Il contenuto della fase preparatoria è il seguente:

a) il giudice verifica se sussistono le condizioni per la procedibilità dell'appello (costituzione nei termini e comparizione nella prima udienza dell'appellante: art. 348);

b) in difetto di tali condizioni, il giudice dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'improcedibilità dell'appello; ovvero in caso di mancata comparizione dell'appellante, rinvia la causa e, se l'appellante non compare alla nuova udienza, dichiara improcedibile l'appello;

c) il giudice verifica la regolare costituzione del contraddittorio nelle due ipotesi di causa inscindibile e di cause scindibili e, se rileva un vizio di notificazione dell'atto di appello, dispone la rinnovazione della notifica;

d) verificata la procedibilità dell'appello e la regolare costituzione del contraddittorio, il collegio dichiara la contumacia dell'appellato, che non si sia costituito, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza. Nella seconda fase di trattazione, dopo la prima fase preparatoria, non è possibile scambiare memorie scritte, perché la fase necessaria di trattazione scritta, che inizia quando il giudice concede il «termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 190 c.p.c. («Deposito delle difese scritte»)» presuppone che le difese precedenti debbano necessariamente essere orali: art. 352 c.p.c.

A norma dell'art. 352 c.p.c., esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'art. 356, disponendo l'eventuale istruzione probatoria, il Collegio deve invitare le parti a precisare le conclusioni e disporre lo scambio delle comparse conclusionali.

L'art. 352 infatti non prevede alcuna cesura temporale fra l'esaurimento delle attività di cui agli artt. 350 e 351 e l'invito alla precisazione delle definitive conclusioni e tale espressa ed incompatibile disciplina preclude l'applicabilità residuale delle norme dettate per il procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 359 c.p.c.

Tale inderogabile disciplina, che si è illustrata in linea generale, vale anche per il caso di specie dal momento che l'odierna udienza, fissata in conseguenza della rituale richiesta di riassunzione del giudizio interrotto, deve ritenersi pur sempre regolata agli effetti delle attività processuali esperibili dagli artt. 350 e 352 c.p.c., ossia dalle norme cardine che disciplinano la trattazione dei procedimenti di appello.

### 3. — La questione di costituzionalità.

L'assetto che si è descritto si pone peraltro in termini difficilmente compatibili con i principi costituzionali, anche se è stato varato al fine di accelerare al massimo il raggiungimento del giudicato.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione richiede che ogni discriminazione normativa di trattamento (incluse quelle fra le parti di un processo) abbia un fondamento di ragionevolezza.

L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sancisce il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

L'art. 111, secondo comma, della Costituzione impone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità.

Tale principi risultano chiaramente vulnerati da una disciplina positiva, quale quella sopra ricostruita, che priva una parte in una specifica fase processuale del potere di interloquire, eventualmente integrando le conclusioni, in relazione agli assenti di controparte quando questa si costituisce in cancelleria o all'udienza di trattazione.

È pur vero infatti che il sistema processuale strutturato dalla Novella del 1990, e in particolare l'art. 347 c.p.c., prevede che la parte appellata si debba costituire secondo le forme e nel rispetto dei termini fissati per i procedimenti dinanzi al Tribunale, e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. (almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione).

Tuttavia la costituzione successiva a tale termine, quando l'appellante si sia invece costituito tempestivamente, come è suo peculiare interesse, non è assistito da alcuna sanzione, eccezion fatta per l'impossibilità di dispiegare un ammissibile appello incidentale (art. 343 c.p.c.), a meno che l'interesse ad impugnare non sia stato ingenerato dall'impugnazione proposta da una parte diversa dall'appellante principale.

Il sistema, come sopra ricostruito, espone quindi l'appellante, a fronte della costituzione della controparte in un momento successivo alla scadenza del termine (e quindi a partire dal diciannovesimo giorno anteriore all'udienza) o addirittura, come spesso accade, a fronte della costituzione in giudizio dell'appellato effettuata proprio nell'udienza di comparizione, a dover orientare le proprie difese e addirittura a dover rassegnare le proprie definitive conclusioni, di merito ed istruttorie, senza aver potuto adeguatamente esaminare, e men che meno ponderare e valutare, le difese svolte dalla parte appellata.

Si obietterà che ciò non è così grave a fronte di un appello incidentale comunque proposto, fuori termine, dalla parte appellata, perché la diligenza e la professionalità dell'avvocato di parte appellante non avranno bisogno di un particolare *spatium deliberandi* per poter congruamente formulare il rilievo dell'inammissibilità del gravame incidentale, comunque sanzionabile anche *ex officio*.

Si dirà altresì che la parte appellata, che non abbia proposto incidentale impugnazione, non avrà ampliato in alcun modo la materia controversa, cosicché alla parte appellante sarà sufficiente reagire difensivamente criticando le avversarie argomentazioni nel modo più idoneo con la comparsa conclusionale e la memoria di replica ed eventualmente anche in sede di orale discussione della controversia.

Ciò peraltro non è sufficiente perché la parte appellata può non essersi affatto limitata a proporre mere argomentazioni critiche alle censure di parte appellante. È possibile, infatti, a titolo meramente esemplificativo, che la parte appellata:

abbia dedotto prove nuove, *ex art.* 345 c.p.c., sia in via autonoma, sia in replica alle prove nuove dedotte dalla parte appellante principale, con la conseguente necessità di una presa di posizione sul punto e eventualmente della deduzione di una controprova;

abbia prodotto nuovi documenti o nei limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., o indipendentemente da detti limiti, come una parte della giurisprudenza della Suprema Corte, sensibile alla natura preconstituita della prova e agli influssi della giurisprudenza lavoristica, risulta orientata a consentire (Cass. 13.670 del 13 ottobre 2000);

abbia riproposto *ex art.* 346 c.p.c. domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado, al cui proposito l'andamento del primo giudizio abbia lasciato spazi difensivi non preclusi da alcuna decadenza;

abbia articolato domande nuove ammissibili ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 345 c.p.c.;

abbia svolto istanze istruttorie nell'ipotesi in cui lo svolgimento del primo giudizio abbia troncato il normale svolgimento del processo per la decisione del giudice, tuttora lecita *ex artt.* 184 e 187 c.p.c., indipendentemente dall'accordo delle parti, di rimettere la causa in decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova (ad esempio per aver reputato la causa suscettibile di decisione in diritto, o per aver ravvisato la opportunità di immediato esame di questioni attinenti la giurisdizione, la competenza o di questioni preliminari di merito).

In tutte queste ipotesi costringere il difensore della parte appellante a prendere immediatamente posizione, a controdedurre e financo a precisare le sue definitive conclusioni, costituisce un intollerabile lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio, diritto costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Costituzione non solo nella sua espressione formale ma anche nel suo sostanziale contenuto di effettività che esige che il soggetto titolare del diritto abbia la materiale possibilità di determinarsi in modo ragionevole.

In ogni caso la precisazione delle definitive conclusioni è atto processuale di grande rilievo che dovrebbe essere posto in essere alla luce dell'esame, approfondito e consapevole, delle difese svolte, degli argomenti sollevati e dei mezzi di prova proposti dalla controparte, non foss'altro, per esempio, che per decidere se insistere o meno nell'impugnazione esperita, in tutto o in parte.

Verrebbe da obiettare che il difensore della parte appellante potrebbe comunque esaminare la comparsa avversaria in udienza e ivi determinarsi nelle sue scelte processuali.

L'assunto tuttavia non persuade perché:

da un lato, l'esame sereno e approfondito di un atto processuale, magari ponderoso e complesso, e dei documenti prodotti non appare compatibile con il ridotto tempo a disposizione e le condizioni disagiati in cui l'esame deve avvenire;

d'altra parte, è del tutto ragionevole che il difensore avverta la necessità di consultare il cliente sia sulle scelte processuali, sia circa i fatti sostanziali connessi alla memoria avversaria (ad esempio in ordine ad un documento prodotto o alla deduzione di una prova orale) tanto più che il codice non esige affatto la presenza della parte personalmente all'udienza (a differenza di quanto previsto per il 1° grado dall'art. 183 c.p.c., come conferma la mera eventualità della previsione di cui al trentesimo comma dell'art. 350 c.p.c.);

inoltre il nostro ordinamento processuale non conosce, almeno a livello normativamente esplicito, l'istituto della sospensione dell'udienza per un breve intervallo di riflessione, opzione che comunque non necessariamente risolverebbe il problema.

La Corte ritiene quindi che le norme processuali (e in particolare gli artt. 350 e 352 c.p.c., che precludono per incompatibilità l'operatività del residuale richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. alle norme vigenti per il giudizio di primo grado) impediscano al giudice di disporre il rinvio della causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.

Da ciò discendono, innanzitutto, gravi inconvenienti organizzativi, fra cui, ad esempio, l'impossibilità per il giudice di scaglionare e programmare nel tempo la decisione e la motivazione delle controversie che ha in carico, in un sistema che non consente, stante la citazione ad udienza fissa scelta dal difensore dell'appellante, neppure la programmazione della prima udienza (a differenza del rito previsto per le controversie di lavoro e previdenza sociale per cui alla concentrazione del procedimento si accompagna la proposizione della domanda con ricorso e la fissazione della prima udienza da parte del giudice).

Ne deriva — e ciò è più grave! — anche la lesione di diritti costituzionalmente protetti a causa della violazione di specifiche norme della Costituzione.

E cioè:

l'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'irragionevole diversità di trattamento delle parti processuali, poiché la necessità dell'immediata precisazione delle conclusioni pregiudica la parte appellante rispetto alla parte appellata, costituitasi in ritardo rispetto al termine di cui agli artt. 347 e 166 e magari alla stessa udienza di comparizione, costringendo l'appellante a prender posizione, diversamente dalla controparte, rispetto a difese non ancora compiutamente esaminate e studiate, e senza aver potuto consultare il proprio patrocinato, compromettendo l'esito successivo della causa;

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, perché comunque la situazione descritta ingenera una evidente lesione del diritto di azione e difesa nel suo coesenziale profilo di effettività concreta, a nulla valendo l'astratto riconoscimento di un diritto processuale che non sia peraltro possibile esercitare consapevolmente, ragionevolmente e quindi compiutamente;

l'art. 111, secondo comma, della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) che impone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, mentre nella fattispecie in esame la condizione di parità fra i contendenti appare solo formale ma non sostanziale ed effettiva.

Il tutto, senza che sussista una necessità inderogabile a determinare l'assetto del sistema di diritto positivo, dal momento che un differimento della precisazione delle conclusioni ad apposita ulteriore udienza non determinerebbe affatto la trasformazione del processo da orale a scritto (non essendo prevista alcuna ulteriore memoria prima delle difese scritte finali), né causerebbe alcun eccessivo ritardo nella definizione del giudizio di secondo grado (trattandosi di un unico rinvio del procedimento).

Nella fattispecie la questione di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni esposte, è altresì indubitabilmente rilevante dal momento che:

la coerede Edilde Fortina si è costituita solo in udienza (come le era indubbiamente consentito), cosicché la parte appellante non ha avuto modo di conoscere in anticipo le difese svolte;

la coerede intervenuta ha formulato un'eccezione processuale di notevole rilievo, diretta a far valere l'inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione (avvenuta, da un lato, fuori dal termine concesso dal giudice, e, d'altra parte, agli eredi in modo collettivo ed impersonale dopo il decorso dell'anno di cui all'art. 303, secondo comma, c.p.c.);

la parte appellante è quindi costretta a determinarsi immediatamente in udienza prendendo posizione sull'avversa eccezione e sulle sue conseguenze processuali (sia ai fini della riassunzione, sia, più in generale, ai fini della possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio di appello);

che la necessità di immediata precisazione delle conclusioni non consente alla parte appellante una adeguata riflessione e valutazione circa le proprie strategie processuali, dal momento che la fase delle difese scritte non costituisce sede idonea per la formulazione di rituali istanze, ma può servire solamente all'illustrazione di tesi difensive già svolte e di domande già ritualmente formulate.

Pertanto la Corte intende promuovere d'ufficio la predetta questione di costituzionalità, come previsto dal terzo comma del citato art. 23.

Il giudizio in corso, ai sensi del secondo comma dell'art. 23, deve essere sospeso.

Il cancelliere dovrà:

notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri;  
comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 352 c.p.c., nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma (come modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 il presente giudizio di appello;*

*Manda alla cancelleria di:*

*notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002 dalla seconda sezione civile della Corte d'appello di Torino.

*Il Presidente: VITRÒ*

02C0184

N. 122

*Ordinanza del 4 dicembre 2001 emessa dal Giudice di pace di Torino  
nel procedimento civile vertente tra De Salvo Saverio e Sindaco di Roma*

**Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale "debole" (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).**

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e succ. mod.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 84/01 promossa da De Salvo Saverio contro il Sindaco di Roma per l'opposizione alla cartella esattoriale relativa al verbale di contestazione della Polizia Urbana di Roma n. 0700997281 del 15 luglio 1997.

In Trino, addì 4 dicembre 2001 avanti al giudice di Pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'Operatore giudiziario B2 Francese Fabrizio, è presente il sig. De Salvo Saverio. Il giudice da atto che il comune di Roma si è costituito con comparsa pervenuta in data 30 novembre 2001.

Il ricorrente discute la causa.

#### IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

#### *Osservato in fatto*

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 3 luglio 2001 il sig. De Salvo Saverio ha presentato opposizione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza del verbale elevato dalla Polizia Urbana di Roma, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 41/11 del Codice della Strada.

Il comune di Roma, costituitosi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto per incompetenza territoriale. All'udienza del 4 dicembre 2001 le parti costituite ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

Per le motivazioni in diritto del giudice di Pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate:

Per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Crescentino per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Roma, debba presentare personalmente nella cancelleria del giudice di Pace di Roma il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 — secondo comma della Costituzione (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.»

Nella circostanza, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del *locus delicti* in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, potrebbe essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò in quanto di fatto al presunto incolpato non è garan-

tita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e quindi mancano i presupposti perché il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando come le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione siano, tra l'altro, immediatamente esecutive. Siffatta procedura, di chiara origine penalistica, che aveva come destinatario l'allora pretore ed il suo particolare rito, potrebbe non essere più conforme alla vigente disciplina del «procedimento davanti al giudice di pace», che prevede, in particolare, all'art. 320 c.p.c., l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima udienza», ciò al fine di acquisire dagli «interessati» utili elementi per la trattazione della causa, e quindi incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto più, se, come nel caso di specie, il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Va, inoltre, sottolineato, che lo stesso rito della legge n. 689/1981, imponendo al giudice di valutare la «personalità» e le eventuali «condizioni economiche disagiate» dell'autore dell'infrazione, in sede di applicazione delle sanzioni (art. 11) e concessione del pagamento rateale della pena irrogata (art. 26), postula comunque la necessaria presenza personale dell'incolpato in giudizio.

Sotto questo aspetto è significativo, altresì, l'art. 23, settimo comma, della legge n. 689/1981 che stabilisce la lettura in udienza del dispositivo da parte del giudice, proprio allo scopo di rappresentare oralmente al ricorrente l'autorità della decisione. Tale fondamentale attività processuale, prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore, è da ritenersi di dubbia realizzazione nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una località molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia mezzi economici per rivolgersi ad un legale del posto, onde sostenere colà in giudizio le proprie ragioni contro l'«amministrazione repressiva». Tra l'altro, poi, l'ammontare della sanzione irrogata, in genere non è tale da giustificare la spesa dell'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse macroscopica la non colpevolezza del verbalizzato, considerata, inoltre, la diffusa tendenza dei giudici *de quibus* a compensare le spese o liquidarle in via equitativa in misura simbolica. È indubbio che l'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione sua unicamente a vantaggio dell'amministrazione nei cui confronti viene presentato ricorso, in quanto i suoi funzionari, verosimilmente agevolati dalla vicinanza con gli uffici giudiziari, risultano facilitati nel reperimento delle prove e, quindi più in generale nell'attività processuale. In particolare, poi, l'autorità verbalizzante, in sede di ricorso amministrativo, è addirittura destinataria per legge degli scritti difensivi indirizzati all'organo giudicante. Ma questa opportunità logistica, se può ammettersi per le controversie di maggiore offensività all'esame ora del tribunale, la cui istruttoria spesso comporta l'ammissione di consulenze tecniche di complessi riscontri documentali nei luoghi dell'accertamento dell'infrazione, non sembra ragionevole nel caso di ricorsi affidati ai giudici di pace, in quanto proprio la relativa minore gravità dell'illecito contestato non giustifica la competenza territoriale del giudice del *locus delicti* ossia, in pratica, a favore dei verbalizzati ed è sicuramente penalizzante per il ricorrente, ove la sua causa si svolga in una località fuori della provincia di residenza o di domicilio.

Al riguardo non si può escludere che il legislatore, in sede di emanazione del menzionato d.lgs. n. 507/1999, abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non è richiesta l'assistenza (tecnica) di un legale, è però indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo comparto la norma di cui all'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito è più propriamente quello del luogo in cui si trova il ricorrente.

Sono state, infatti, escluse dalla sua competenza, ed attribuite ai giudici togati, le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie superiori a 30 milioni, ed alcune tipologie di violazione (lavoro, urbanistica, ambiente, valutario, tributario e societario), di particolare complessità giuridica, per la cui definizione assume specifico rilievo il momento tecnico dell'istruttoria, e quindi la necessità per il ricorrente di doversi fare assistere da un legale.

La materia del riciclaggio, nonostante la sua contiguità al valutario ed al monitoraggio fiscale — procedura contenziosa *ex* testo unico 31 marzo 1988, n. 148 — non è stata demandata alla competenza esclusiva dei giudici del tribunale, ma riconosciuta di pertinenza anche dei giudici di pace per le sanzioni comminate dal Ministero del tesoro fino a 30 milioni. Tale scelta legislativa può essere determinata dal fatto che gli illeciti di cui trattasi sono prevalentemente di carattere formale, in quanto provocati da ignoranza delle norme e da semplice disattenzione, per cui si è ritenuto che un giudice onorario fosse idoneo a valutare tali circostanze, proprio per il suo istituzionalizzato rapporto diretto con l'incolpato (*cf.* A. Simonetti in «Affari e Finanza» di La Repubblica del 14 febbraio 2000) «Ai giudici di pace le liti tra il Tesoro e i distratti» e A. Mengali in *Il controllo del movimento dei capitali*, IPSOA, Milano).

Peraltro non si può non osservare che anche il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero del tesoro, analogamente a quello in materia di infrazioni stradali, espone il verbalizzato all'onerosa procedura di doversi difendere nel luogo in cui risulta commessa la presunta violazione, che diventa ancora più

gravosa, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso riguarda assegni privi di requisiti di legge, in quanto il titolo, essendo suscettibile di essere presentato in pagamento presso qualsiasi intermediario finanziario, radica la competenza nel luogo in cui è avvenuto tale regolamento, per lo più sconosciuto all'interessato al momento dell'emissione, e che può essere ubicato in una zona molto lontana da quella di residenza del traente.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di ritenere che, per effetto della vigente procedura di opposizione alle sanzioni amministrative, le parti in giudizio non siano in una posizione di parità, e sussiste, invece, uno squilibrio a danno del soggetto processualmente debole, ossia l'opponente, che normalmente rinuncia ad esercitare il suo diritto di difesa per i costi eccessivi cui deve sottoporsi, mentre invece l'amministrazione, grazie ai suoi uffici periferici, o in mancanza, di quelli di Prefettura, è istituzionalmente in grado di resistere con i suoi funzionari sull'intero territorio nazionale. Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di Prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta, i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di cui trattasi. Si sottolinea, altresì, come ancor prima dell'avvento del «giusto processo», l'evoluzione normativa fosse già nel senso di valorizzare il foro del ricorrente, rispetto a quello dell'opposto, proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti. Sono da ritenersi espressioni di tale esigenza non solo il tradizionale rito del lavoro o il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna dal quale proprio la procedura della legge n. 689/1981 è largamente ispirata, ma più recentemente la complessiva normativa a tutela del consumatore, con particolare riguardo all'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 56 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea — legge comunitaria 1991), il quale parrebbe avere introdotto il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, n. 13 del codice civile (clausole vessatorie) (cfr. giudice di pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999 in Foro It. I, 1695), o anche all'art. 12 d. l. n. 50/1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e, infine, all'art. 10 d.l. n. 427/1998 in materia di multiproprietà.

Né tali deroghe all'ordinaria competenza territoriale possono essere qualificate, come ritiene un'autorevole dottrina, un «eccesso di zelo» nella protezione del consumatore. Esse, piuttosto, mirano ad assicurare al soggetto, ritenuto normativamente debole in una lite, la possibilità (economica) di potersi difendere nel suo luogo di residenza, dove verosimilmente gli è meno oneroso rappresentare le proprie ragioni, emancipandolo da dispendiosi spostamenti, sicuramente penalizzanti in termini di costi e di tempo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro per ordinanze-ingiunzioni.*

*Ordina:*

*la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;*

*la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;*

*la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

*Il giudice di pace: BOLOGNESI*

02C0185

N. 123

*Ordinanza del 4 dicembre 2001 emessa dal t.a.r. per la Toscana sul ricorso proposto da Crescenzi Angela ed altri contro Regione Toscana*

**Impiego pubblico - Regione Toscana - Divulgatori agricoli - Inquadramento nella VII qualifica funzionale, anziché nell'VIII - Disparità di trattamento rispetto ai divulgatori agricoli di altre regioni - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per *ius superveniens* con ord. n. 14/01.**

- Legge Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, art. 2
- Costituzione, artt. 3, 36, 97 e 117.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 356/1993 proposto da Crescenzi dott.ssa Angela, Fabrini dott. Luigi, Nocentini dott. Gianfranco, Bartalucci dott.ssa Laura, Farruggio dott. Fabrizio, Quattrucci dott. Marco, Nuvoli dott.ssa Stefania e Musetti dott. Nicola tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Iarie, Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Firenze, via de' Rondinelli n. 2.

Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, via dell'Oriuolo, n. 20;

Per l'annullamento in *parte qua* della delibera della giunta regionale Toscana n. 9186 del 9 novembre 1992, recante la nomina in ruolo dei ricorrenti — quali «divulgatori agricoli polivalenti» — nella VII anziché nell'VIII qualifica funzionale, nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 maggio 2001 il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì gli avv. V. Chierroni e D. Benussi, delegato dall'avv. C. Narese;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

## FATTO

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 20 novembre 1993, alcuni divulgatori agricoli — reclutati a seguito di bando di concorso n. 63 del 21 novembre 1990 — contestano il proprio inquadramento nella VII anziché nell'VIII qualifica funzionale, a seguito di delibera di G.R. n. 9186 del 9 novembre 1992, vistata in sede di controllo il 25 novembre 1992.

Detto inquadramento, in effetti, risulta conforme al disposto degli artt. 1 e 2 della legge regionale Toscana 2 settembre 1992, n. 44, di modo che l'unica prospettazione difensiva, contenuta nel ricorso, concerne la conformità della citata legge agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione (ovvero l'applicabilità della stessa, in rapporto alla normativa comunitaria).

Osservano i ricorrenti, infatti, che «la formazione dei Divulgatori Agricoli in Italia ha luogo in attuazione di un piano-quadro nazionale di divulgazione agricola, approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dalla stessa CEE, presso cinque centri interregionali di formazione (C.I.F.D.A.): la Toscana, unitamente all'Umbria, alle Marche e al Lazio fa riferimento al CIFDA con sede in Foligno».

Presso i centri in questione si svolgono corsi formativi, cui vengono ammessi — previo concorso pubblico nazionale — laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale veterinaria, ovvero periti agrari o agro/tecnici con documentata esperienza biennale specifica.

Al termine dei corsi, previo esame, vengono rilasciati attestati di idoneità all'esercizio della professione, utilizzabili nell'intero territorio nazionale — a vantaggio del sistema agricolo — con percezione da parte della Regione di un contributo sia comunitario che dello stato per ciascun addetto.

Normalmente, le Regioni attingono alle graduatorie dei predetti centri per l'assunzione di divulgatori agricoli, come avvenuto nel caso di specie; in mancanza, tuttavia, di una normativa nazionale concernente l'assunzione del personale in questione, ogni Regione ha legiferato autonomamente, per l'inquadramento in ruolo del medesimo.

Numerose Regioni (come Abruzzo, Lazio, Lombardia, Liguria, Campania, e Calabria) hanno previsto al riguardo l'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale, in considerazione del titolo di studio e dell'ulteriore titolo di specializzazione conseguito; la legge della Regione Toscana già sopra citata, invece, dispone l'inquadramento nel VII livello, secondo i ricorrenti in violazione dei principi costituzionali, dettati in materia di uguaglianza, retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché di buona amministrazione.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 92 del 28 aprile 1998, ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana, 2 settembre 1992 n. 44, nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima, anziché nell'ottava, qualifica funzionale fosse oltre che rilevante non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 117 Costituzione.

Con ordinanza n. 14 del 23 gennaio 2001, la Corte costituzionale ha disposto il rinvio degli atti al giudice *a quo* al fine di riesaminare la rilevanza della questione alla luce della legge regionale 29 febbraio 2000 n. 19, contenente disposizioni in materia di semplificazione del sistema normativo regionale, che ha sancito l'abrogazione espressa della legge regionale n. 44/1992, avverso la quale è stata proposta la menzionata questione di legittimità costituzionale, definendo «non più operanti» le norme — tra le quali la legge regionale n. 44/1992 — inserite nell'allegato A.

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto necessaria una verifica degli effetti della disposta abrogazione, da parte del giudice investito della legittimità dell'atto impugnato.

A tal fine, ha restituito gli atti al giudice remittente perché valuti se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio *de quo*.

## DIRITTO

Come osservato dai ricorrenti, le disposizioni abrogate avevano la finalità di individuare nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale quelli destinati ai divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del Consiglio C.E. n. 270/1999 e successive modifiche; di conseguenza, una volta individuati tali posti (e privatizzato il rapporto di impiego per effetto dei d.lgs. n. 29/1993 e n. 80/1998), la legge regionale non è stata più suscettibile di applicazione e, pertanto, essa è stata abrogata nell'ottica della razionalizzazione del sistema legislativo regionale.

Ciò nondimeno, va osservato che la disposta abrogazione della legge regionale di cui trattasi, da una parte, ha solo efficacia *ex nunc*, dall'altra, non ha comportato il reinquadramento dei ricorrenti nel profilo professionale corrispondente alla VIII qualifica.

Invero, il comma 3 dell'articolo unico della legge regionale n. 19/2000, dispone che la legge regionale n. 44/1992 (come tutte le altre disposizioni abrogate) continui ad applicarsi ai rapporti precedentemente sorti nel periodo della relativa vigenza «al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa».

Dalle precisazioni riferite, consegue che la questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza n. 92/1998 di questo Tribunale, rimane rilevante al fine della definizione del giudizio *de quo*.

Né tali conclusioni mutano alla luce della sopravvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici conseguente al d.lgs. n. 80/1998.

Infatti, nell'ambito della loro trasposizione nel nuovo ordinamento professionale disposta dall'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e, relativamente agli enti locali ed alle Regioni, dal C.C.N.L. del 31 marzo 1999, in prima applicazione è stato previsto l'inquadramento automatico dei dipendenti medesimi in ragione della qualifica funzionale precedentemente posseduta (v. art. 7 del menzionato contratto collettivo).

Conseguentemente, i ricorrenti inquadrati dalla L.R.T. n. 44/1992 nella VII qualifica funzionale, sono stati collocati nella categoria D, profilo professionale DI, anziché nel superiore profilo professionale D3 che sarebbe loro automaticamente spettato se fossero stati precedentemente inquadrati nella VIII qualifica funzionale.

Pertanto, ove fin dall'origine fosse stato disposto il loro inquadramento nella qualifica superiore, la loro progressione di carriera sarebbe stata diversa da quella concretamente seguita.

Va, dunque, riaffermata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 44/1992, anche dopo la sua abrogazione da parte della legge regionale n. 19/2000.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il collegio non può che ribadire i motivi già esposti nell'ordinanza originariamente emanata, che vanno di seguito riportati.

A quest'ultimo riguardo, i ricorrenti ritengono che il citato art. 2 l. reg. n. 44/1992 contrasti con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, in quanto — a differenza di quanto previsto nella maggioranza delle altre Regioni — i divulgatori agricoli toscani non possono essere inquadrati nella VIII qualifica funzionale, che si assume corrispondente alla specifica professionalità dei medesimi.

La figura professionale di cui trattasi si inquadra nel piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo, avviato all'inizio del 1990 dal Ministero dell'agricoltura, di concerto con le Regioni, con la specifica finalità di promuovere la partecipazione degli imprenditori agricoli, in ordine alla identificazione ed alla soluzione di problemi, inerenti l'avvio di piani di sviluppo previsti e promossi dall'Unione europea (il cui regolamento al riguardo risale al 1979).

La formazione dei divulgatori — per il profilo che qui interessa — richiede diploma di laurea e superamento di un corso di specializzazione (cui si accede per concorso pubblico) della durata di nove mesi, presso uno degli esistenti cinque centri interregionali di formazione (C.I.F.D.A.).

L'istituzione di tali centri, l'impiego dei divulgatori per la realizzazione di programmi di sviluppo agricolo, in una situazione di grave carenza, nonché il riferimento ad un «piano-quadro ...», al riguardo «elaborato dalla Repubblica italiana» sono dati previsionali contenuti nel già citato regolamento CEE n. 270/1979, che si propone una «equilibrata attuazione della politica agricola comune ...», in quanto «... l'istituzione in Italia di un efficace dispositivo di divulgazione agricola riveste interesse comunitario, e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti all'art. 39, paragrafo 1, lettera a) del trattato» — (con conseguenti incentivazioni finanziarie).

Sulla base di quanto sopra, la figura del divulgatore agricolo è stata assimilata a quella di un agente promotore dello sviluppo», nell'ambito di un sistema complesso, le cui componenti — tecniche ed economiche, debbono interagire, al fine di fornire servizi alle imprese agricole e di promuovere l'idoneità di queste ultime al soddisfacimento degli obiettivi comunitari; funzioni e contesti operativi coinvolgono — in vista di quanto sopra — compiti di analisi, programmazione, gestione, controllo ed elaborazione di linee previsionali (*cf.* proposto di profilo professionale del divulgatore agricolo, allegata agli atti).

Per tale figura di esperto è previsto l'inquadramento nella VIII qualifica nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Lombardia; oltre alla Toscana, prevedono invece inquadramento nella VII qualifica le Regioni Marche e Umbria.

Circa l'opportunità di un quadro normativo che — in accordo con le Regioni — rendesse omogenee le condizioni contrattuali del personale di cui trattasi, in tutto il territorio nazionale, era stata adottata una risoluzione (che in tal senso impegnava il Governo) dalla tredicesima Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 20 gennaio 1988.

Nessun coordinamento, tuttavia, è stato poi effettuato, e — secondo l'attuale parte resistente —, le Regioni potrebbero disciplinare «in modo autonomo e differenziato l'inquadramento dei divulgatori ... in relazione ai propri ordinamenti e alle proprie esigenze organizzative».

Ad avviso del collegio, un superamento dei limiti dell'autonomia regionale appare viceversa ipotizzabile — in termini di non manifesta infondatezza, tali da giustificare la proposizione della questione di costituzionalità davanti alla suprema Corte) in rapporto ai parametri comunitari, che identificano i profili essenziali della professionalità del divulgatore agricolo: quest'ultimo infatti è figura presente su tutto il territorio nazionale, con compiti necessariamente omogenei, stante l'identità degli obiettivi, peraltro di portata sovranazionale.

D'altra parte, se è vero che la Regione possiede piena autonomia legislativa in materia di ordinamento dei propri uffici (*cf.* Corte costituzionale nn. 217/98, 10/90; 369/90) è anche vero che la disciplina dell'inquadramento del personale è riservata alla legislazione statale (Corte costituzionale, n. 1061/1988), in rapporto ai principi generali che la predetta legislazione detta per comparti di personale, che richiedono disciplina unitaria (Corte costituzionale, n. 1061/1988 e n. 296/1994; TRGA Trentino-Alto Adige, n. 1/88; Corte dei conti, sez. controllo Stato n. 1756/1987).

La Regione, dunque, può certamente dettare disposizioni in materia di inquadramento, ma — *ex* art. 117 della Costituzione — nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 e dal d.P.R. n. 68/1986 (nonché, successivamente, dal d.lgs n. 29/1993).

Nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, peraltro, per il trattamento dei pubblici dipendenti, debbono essere salvaguardati i principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva, quali fattori influenti anche sull'efficienza dei servizi resi (*cf.* art. 4 l. quadro).

Nella Regione Toscana i principi fondamentali di cui trattasi sono recepiti ed esplicitati — per la materia che qui interessa — nella legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, che negli artt. 11 e 12 si occupa della declaratoria professionale della settima e dell'ottava qualifica funzionale.

Tenuto conto dei compiti — già in precedenza descritti — affidati ai divulgatori dal regolamento comunitario, in effetti, la prospettazione difensiva dei ricorrenti non appare illogica, essendo ascritta all'ottava qualifica mansioni — cui i compiti anzidetti sembrano assimilabili — che implicino «specializzazione professionale, controllo dei risultati ... autonomia operativa ed iniziativa ... nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali ... piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro».

In tale ottica, l'art. 2 della legge regionale n. 44/1992, che impone l'inquadramento nella settima qualifica dei divulgatori stessi appare di dubbia conformità ai richiamati principi generali di livello statale, recepiti in via di mera specificazione, attuativa nella legge regionale n. 51/1989.

Non può non essere spunto di riflessione, al riguardo, l'iscrizione della categoria lavorativa in questione alla ottava qualifica in base a leggi (in gran parte antecedenti) emanate da numerose Regioni, con ulteriore profilo di disparità di trattamento.

Non può condividersi, infatti, l'assunto della parte resistente, secondo cui ogni Regione potrebbe rapportare la posizione dei divulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, in quanto — come già in precedenza ricordato — la figura professionale in questione è concepita per il perseguimento di identiche finalità, ritenute interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a livello nazionale.

Consegue a quanto sopra l'erogazione di finanziamenti comunitari alle Regioni, finanziamenti che non risultano differenziati in rapporto alle pretese diversità delle esigenze organizzative delle medesime, e che postulano risultati omogenei.

Se, dunque, in alcune Regioni si attribuissero ai divulgatori mansioni di minor peso che in altre, non potrebbe non derivarne uno scoordinamento nel settore, in violazione del regolamento dell'Unione europea, nonché con lesione del principio di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Ove le mansioni fossero identiche, emergerebbero invece con più evidenza la violazione dell'art. 3 e dell'art. 36 della medesima Carta costituzionale, in quanto il più volte citato regolamento CEE n. 270/1979 inserisce la figura professionale in questione in un medesimo comparto, di livello interregionale, con conseguente irrazionalità di divergenze organizzative interne, non giustificate da disparità di competenze né di obiettivi perseguiti; a pari quantità e qualità di lavoro prestato nel comparto, inoltre, non può non corrispondere pari retribuzione, inscindibile dalla identità di inquadramento.

Per le medesime ragioni sopra illustrate, va conseguentemente respinta l'istanza di revoca della precedente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, avanzata dalla difesa della Regione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione — la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 2 settembre 1992, n. 44, nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima — anziché nell'ottava — qualifica funzionale:*

*Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;*

*Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio;*

*Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti nonché al presidente della Regione Toscana e al presidente del consiglio regionale della medesima Regione.*

*Così deciso in Firenze, il 24 maggio 2001*

*Il Presidente: LAZZERI*

*Il consigliere, estensore: ROMANO*

N. 124

*Ordinanza del 16 ottobre 2001 emessa dal Giudice di pace di Foligno  
nel procedimento civile vertente tra Brunozzi Angela S.a.s. e comune di Foligno*

**Commercio - Regione Umbria - Vendite promozionali in periodi non consentiti dalla legge regionale - Sanzioni - Eccedenza dai limiti della competenza regionale trattandosi di materia riservata alla competenza del legislatore statale (d.lgs. n. 114/1998, art. 15) - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata.**

- Legge Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24, art. 31
- Costituzione, artt. 41 e 117.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 1088/00 promosso da: S.a.s. Brunozzi Angela di Garofalo Andrea e C. rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Turini e Alessandro Russo ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Foligno giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro: comune di Foligno in persona del Sindaco rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Buttarò con delega a margine della comparsa di risposta giusta delega GC n. 8 dell'11 gennaio 2001, resistente.

Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione *ex* legge n. 689/1981.

La ditta ricorrente è stata sanzionata per aver effettuato una vendita promozionale nel suo esercizio in Foligno al di fuori del periodo stabilito dalla legge regionale.

La stessa, inoltrando tempestiva opposizione, ha sollevato una eccezione di incostituzionalità dell'art. 31 della legge regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 per violazione degli art. 117 e 41 della Costituzione.

La legge impone al giudice di merito di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza (che è cosa diversa dalla manifesta fondatezza) della questione.

Il giudice di pace al proposito ritiene:

che la questione sia rilevante atteso che dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale è stato emesso l'impugnato provvedimento.

che la questione non sia manifestamente infondata. Ed invero le vendite «straordinarie» sono distinte dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in: «vendite di liquidazione», «vendite di fine stagione» e «vendite promozionali» una di queste ultime era in atto, come è pacifico, nell'esercizio della opponente al momento della contestazione *ex* art. 31 legge regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999.

Ma soltanto la disciplina delle prime due risulta delegata alle Regioni dal comma 6 dell'art. 15 del citato decreto legislativo. Sicché non appare *ictu oculi* infondato il ritenere che lo Stato abbia voluto mantenere in materia di vendite promozionali la sua potestà legislativa.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 117 e 41 della Costituzione, dell'art. 31 della legge regione Umbria n. 24 del 3 agosto 1999 pubblicata in bollettino n. 44 dell'11 agosto 1999, supplemento 1.*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che questa ordinanza letta alla odierna udienza, sia comunicata ai Presidenti del Consiglio dei ministri, della Regione dell'Umbria, e dei due rami del Parlamento.*

Foligno, addì 16 ottobre 2001

*Il giudice di pace: CIONI*

02C0187

## N. 125

*Ordinanza del 6 febbraio 2002 emessa dalla Corte dei conti - sezione del controllo - sul controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450*

**Agricoltura - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di:** *a)* elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale; *b)* vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie operanti nel settore agricolo ed agroalimentare in precedenza soppressi; *c)* redazione di un programma, vincolante per le Regioni, relativo alle risorse utilizzabili per il finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - **Condizionamento della operatività della disciplina delegata alla emanazione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Invasione della sfera di competenza regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Elusione dei limiti temporali per l'esercizio della legislazione delegata - Eccesso di delega - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 265/2000 - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per *ius superveniens* con ordinanza n. 382/01.**

- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119.

## LA CORTE DEI CONTI

In Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2000, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista l'ordinanza n. 2/2000 del 7 settembre 2000, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti ha sollevato questioni di costituzionalità relativamente a detto regolamento;

Vista l'ordinanza n. 382 del 22 novembre - 6 dicembre 2001, con la quale la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un riesame della prospettata questione, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 in data 18 ottobre 2001, che ha provveduto, tra l'altro, a sostituire gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la cui violazione è stata denunciata dalla Corte dei conti con la citata ordinanza n. 2/2000;

Vista la nota prot. n. 500 in data 28 dicembre 2001 del Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Vista la relazione prot. n. 493 del 21 dicembre 2001 del Consigliere istruttore dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive;

Vista l'ordinanza in data 3 gennaio 2002, con la quale il Presidente della Sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l'adunanza odierna il I e il II Collegio della Sezione, ai fini della pronuncia sulla legittimità del decreto suindicato;

Vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo n. 4/02/P in data 3 gennaio 2002,

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti:

Udito il relatore Consigliere Carlo Granatiero;

Sentiti i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto in

## F A T T O

In occasione dell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sul regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, adottato con d.P.R. in data 28 marzo 2000, questa Sezione con ordinanza n. 2/2000 ha sollevato molteplici dubbi di legittimità costituzionale sulle seguenti norme legislative, poste a fondamento del suddetto decreto presidenziale:

1) artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, disciplinante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

3) art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Con detta ordinanza n. 2/2000 la Sezione stessa ha manifestato dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dei seguenti decreti legislativi, attinenti agli enti vigilati dal predetto Ministero:

a) d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA;

b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, recante disposizioni correttive ed integrative del precedente decreto n. 165;

c) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, afferente al riordino del sistema degli enti pubblici nazionali limitatamente all'art. 6, commi 2, 5 e 7;

d) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, relativo al riordinamento dell'UNIRE;

e) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, inteso alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

I dubbi di costituzionalità in questione ineriscono essenzialmente all'inosservanza dei limiti posti dalla legge di delegazione n. 59 del 15 marzo 1997, al mancato rispetto delle competenze delle regioni costituzionalmente garantite in materia di agricoltura, nonché all'illegittima intestazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento.

Al riguardo la Corte costituzionale, considerato che, dopo l'emanazione della succitata ordinanza di rimesione, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha provveduto, tra l'altro, alla sostituzione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, indicati tra le disposizioni costituzionali violate, con ordinanza n. 382 del 22 novembre 2001 ha disposto la restituzione degli atti alla Corte dei conti al fine di un riesame della questione «stante il mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento».

Considerato in

## D I R I T T O

La Sezione aderendo all'invito rivolto dalla Corte costituzionale con la suindicata ordinanza n. 382 in data 22 novembre - 6 dicembre 2001 ritiene di dover procedere ad un riesame delle questioni di legittimità costituzionale interessate dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, sostituiti rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Procedendo ad un breve esame delle disposizioni costituzionali in parola, strettamente finalizzato alla soluzione delle questioni in trattazione, la Sezione osserva quanto segue.

Il vigente articolo 117 della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 di detta legge costituzionale n. 3/2001, ha capovolto il principio della tassatività delle competenze legislative delle Regioni, in quanto, dopo aver affermato

al primo comma che il potere legislativo spetta sia allo Stato che alle Regioni e deve essere esercitato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali», con il secondo comma ha provveduto a dettare un'elencazione tassativa delle materie in cui allo Stato viene attribuita una potestà legislativa esclusiva; e, mentre il successivo terzo comma indica, anch'esso in modo tassativo, le materie di legislazione concorrente, il quarto comma sancisce la potestà legislativa da ritenersi esclusiva per tutte le altre materie in capo alle Regioni.

Tali disposizioni comportano in generale un rafforzamento dell'autonomia legislativa delle Regioni; in particolare poi, per quanto attiene al settore «agricoltura e foreste» contenuto nell'elenco di cui all'abrogato articolo 117 della Costituzione, si constata che lo stesso non è più compreso tra le materie di legislazione concorrente previste dal vigente articolo 117 della Costituzione e, pertanto, salvo che per l'aspetto relativo all'«alimentazione», deve ritenersi affidato alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, con la conseguenza che allo Stato non può essere riconosciuto il potere di fissare i principi fondamentali della materia stessa con l'emanazione di leggi-cornice.

L'autonomia regionale risulta ampliata anche in ordine alla potestà regolamentare, atteso che la stessa, a seguito delle recenti modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione, spetta di regola alle Regioni, mentre appartiene allo Stato soltanto nell'ambito della sua legislazione esclusiva.

Quanto alla funzione amministrativa, l'abrogato art. 118 Cost. la intestava alle Regioni limitatamente alle materie in cui le stesse erano titolari della funzione legislativa, secondo il principio del parallelismo tra competenze legislative e amministrative: mentre il vigente art. 118 Cost. la attribuisce in via generale ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, sia conferita «a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», di guisa che, pur uscendone compressa la potestà regionale al riguardo riceve un rafforzamento la potestà complessiva delle autonomie locali.

Relativamente all'autonomia finanziaria regionale sotto la vigenza del precedente art. 119 della Costituzione in dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale si era affermato il principio, secondo il quale i poteri delle Regioni al riguardo non assumevano la stessa ampiezza di quelli attinenti all'autonomia legislativa, che nelle materie di legislazione concorrente trovavano un limite nei principi fondamentali fissati con le leggi-cornice, ma si configuravano soltanto come attuativi della legge statale, che doveva precedere l'esercizio di detti poteri ed essere «tale da delimitare gli spazi operativi delle Regioni tanto in ordine al tipo del tributo ... quanto in ordine al momento quantitativo dell'imposizione» (*cf.* C.C. sent. n. 294/1990), atteso che l'art. 119 in parola rimetteva alle leggi della Repubblica la fissazione delle forme e dei limiti dell'autonomia finanziaria delle Regioni; leggi che poi, regolando in maniera pressoché completa la disciplina dei tributi regionali, hanno finito per lasciare ben poco spazio all'intervento normativo delle Regioni.

Invece con l'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3/2001 l'autonomia finanziaria delle Regioni dovrebbe ritenersi sottoposta ai principi fondamentali delle leggi-quadro, ma non anche alla normativa statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del sistema tributario figura ora annoverato tra le materie di legislazione concorrente, mentre il nuovo art. 119 Cost. testualmente dispone che i comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni stabiliscano ed applichino tributi ed entrate proprie «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Dopo questi cenni in ordine alla portata delle recenti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, la Sezione ricorda che con la propria ordinanza n. 2/2000 ha testualmente dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli articoli 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono il rinvio dell'efficacia);

2) degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

3) in particolare, dell'art. 33 comma 3, lett. *b*), del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri);

*3-bis*) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117, e 118 della Costituzione nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

4) degli artt. 55, comma 6, 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*4-bis*) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

5) dei seguenti decreti legislativi: *a*) d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; *b*) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; *c*) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (art. 6, commi 2, 5 e 7); *d*) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; *e*) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

6) dell'art. 2, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale.

I dubbi di costituzionalità sopraelencati, secondo la menzionata ordinanza della Corte costituzionale n. 382/2001 attengono essenzialmente a norme legislative che «sarebbero incostituzionali perché non autorizzate dal tenore della legge di delegazione n. 59 del 1997 e perché attributive di nuove funzioni al medesimo Ministero in contraddizione sia con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura sia con i limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento».

Al riguardo, la Sezione, in conformità alla richiesta della Corte costituzionale, ritiene di dover circoscrivere il nuovo esame alle questioni di costituzionalità interessate dalla cennata legge Cost. n. 3/2001 con gli artt. 3, 4 e 5; eppertanto ritiene di doversi occupare, non delle questioni indicate nei suddetti numeri 1, 3, 4, *4-bis* e 5, in quanto le stesse attengono a norme legislative della cui costituzionalità si dubita perché non autorizzate dalla menzionata legge di delega n. 59/1997, ma soltanto di quelle sub nn. 2, *3-bis* e 6.

Queste ultime questioni, infatti, riguardano dubbi di legittimità costituzionale di disposizioni legislative concernenti i rapporti tra competenze statali e regionali, costituzionalmente garantite, dubbi che avendo ad oggetto la lesione dell'autonomia regionale, ad avviso della Sezione, risultano ora corroborati, atteso che le modifiche costituzionali di cui trattasi, come sopra accennato, hanno in generale notevolmente ridotto le competenze dello Stato in ambito legislativo, amministrativo e finanziario, a tutto vantaggio di quelle delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei comuni: e ciò è particolarmente vero per il settore dell'agricoltura, essendo stato lo stesso trasferito dal novero delle materie di legislazione regionale concorrente a quello degli oggetti di legislazione regionale esclusiva.

In ordine ai compiti di disciplina generale, elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, indirizzo e coordinamento attribuiti al Ministero delle politiche agricole e forestali dal citato decreto presidenziale n. 450 del 2000, questa Sezione con detta ordinanza n. 2/2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di rango primario, che hanno intestato tali funzioni al Dicastero medesimo, in base alla considerazione che le stesse possano essere esercitate soltanto in via legislativa tramite le leggi-cornice o in via amministrativa con atti di indirizzo e coordinamento di competenza dell'organo collegiale di Governo, da adottarsi quindi con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, la Sezione è dell'avviso che i dubbi di costituzionalità prospettati, anziché dileguarsi, attualmente si siano rafforzati, atteso che non è più consentito fronteggiare le esigenze suindicate con leggi-guadro, essendo, come innanzi detto, l'agricoltura ora compresa tra le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva delle regioni mentre, peraltro, in via amministrativa dovrebbe ritenersi tuttora sussistente in capo al Consi-

glio dei ministri il potere di indirizzo e coordinamento, dacché lo stesso è stato riconosciuto ammissibile anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale in tema di legislazione primaria dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (*cf.* sentenze nn. 340/1983, 177/1986, 195/1986 e 242/1989).

L'art 3, comma 2, lettera *b*, del d.P.R. n. 450/2000 affida al Ministero delle politiche agricole e forestali la gestione dei procedimenti concernenti, tra l'altro la meccanizzazione agricola, in base all'art 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, sul quale la Sezione del controllo con la più volte menzionata ordinanza n. 2/2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., poiché la meccanizzazione agricola rientra nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale.

Orbene, anche a quest'ultimo riguardo, i dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 di detto d.lgs. n. 173/1998 risultano ora aggravati, a seguito della cennata nuova disciplina costituzionale delle competenze in campo legislativo, amministrativo e finanziario nel settore dell'agricoltura.

Pertanto, la Sezione ritiene che le questioni di legittimità costituzionale specificate in detta ordinanza n. 2/2000 siano tuttora rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara la permanenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:*

*1) dell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dall'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono il rinvio dell'efficacia);*

*2) degli articoli 33 e 34 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 nonché degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*3) in particolare dell'art. 33 comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri);*

*3-bis) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*4) degli artt. 55, comma 6, 33 e 34 del d.lg. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*4-bis) in subordine dell'art. 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*5) dei seguenti decreti legislativi: a) d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; c) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (art. 6, commi 2, 5 e 7); d) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; e) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*6) dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale.*

*Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

*Il Presidente: DELFINI*

## N. 126

*Ordinanza del 15 gennaio 2002 emessa dal t.a.r. del Lazio  
sul ricorso proposto da Francione Simona contro Ministero delle Finanze ed altro*

**Impiego pubblico - Guardia di finanza - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Requisiti - Celibato, nubilato o vedovanza - Irragionevole limitazione di diritti fondamentali della persona - Incidenza sul principio di libertà nella contrazione del vincolo coniugale - Lesione del diritto alla formazione della famiglia fondata sul matrimonio - Violazione del diritto al lavoro e dei principi di tutela del lavoro, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 332/2000.**

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, punto 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97.

## II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 19865 del 2000, proposto da Francione Simona, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.C. Porro 8, presso lo studio Titomanlio - Abbamonte;

Contro: Ministero delle finanze e Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro-tempore*, non costituiti in giudizi;

Per l'annullamento, previa sospensione:

a) del provvedimento del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli prot. n. 56050/1311 del 17 ottobre 2000 con cui è stata comunicata l'archiviazione della domanda del ricorrente, intesa a partecipare al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2001;

b) del bando di dello concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 1° settembre 2000 per quanto richiede lo stato di nubile o vedova per partecipare a detto concorso (determinazione n. 249797 del 16 agosto 2000);

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001 il consigliere Massimo Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

La sig.ra Simona Francione in data 30 settembre 2000, ha chiesto di partecipare al concorso per l'arruolamento di duecento allievi finanziari. La sua domanda è stata, però, archiviata per mancanza del requisito del nubilato o della vedovanza, previsto dall'art. 2, punto 10, del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 2000.

Avverso il provvedimento di archiviazione l'interessata ha proposto ricorso, notificato tra il 10 e il 13 novembre 2000, deducendone l'illegittimità per violazione di una serie di norme di rango costituzionale (artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 Cost.).

Ha dedotto, altresì, eccesso di potere per perplessità del provvedimento adottato (archiviazione della domanda) in quanto l'asserito difetto di un requisito per la partecipazione alla procedura concorsuale avrebbe più correttamente postulato l'esclusione da quest'ultima.

Infine, il provvedimento, in quanto adottato dal comandante provinciale della guardia di finanza di Napoli, sarebbe stato assunto da organo incompetente. Trattandosi, infatti, di concorso a carattere nazionale, la relativa potestà dispositiva doveva intendersi riservata ad organi di corrispondente dimensione esercitanti, appunto, competenze di carattere generali, quali il comandante generale della guardia di finanza o il ministro delle finanze.

Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2001, sulle conclusioni della parte deducente, il ricorso è stato trattato in decisione.

## DIRITTO

1. — È impugnato il provvedimento del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli prot. n. 56050/1311 del 17 novembre 2000, con il quale è stata «archiviata» la domanda, in data 30 settembre 2000, presentata dalla signora Simona Francione per la partecipazione al concorso per l'arruolamento di duecento allievi finanziari nel Corpo della guardia di finanza per l'anno 2001.

Il provvedimento che ha disposto l'archiviazione (*rectius*: la reiezione) della domanda di ammissione alla procedura concorsuale reca la seguente, testuale motivazione: «per mancanza del requisito dello stato civile di cui all'art. 2 punto 10 determinazione nr. 249797 del 16 agosto 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 68 del 1° settembre 2000».

2. — Gravando il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale e la disposizione del relativo bando di arruolamento la ricorrente deduce la non conformità a Costituzione del fondamento normativo sul quale essi poggiano, e cioè:

dell'art. 7, punto 3 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 («Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia guardia di finanza») che, tra i requisiti necessari per il reclutamento nel corpo della guardia di finanza, include lo stato di «celibe o di vedovo senza prole»;

dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione lo stato di «celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole».

Rammenta la ricorrente che dette disposizioni legislative sono già state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e dichiarate costituzionalmente illegittime in ordine alla previsione, tra i requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali *de quibus*, dell'essere senza prole (sentenza n. 332 del 12-14 luglio 2000). Soggiunge come in quel giudizio la Corte abbia fatto esplicito riferimento anche alle restanti parti delle disposizioni qui denunciate (includenti l'ulteriore requisito per il reclutamento nel corpo della guardia di finanza del requisito del celibato e del nubilito o dello *status* vedovile) per farne trasparire l'illegittimità costituzionale (ovviamente non dichiarata, né dichiarabile, perchè non prospettata dal giudice *a quo*).

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che le norme legislative che fungono da fondamento positivo agli atti impugnati, e che frappongono una così grave limitazione allo stato di coniugato ai fini del reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e dell'ammissione ai relativi reparti di istruzione, confliggano:

*a)* con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, che sanciscono l'uguaglianza di tutti i cittadini, anche di fatto, per l'accesso agli uffici pubblici e alle relative procedure di ammissione;

*b)* con gli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31 e 35 della Costituzione, venendo compromessa la situazione di eguale accesso al lavoro (artt. 3 e 4) e il diritto inviolabile di ciascuno di formare la propria famiglia (artt. 2, 29 e 31) nella completezza della sua composizione (art. 30), senza dover subire trattamenti deteriori rispetto ai non coniugati e ai vedovi;

*c)* con l'art. 97 della Costituzione, perché, avendo la Corte (precitata sentenza n. 332/2000) dichiarato l'illegittimità di tutte le norme che condizionavano l'accesso ai concorsi in questione «all'essere senza prole», deriverebbe — agli effetti dell'interesse pubblico, riguardato sotto il profilo dell'impegno nell'adempimento dei doveri di ufficio — che l'assunzione di un vedovo con prole configura ipotesi funzionalmente meno produttiva rispetto all'assunzione di una madre, potendo questi essere coadiuvata dal marito nell'adempimento dei doveri familiari.

3. — Ad avviso della Sezione le questioni di legittimità costituzionale, come prospettate, appaiono rilevanti e assistite da sicuri elementi di fondatezza.

Esse vanno esaminate con priorità rispetto ai motivi ulteriormente dedotti (i quali involgono la perplessità del provvedimento di «archiviazione» adottato e l'incompetenza dell'autorità procedente) dal momento che sono le norme sospettate di incostituzionalità a costituire il presupposto logico e giuridico dei provvedimenti impugnati.

3.1. — In punto di rilevanza, è agevole osservare come il bando di concorso e il provvedimento di esclusione da quest'ultimo trovano il loro esclusivo fondamento positivo nelle norme legislative sospettate di incostituzionalità. Con la conseguenza che un apprezzamento favorevole del vaglio di costituzionalità si ripercuoterebbe, in via caducante, sugli atti impugnati.

3.1. — Quanto alla non manifesta infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, si rileva quanto segue.

La disposizione *in primis* denunciata, e cioè l'art. 7, punto 3 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (l'ulteriore norma che viene in considerazione — l'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 — appartiene al novero di una serie di disposizioni legislative di contenuto analogo a quella impugnata, tralattivamente iterative del requisito qui in contestazione), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di «celibe (o nubile) e vedovo», così imponendo una decisiva limitazione del diritto di contrarre matrimonio, appare priva di ragionevole giustificazione e pone certamente una grave interferenza nella sfera privata e familiare del soggetto che aspiri al reclutamento nella struttura militare.

Una tale limitazione — che si risolve nel divieto di pervenire al vincolo coniugale, sia pure ai limitati fini dell'arruolamento militare — urta con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 della Cost.), che sono insuscettibili di essere degradati da esigenze sia pur socialmente rilevanti quali quelle connaturate alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento militare.

È stata la stessa Corte costituzionale, peraltro, ad aver puntualizzato, nella precitata decisione n. 332/2000, come la compressione della sfera privata e familiare della persona non può, «sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza». Nella decisione si rammentano alcuni punti fermi della giurisprudenza costituzionale, e in particolare: che «la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (sentenza n. 278 del 1987); che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura militare (sentenza n. 449 del 1999).

Del resto — e come condivisibilmente riferito in ricorso, con attenzione alla questione all'esame — nell'attuale comunità fortemente articolata il livello di evoluzione sociale è pervenuto a un grado di maturazione tale da superare logiche e impostazioni tradizionali che pongano una qualche limitazione alla concreta possibilità per le donne coniugate, madri e non, di esercitare attività pubbliche.

Né potrebbe ritenersi — come pure in ipotesi ipotizzabile — che l'incompatibilità dello stato di coniugato/a risponderrebbe ad un'esigenza di razionalità del sistema normativo inteso a garantire l'inserimento del neo-arruolato in una realtà così peculiare come quella militare.

Intanto, sarebbe da dimostrare — proprio sotto il profilo della logica comune, prima di quella giuridica — come l'assenza di legami familiari possa costituire un requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del personale militare, dovendo la pur affermata e necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare assicurazione e garanzia in regole e rimedi diversi dalla limitazione di contrarre matrimonio.

È in tale quadro di considerazioni ulteriori che le norme legislative denunciate si espongono a tutte le censure di legittimità costituzionale denunciate in ricorso e che il Collegio fa interamente proprie.

Peraltro, come evidenziato nel ricorso medesimo, la Corte costituzionale — nella già menzionata sentenza n. 332/2000, che ha espunto dalle norme legislative all'esame, ai fini del reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza, il requisito dell'«essere senza prole» — ha fatto esplicito riferimento anche alla questione di legittimità afferente l'ulteriore «requisito del celibato o dello stato di vedovo».

Nell'occasione la Corte ha fatto presente di non poter estendere la declaratorio di incostituzionalità «all'intera disposizione denunciata», nella considerazione che «il collegio remittente non aveva prospettato dubbi costituzionalità in merito». Tanto autorizza a ritenere che le argomentazioni di fondo precedentemente svolte dal giudice delle leggi siano riferibili *in toto* alle medesime disposizioni legislative nella specifica parte qui denunciata. In quest'ultima infatti, come nella precedente situazione oggetto di scrutinio di costituzionalità, è posta pur sem-

pre una grave limitazione di status del cittadino, che lungi dall'apparire come ragionevole requisito attitudinario ai fini dell'arruolamento nell'istituzione militare, si traduce in un'indebita limitazione dei fondamentali diritti della persona e della sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata.

4. — Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui includono, tra i requisiti necessari rispettivamente per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza e per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, lo stato di celibato o di nubilito o di vedovanza, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 2,3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 Costituzione.

Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predette norme.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nelle parti enunciate in motivazione, per contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 2,3, 4, 29, 30, 31, 35,51 e 97 Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2001.

*Il Presidente:* MARZANO

*Il consigliere relativo estensore:* CALVERI

02C0189

N. 127

*Ordinanza del 5 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2002) emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Castaldi Luciano contro Regione Lazio*

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 12425/1995 proposto da Luciano Castaldi rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Maria Montaldo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, n. 232,;

Contro la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino,

Per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla percezione dei benefici economici derivanti dal suo reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio

1981, con interessi a rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 3391, in data 19 aprile 1995, nella parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data di entrata in vigore di detta legge, anziché al 1° febbraio 1981;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Regione Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il consigliere Lucia Tosti ed uditi altresì l'avv. Montaldo per il ricorrente e Bottino per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il ricorrente, dipendente dell'I.D.I.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) e destinatario della legge regionale n. 39 del 1994, relativa alla determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto, chiede il riconoscimento del suo diritto a percepire i benefici economici derivanti dal reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della citata legge, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione della giunta regionale indicata in epigrafe, nella parte in cui fissa la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994.

Rappresenta, in particolare, l'interesse che l'art. 8 della citata legge estendeva anche al personale dell'Istituto che ne facesse domanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale n. 15/1988 a favore del personale già inquadrato nei ruoli della Regione Lazio, per effetto delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983.

Lo stesso, in applicazione di tale norma, aveva presentato nei termini, essendo in possesso dei relativi titoli culturali e professionali, apposita istanza di reinquadramento e, con l'atto indicato in epigrafe, la Regione Lazio ha accolto la sua istanza, fissando però la decorrenza giuridica del suo reinquadramento al 1° febbraio 1981, in analogia con quanto disposto a favore del personale disciplinato dalle leggi regionali n. 2 e 3 del 1983, e gli effetti economici al 5 ottobre 1994, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1994.

Tale determinazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale 15/1988, con conseguente grave lesione del suo diritto.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso, deduce pertanto i seguenti motivi.

1. — Violazione legge regionale n. 15/1988, art. 10; legge regionale n. 39/1994, art. 8; artt. 3, 36 a 97 Cost. a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994 in relazione agli artt. 3, 36 a 97 della Costituzione.

Il diritto alla decorrenza dei benefici economici *ex* legge regionale n.15/1988 dal 1° febbraio 1981 è negato dai provvedimenti indicati in epigrafe, in applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 39/1994.

L'illegittimità dell'atto impugnato rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potrebbe essere rimossa solo previa dichiarazione di incostituzionalità della citata disposizione di legge.

Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento del ricorrente, sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; a ciò con riferimento sia ai provvedimenti della Regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994, la cui costituzionalità è posta in dubbio sotto i seguenti profili.

A) Sarebbe palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U.

Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non è idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle *ex* Opere universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988.

Di conseguenza è da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché situazioni uguali vengono diversamente trattate.

B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 38 della Costituzione appare violato.

Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalità attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalità si è evidentemente riconosciuta la sussistenza dall'1° febbraio 1981, data di decorrenza giuridica.

Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta al dipendente, così come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale n. 15/1988.

La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, «in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualità professionale».

C) Appare violato, infine anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non è segno né di imparzialità né di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la Regione Lazio non abbia operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata e, sospeso il giudizio, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.

L'amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni *ex adverso* svolte, concludendo per la reiezione dell'impugnativa.

Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

#### D I R I T T O

1. — Il collegio ritiene, preliminarmente, di potere prescindere dall'esame dell'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla domanda diretta all'annullamento dell'impugnata deliberazione, essendo il ricorso volto, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dei benefici economici conseguenti al reinquadramento del ricorrente nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale Lazio n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Va subito osservato, tuttavia, che all'accoglimento di tale istanza principale osta il chiaro dettato della norma (art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994), in applicazione della quale sono stati adottati anche i provvedimenti impugnati, norma che prevede espressamente, rispetto a quella giuridica ivi indicata (1° febbraio 1981), una diversa decorrenza economica dei benefici attribuiti e, cioè, quella dell'entrata in vigore della citata legge regionale (5 ottobre 1994).

Di conseguenza, pregiudiziale all'accoglimento della pretesa è la decisione sulla legittimità costituzionale della norma, questione che la sezione ha già sollevato con ordinanza n. 1277 del 19 febbraio 2001, le cui considerazioni vengono riprese e condivise in questa sede.

Sul piano normativo si è osservato che:

I) Già prima ancora della legge regionale n. 14/1983, istitutiva dell'I.Di.S.U. — nei cui ruoli veniva inserito il personale delle *ex* Opere universitarie trasferito alla Regione Lazio *ex d.P.R.* n. 616 del 1977 — la legge regionale n. 5/1981 aveva stabilito che in favore di detto personale si sarebbe applicata, decorrere dall'1° novembre 1979, la disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

II) Successivamente — dopo che con legge regionale n. 6/1985 erano stati previsti tre ruoli organici distinti in cui inserire il personale appartenente, rispettivamente, agli uffici della Regione Lazio, alla formazione e all'I.Di.S.U., rinviando ad un successivo atto normativo la determinazione dell'effettiva consistenza dei ruoli — con la legge regionale n. 15/1988 veniva stabilito il trattamento economico-giuridico in favore del personale già inquadrato nei ruoli regionali per effetto delle leggi n. 2/1983 e n. 3/1983, leggi queste che avevano inserito in ruolo il disparato personale assegnato inizialmente alla regione (sia in posizione di comando sia perché trasferito dallo Stato o da altri enti), che veniva inquadrato nei nuovi ruoli regionali a decorrere, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981.

La stessa legge n. 15/1988, peraltro, onde eliminare possibili sperequazioni, consentiva, in alternativa all'inquadramento già disposto, un reinquadramento, anche in soprannumero, che avrebbe dovuto decorrere in ogni caso dalla data predetta del 1° febbraio 1981, riferita al primo inquadramento conseguente alla pubblicazione delle citate leggi n. 2/1983 e n. 3/1983.

III) Infine, è intervenuta la legge regionale n. 39/1994, volta a risolvere i vari problemi sorti in ordine all'inquadramento del personale in sede di applicazione delle leggi surriferite e a realizzare l'attesa perequazione, che estendeva, quindi, al personale del ruolo I.Di.S.U. la legge regionale n. 15/1988 e, di conseguenza, il trattamento del restante personale regionale; ma ciò taceva, in concreto, soltanto parzialmente perché i benefici previsti dalla cennata legge n. 15, diversamente da quanto verificatosi per gli originari suoi destinatari, erano estesi al personale del ruolo di appartenenza dei ricorrenti solamente ai fini giuridici, e non anche a quelli economici, pur riconoscendosi ad essi retroattivamente il possesso della professionalità connessa ad una superiore qualifica funzionale dal 1° febbraio 1981.

«Così delineato il quadro normativo nel cui ambito viene ad inserirsi anche norma per la quale è posta ora la questione di costituzionalità (art. 8, comma 5, legge regionale n. 39/1994 il collegio, dovendo farne applicazione nel caso in esame, ritiene — in accoglimento della specifica richiesta in proposito avanzata, in via subordinata, da parte dei ricorrenti — di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione regionale per contrasto con principi fondamentali della Costituzione.

a) Al riguardo la questione è, innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso. Infatti, le richieste dei ricorrenti, incontrate sulla sostanziale irragionevolezza ed ingiustizia della disciplina introdotta con la disposizione surriferita, non potrebbero, in quanto derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, essere accolte da questo tribunale, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicare provvedimenti aventi forza legislativa.

b) La questione è anche non manifestamente infondata; e ciò per ritenuto contrasto con l'art. 3, con l'art. 36, comma 1, e con l'art. 97, comma 1, della Costituzione.

c) In particolare, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, il collegio deve osservare, innanzitutto, che la norma in questione non sembra idonea a eliminare integralmente la sperequazione già esistente tra i vari dipendenti regionali perché, mentre fissa la decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981, indica come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i ricorrenti rispetto agli originari destinatari della legge n. 15/1988, introducendo in effetti una nuova disciplina che sembra perpetuare diversità di trattamento.

Nella fattispecie, dunque, non pare sia stato rispettato il principio di eguaglianza e perequazione, che pure aveva sollecitato gli organi legislativi regionali ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale «appartenente all'I.Di.S.U.

La intenzione che aveva mosso il legislatore regionale, come accennato e come emerge dagli stessi lavori preparatori della legge regionale n. 39/1994, era, infatti, quella di definire una situazione, ritenuta discriminatoria, che sussisteva da anni con conseguenti lagnanze e proteste da parte degli interessati dipendenti I.Di.S.U., cui non erano stati attribuiti i riconoscimenti giuridico-economici già corrisposti in favore del restante personale regionale.

La soluzione indicata dalla legge n. 39/1994, nonostante la cennata intenzione, non sembra, però, idonea ad eliminare del tutto l'esistente sperequazione, dal momento che, come si è detto, viene stabilita come decorrenza economica una data meno vantaggiosa per i dipendenti del ruolo I.Di.S.U., rispetto a quella indicata per i destinatari originari della legge regionale n. 15/1988.

Ciò posto, nella specie appare violato, ad avviso del collegio, il principio di parità tra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo diversamente trattate nella disposizione in parola situazioni riferite a dipendenti regionali, nella sostanza, uguali; e permanendo, comunque, il contrasto tra le esigenze di perequazione, più volte affermate dalla stessa regione e il rimedio posto che appare procrastinare, invece, una situazione di trattamento economico diseguale tra dipendenti inseriti in appositi ruoli dello stesso ente.

d) Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost., relativo al principio di adeguatezza e proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, il collegio deve osservare che la norma in questione — come evidenziato nel ricorso — sembra effettivamente ledere detto principio. Con essa, infatti, non viene fatta decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta, alla data del 1° febbraio 1981, come disposto per il restante personale destinatario dei benefici di cui alla legge regionale n. 15/1988, con corrispondenza, quindi, della retribuzione in modo corrispondente alla qualità professionale (di cui è pur riconosciuta la sussistenza, dalla data di decorrenza giuridica del reinquadramento in questione; e ciò con concreta incidenza sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

e) Con riguardo all'art. 97 della Costituzione, il collegio rileva, infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialità ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qual-

siasi assetto organizzatorio e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, nel senso che questi debbono sempre essere volti a rendere ottimale l'attività della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da risultare nel miglior modo possibile satisfattori degli interessi pubblici attribuiti.

Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e imparzialità non appare adeguatamente rispettato, in quanto il legislatore regionale, dopo aver ritenuto la irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, non sembra avere coerentemente tratto le dovute conseguenze, lasciando sussistere il differenziato trattamento economico.

In definitiva, emerge nella fattispecie che il legislatore regionale con la legge n. 39 del 1994 ha approvato disposizioni che in effetti continuano a mantenere inalterata la situazione discriminatoria denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con ciò un comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed imparziale amministrazione».

Per le considerazioni che precedono, il giudizio va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità della menzionata norma in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso stesso;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della l.r. Lazio n. 39 del 1994 per contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost.*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2000.

*Il Presidente: MASTROCOLA*

*Il consigliere estensore: TOSTI*

02C0190

N. 128

*Ordinanza del 5 marzo 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2002) emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Pileggi Filomena ed altri contro la regione Lazio*

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 12427/1995 proposto da Filomena Pileggi, Anna Nicoletti, Luciana Carletti, Teresa Ciarletta, Fernando Cassella, Rosa Clara Martini, Gabriella Bellini, Carla Malu-

sardi, Simonetta Ortolani, Giorgio Pafumi, Iolanda Foderaro, Licio Pro, Angelino Minchella, Maria Luisa Barbieri, Bianca Bonerba, Maria Gentili, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maria Montaldo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, 232, mentre il sig. Minchella è difeso anche dall'avv. Francesco Cardeva, con studio in Roma, viale Mazzini n. 112, in cui lo stesso ha eletto domicilio con atto depositato il 20 novembre 2000;

Contro la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino,

Per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dei benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi a rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le deliberazioni della Giunta Regionale 3428, 3407, 3290, 3368, 3358, 3402, 3287, 3370, 3415, 3410, 3319, 3418, 3390, 3273, 3286 e 3339, in data 19 aprile 1995, nella parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data di entrata in vigore di detta legge, anziché al 1° febbraio 1981, nonché di ogni altro atto, denegatorio dei loro diritti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Regione Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il Consigliere Lucia Tosti ed uditi altresì avv. Montaldo per i ricorrenti e Bottino per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

I ricorrenti, dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) e destinatari della legge regionale n. 39 del 1994, relativa alla determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto, chiedono il riconoscimento del loro diritto a percepire i benefici economici derivanti dal reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della citata legge, a decorrere dal 10 febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento delle deliberazioni della Giunta Regionale indicate in epigrafe, nella parte in cui fissano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994.

Rappresentano, in particolare, gli interessati che l'art. 8 della citata legge estendeva anche al personale dell'istituto che ne facesse domanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale n. 15/1988 a favore del personale già inquadrato nei ruoli della Regione Lazio, per effetto delle leggi regionali numeri 2 e 3 del 15 gennaio 1983.

Gli stessi, in applicazione di tale norma, avevano presentato nei termini, essendo in possesso dei relativi titoli culturali e professionali, apposita istanza di reinquadramento e, con gli atti indicati in epigrafe, la Regione Lazio ha accolto le loro istanze, fissando però la decorrenza giuridica del loro reinquadramento al 1° febbraio 1981, in analogia con quanto disposto a favore del personale disciplinato dalle leggi regionali n. 2 e 3 del 1983, e gli effetti economici al 5 ottobre 1994, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1994.

Tale determinazione, ad avviso degli interessati, avrebbe dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale n. 15/1988, con conseguenti gravi lesioni dei loro diritti.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso, deducono pertanto i seguenti motivi:

1) Violazione legge regionale n. 15/1988, art. 10; legge regionale n. 39/1994, art. 8; articoli 3, 36 a 97 della Costituzione a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994 in relazione agli articoli 3, 36 a 97 della Costituzione.

Il diritto che gli istanti rivendicano (decorrenza dei benefici economici *ex* legge regionale n. 15/1988 dal 1° febbraio 1981) è negato dai provvedimenti indicati in epigrafe; tali determinazioni sembrano essere state adottate, tuttavia, in applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge n. 39/1994.

Deve, quindi, prevedersi, ad avviso degli interessati, che la illegittimità degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potrebbe essere rimossa previa dichiarazione di incostituzionalità della citata disposizione di legge.

Secondo i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione dei benefici economici del reinquadramento *ex* legge regionale n. 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima anziché dal 1° febbraio 1981 (data di decorrenza giuridica) è illegittima, con particolare riferimento alle finalità che si intendevano perseguire con la legge suddetta.

Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento dei ricorrenti, sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; a ciò con riferimento sia ai provvedimenti della Regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994, la cui costituzionalità è posta in dubbio sotto i seguenti profili.

A) Secondo i ricorrenti appare palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.SU..

Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non è idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle *ex* Opere Universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988.

Di conseguenza è da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché situazioni uguali vengono diversamente trattate.

B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione appare — secondo gli istanti — nella specie violato.

Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalità attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalità si è evidentemente riconosciuta la sussistenza dal 1° febbraio 1981, data di decorrenza giuridica.

Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta al dipendente, così come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della legge regionale n. 15/1988.

La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, «in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualità professionale».

C) Appare violato, infine — ad avviso dei ricorrenti — anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non è segno né di imparzialità né di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la Regione Lazio non abbia operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico.

Gli istanti chiedono, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata e, sospeso il giudizio, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.

L'Amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni *ex adverso* svolte, concludendo per la reiezione dell'impugnativa.

Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

## DIRITTO

1. — Il Collegio ritiene, preliminarmente, di potere prescindere dall'esame dell'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla domanda diretta all'annullamento delle impugnate deliberazioni, essendo il ricorso volto, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dei benefici economici conseguenti al reinquadramento dei ricorrenti nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale Lazio n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Va subito osservato tuttavia, che all'accoglimento di tale istanza principale osta il chiaro dettato della norma (art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994), in applicazione della quale sono stati adottati anche i provvedimenti impugnati, norma che prevede espressamente, rispetto a quella giuridica ivi indicata (1° febbraio 1981), una diversa decorrenza economica dei benefici attribuiti e, cioè, quella dell'entrata in vigore della citata legge regionale (5 ottobre 1994).

Di conseguenza, pregiudiziale all'accoglimento della pretesa è la decisione sulla legittimità costituzionale della norma, questione che la Sezione ha già sollevato con ordinanza n. 1277 del 19 febbraio 2001, le cui considerazioni vengono riprese e condivise in questa sede.

Sul piano normativo si è osservato che:

I) Già prima ancora della legge regionale n. 14/1983, istitutiva dell'I.Di.S.U. — nel cui ruolo veniva inserito il personale delle *ex* Opere Universitarie trasferito alla Regione Lazio *ex* d.P.R. n. 616 del 1977 — la legge regionale n. 5/1981 aveva stabilito che in favore di detto personale si sarebbe applicata, decorrere dal 1° novembre 1979, la disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

II) Successivamente — dopo che con legge regionale n. 6/1985 erano stati previsti tre ruoli organici distinti in cui inserire il personale appartenente, rispettivamente, agli Uffici della Regione Lazio, alla Formazione e all'I.Di.S.U., rinviando ad un successivo atto normativo la determinazione dell'effettiva consistenza dei ruoli — con la legge regionale n. 15/1988 veniva stabilito il trattamento economico-giuridico in favore del personale già inquadrato nei ruoli regionali per effetto delle leggi n. 2/1983 e n. 3/1983, leggi queste che avevano inserito in ruolo il disparato personale assegnato inizialmente alla Regione (sia in posizione di comando sia perché trasferito dallo Stato o da altri Enti), che veniva inquadrato nei nuovi ruoli regionali a decorrere, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981.

La stessa legge n. 15/1988, peraltro, onde eliminare possibili sperequazioni, consentiva, in alternativa all'inquadramento già disposto, un reinquadramento, anche in soprannumero, che avrebbe dovuto decorrere in ogni caso dalla data predetta del 1° febbraio 1981, riferita al primo inquadramento conseguente alla pubblicazione delle citate leggi n. 2/1983 e n. 3/1983.

III) Infine, è intervenuta la legge regionale n. 39/1994, volta a risolvere i vari problemi sorti in ordine all'inquadramento del personale in sede di applicazione delle leggi surriferite e a realizzare l'attesa perequazione, che estendeva, quindi, al personale del ruolo I.Di.S.U. la legge regionale n. 15/1988 e, di conseguenza, il trattamento del restante personale regionale; ma ciò faceva, in concreto, soltanto parzialmente perché i benefici previsti dalla cennata legge n. 15, differentemente da quanto verificatosi per gli originari suoi destinatari, erano estesi al personale del ruolo di appartenenza dei ricorrenti solamente ai fini giuridici, e non anche a quelli economici, pur riconoscendosi ad essi retroattivamente il possesso della professionalità connessa ad una superiore qualifica funzionale dal 1° febbraio 1981.

«Così delineato il quadro normativo nel cui ambito viene ad inserirsi anche la norma per la quale è posta ora la questione di costituzionalità (art. 8, comma 5, legge regionale n. 39/1994), il Collegio, dovendo farne applicazione nel caso in esame, ritiene — in accoglimento della specifica richiesta in proposito avanzata, in via subordinata, da parte dei ricorrenti — di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione regionale per contrasto con principi fondamentali della Costituzione.

a) Al riguardo la questione è, innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso.

Infatti, le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale irragionevolezza ed ingiustizia della disciplina introdotta con la disposizione surriferita, non potrebbero, in quanto derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, essere accolte da questo tribunale, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza legislativa.

b) La questione è anche non manifestamente infondata; e ciò per ritenuto contrasto con l'art. 3, con l'art. 36, primo comma, e con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

c) In particolare, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, il Collegio deve osservare, innanzitutto, che la norma in questione non sembra idonea a eliminare integralmente la sperequazione già esistente tra i vari dipendenti regionali perché, mentre fissa la decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981, indica come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i ricorrenti rispetto agli originari destinatari della legge n. 15/1988, introducendo in effetti una nuova disciplina che sembra perpetuare diversità di trattamento.

Nella fattispecie, dunque, non pare sia stato rispettato il principio di eguaglianza e perequazione, che pure aveva sollecitato gli organi legislativi regionali ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale appartenente all'I.Di.S.U.

La intenzione che aveva mosso il legislatore regionale, come accennato e come emerge dagli stessi lavori preparatori della legge regionale n. 39/1994, era, intatti, quella di definire una situazione, ritenuta discriminatoria, che sussisteva da anni con conseguenti lagnanze e proteste da parte degli interessati dipendenti I.Di.S.U., cui non erano stati attribuiti i riconoscimenti giuridico-economici già corrisposti in favore del restante personale regionale.

La soluzione indicata dalla legge n. 39/1994, nonostante la cennata intenzione, non sembra, però, idonea ad eliminare del tutto l'esistente sperequazione, dal momento che, come si è detto, viene stabilita come decorrenza economica una data meno vantaggiosa per i dipendenti del ruolo I.Di.S.U., rispetto a quella indicata per i destinatari originari della legge regionale n. 15/1988.

Ciò posto, nella specie appare violato, ad avviso del Collegio, il principio di parità tra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo diversamente trattate nella disposizione in parola situazioni riferite a dipendenti regionali, nella sostanza, uguali; e permanendo, comunque, il contrasto tra le esigenze di perequazione, più volte affermate dalla stessa Regione e il rimedio posto che appare procrastinare, invece, una situazione di trattamento economico diseguale tra dipendenti inseriti in appositi ruoli dello stesso Ente.

d) Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost., relativo al principio di adeguatezza e proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, il Collegio deve osservare che la norma in questione — come evidenziato nel ricorso — sembra effettivamente ledere detto principio. Con essa, infatti, non viene fatta decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta, alla data del 1° febbraio 1981, come disposto per il restante personale destinatario dei benefici di cui alla legge regionale n. 15/1988, con corrispondenza, quindi, della retribuzione in modo corrispondente alla qualità professionale (di cui è pur riconosciuta la sussistenza) dalla data di decorrenza giuridica del reinquadramento in questione; e ciò con concreta incidenza sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

e) Con riguardo all'art. 97 della Costituzione, il Collegio rileva, infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialità ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzativo e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, nel senso che questi debbono sempre essere volti a rendere ottimale l'attività della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da risultare nel miglior modo possibile satisfattori degli interessi pubblici attribuiti.

Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e imparzialità non appare adeguatamente rispettato, in quanto il legislatore regionale, dopo aver ritenuto la irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, non sembra avere coerentemente tratto le dovute conseguenze, lasciando sussistere il differenziato trattamento economico.

In definitiva, emerge nella fattispecie che il legislatore regionale con la legge n. 39 del 1994 ha approvato disposizioni che in effetti continuano a mantenere inalterata la situazione discriminatoria denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con ciò un comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed imparziale amministrazione.».

Per le considerazioni che precedono, il giudizio va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità della menzionata norma in relazione agli articoli 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso stesso;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge della regione Lazio n. 39 del 1994 per contrasto con gli articoli 3, 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost.*

*Ordina alla Segreteria della Sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2000.

*Il presidente: MASTROCOLA*

*Il consigliere est.: TOSTI*

## N. 129

*Ordinanza del 19 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2002) emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Perrino Giuseppe ed altri contro Regione Lazio.*

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 16135/95 proposto da Perrino Giuseppe, Cappello Luciano, Abbasciano Francesco, Bonamin Marcello, Manceri Aldo, Bernardini Paolino, Anzini Aldo, Pece Antonio Pietro, Diamanti Eraldo, Fiorini Antonio, Ascenzi Mario, Luci Enrico, Pasquarelli Milvio, Bernardini Rino, Lanza Leonardo, Bertini Dante, Lanza Francesco, Carnevale Francesco, Fracassi Vittorio, Cortellesi Giovanni, Bertini Vincenzo, Castellucci Antonio tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maria Montaldo presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, 232;

Contro la Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dei benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, ai sensi della legge regionale n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi a rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le deliberazioni della giunta regionale nn. 3264 a 3265 in data 19 aprile 1995, nella parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data di entrata in vigore di detta legge, anziché al 1° febbraio 1981, nonché di ogni altro atto, denegatorio dei loro diritti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Regione Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il consigliere Domenico Cafini;

Udito alla medesima udienza l'avv. Montaldo per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

I ricorrenti, dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il Diritto allo Studio Universitario) e destinatari della legge regionale n. 39 del 1994 concernente la determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto — chiedono con l'attuale gravame il riconoscimento del loro diritto a percepire i benefici economici derivanti dal reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento delle deliberazioni della giunta regionale 19 aprile 1995 nn. 3264 e 3265, nella parte in cui fissano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi.

Rappresentano, in particolare, gli interessati che, poiché l'art. 8 della citata legge consente di applicare anche al personale dell'istituto suindicato che ne faccia domanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale 15/1988 per il personale già inquadrato nei ruoli della Regione Lazio per effetto delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, avevano presentato nei termini — essendo in possesso di titoli cultu-

rali e professionali utili alla applicazione della predetta legge — apposita istanza di reinquadramento e che, con gli atti indicati in epigrafe, la Regione Lazio aveva accolto le oro istanze, fissando la decorrenza giuridica del loro reinquadramento al 1° febbraio 1981, la medesima data, cioè, in cui era stato disposto quello del personale contemplato dalle suddette leggi regionali n. 2 e 3 del 1983, mentre, al contrario, gli effetti economici del reinquadramento del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1994.

Assumono, quindi, gli istanti che tale determinazione ha dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale 15/1988 con conseguenti gravi lesioni dei loro diritti.

Tanto premesso, gli interessati deducono i seguenti motivi di diritto a sostegno del gravame proposto:

1) Violazione legge regionale 15/1988, art. 10; legge regionale 39/1994, art. 8; artt. 3, 36 a 97 della Costituzione a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994 in relazione agli artt. 3, 36 a 97 della Costituzione.

Il diritto che gli istanti rivendicano (decorrenza dei benefici economici *ex* legge regionale n. 15/1988 dal 1° febbraio 1981) è negato dai provvedimenti indicati in epigrafe; tali determinazioni sembrano essere state adottate, tuttavia, in applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge 39/1994.

Deve, quindi, prevedersi, ad avviso degli interessati, che la illegittimità degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potrebbe essere rimossa previa dichiarazione di incostituzionalità della citata disposizione di legge.

Secondo i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione dei benefici economici del reinquadramento *ex* legge regionale 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima anziché dal 1° febbraio 1981 (data di decorrenza giuridica) è illegittima, con particolare riferimento alle finalità che si intendevano perseguire con la legge suddetta.

Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento dei ricorrenti, sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; a ciò con riferimento sia ai provvedimenti della Regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994, la cui costituzionalità è posta in dubbio sotto i seguenti profili.

A) Secondo i ricorrenti appare palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge 15/1988 anche al personale del ruolo I.DI.S.U.

Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non è idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle ex Opere universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988.

Di conseguenza è da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché situazioni uguali vengono diversamente trattate.

B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione appare — secondo gli istanti — nella specie violato.

Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalità attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalità si è evidentemente riconosciuta la sussistenza dal 1° febbraio 1981, data di decorrenza giuridica.

Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta al dipendente, così come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della l.r. 15/1988.

La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, «in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualità professionale».

C) Appare violato, infine — ad avviso dei ricorrenti — anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non è segno né di imparzialità né di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la Regione Lazio non abbia operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico.

Gli istanti chiedono, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata e, sospeso il giudizio, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.

L'Amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni *ex adverso* svolte, concludendo per la reiezione dell'impugnativa.

Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

## D I R I T T O

1. — Il collegio ritiene, preliminarmente, di potere prescindere dall'esame dell'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla domanda diretta all'annullamento delle impugnate deliberazioni, essendo il ricorso volto, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dei benefici economici conseguenti al reinquadramento dei ricorrenti nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale Lazio n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Va subito osservato, tuttavia, che all'accoglimento di tale istanza principale osta il chiaro dettato della norma (art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994), in applicazione della quale sono stati adottati anche i provvedimenti impugnati, norma che prevede espressamente, rispetto a quella giuridica ivi indicata (1° febbraio 1981), una diversa decorrenza economica dei benefici attribuiti e, cioè, quella dell'entrata in vigore della citata legge regionale (5 ottobre 1994).

Di conseguenza, la dedotta illegittimità degli atti impugnati applicativi di detta norma con riguardo a norme fondamentali dell'ordinamento potrebbe rimuoversi e la pretesa degli interessati riconoscersi soltanto dopo apposita pronuncia di incostituzionalità della disposizione regionale surriferita.

2. — Occorre procedere, pertanto, all'esame della questione posta, in via subordinata, dai ricorrenti concernente la ritenuta incostituzionalità — in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione — dell'art. 8, comma 5, della legge regionale del Lazio n. 39/1994, che ha esteso al personale del ruolo I.Di.S.U. la precedente legge regionale n. 15/1988, e ciò al fine di concretizzare, anche nei riguardi dei dipendenti delle sopresse Opere universitarie, quella perequazione giuridica ed economica, precedentemente promessa e non attuata, con il restante personale regionale.

Prima di passare all'esame della questione ora sottoposta all'attenzione del collegio, giova, tuttavia, far cenno al quadro normativo venutosi man mano a delineare con riguardo alla disciplina riferita al personale dipendente della Regione Lazio e, segnatamente, a quello appartenente, dapprima, alle Opere universitarie e, poi, all'istituto sopra menzionato.

I) Già prima ancora della legge regionale n. 14/1983, istitutiva dell'I.Di.S.U. — nel cui ruolo veniva inserito il personale delle ex Opere universitarie trasferito alla Regione Lazio *ex d.P.R.* n. 616 del 1977 — la legge regionale n. 5/1981 aveva stabilito che in favore di detto personale si sarebbe applicata, decorrenza dal 1° novembre 1979, la disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

II) Successivamente — dopo che con legge regionale n. 6/1985 erano stati previsti tre ruoli organici distinti in cui inserire il personale appartenente, rispettivamente, agli uffici della Regione Lazio, alla formazione e all'I.Di.S.U., rinviando ad un successivo atto normativo la determinazione dell'effettiva consistenza dei ruoli — con la legge regionale n. 15/1988 veniva stabilito il trattamento economico-giuridico in favore del personale già inquadrato nei ruoli regionali per effetto delle leggi n. 2/1983 e n. 3/1983, leggi queste che avevano inserito in ruolo il disparato personale assegnato inizialmente alla Regione (sia in posizione di comando sia perché trasferito dallo Stato o da altri enti), che veniva inquadrato nei nuovi ruoli regionali a decorrere, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981.

La stessa legge n. 15/1988, peraltro, onde eliminare possibili sperequazioni, consentiva, in alternativa all'inquadramento già disposto, un reinquadramento, anche in soprannumero, che avrebbe dovuto decorrere in ogni caso dalla data predetta del 1° febbraio 1981, riferita al primo inquadramento conseguente alla pubblicazione delle citate leggi n. 2/1983 e n. 3/1983.

III) Infine, è intervenuta la legge regionale n. 39/1994, volta a risolvere i vari problemi sorti in ordine all'inquadramento del personale in sede di applicazione delle leggi surriferite e a realizzare l'attesa perequazione, che estendeva, quindi, al personale del ruolo I.Di.S.U. la legge regionale n. 15/1988 e, di conseguenza, il trattamento del restante personale regionale; ma ciò faceva, in concreto, soltanto parzialmente perché i benefici previsti dalla cennata legge n. 15, diversamente da quanto verificatosi per gli originari suoi destinatari, erano estesi al personale del ruolo di appartenenza dei ricorrenti solamente ai fini giuridici, e non anche a quelli economici, pur riconoscendosi ad essi retroattivamente il possesso della professionalità connessa ad una superiore qualifica funzionale dal 1° febbraio 1981.

3. — Così delineato il quadro normativo nel cui ambito viene ad inserirsi anche la norma per la quale è posta ora la questione di costituzionalità (art. 8, comma 5, legge regionale n. 39/1994), il collegio, dovendo farne applicazione nel caso in esame, ritiene — in accoglimento della specifica richiesta in proposito avanzata, in via subordinata, da parte dei ricorrenti — di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione regionale per contrasto con principi fondamentali della Costituzione.

a) Al riguardo la questione è, innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso.

Infatti, le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale irragionevolezza ed ingiustizia della disciplina introdotta con la disposizione surriferita, non potrebbero, in quanto derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, essere accolte da questo Tribunale, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza legislativa.

b) La questione è anche non manifestamente infondata; e ciò per ritenuto contrasto con l'art. 3, con l'art. 36, comma 1, e con l'art. 97, comma 1, della Costituzione.

c) In particolare, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, il collegio deve osservare, innanzitutto, che la norma in questione non sembra idonea a eliminare integralmente la sperequazione già esistente tra i vari dipendenti regionali perché, mentre fissa la decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981, indica come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i ricorrenti rispetto agli originari destinatari della legge n. 15/1988, introducendo in effetti una nuova disciplina che sembra perpetuare la preesistente diversità di trattamento.

Nella fattispecie, dunque, non pare sia stato rispettato il principio di eguaglianza e perequazione, che pure aveva sollecitato gli organi legislativi regionali ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale appartenente all'I.Di.S.U.

La intenzione che aveva mosso il legislatore regionale, come accennato e come emerge dagli stessi lavori preparatori della legge regionale n. 39/1994, era, infatti, quella di definire una situazione, ritenuta discriminatoria, che sussisteva da anni con conseguenti lagnanze e proteste da parte degli interessati dipendenti I.Di.S.U., cui non erano stati attribuiti i riconoscimenti giuridico-economici già corrisposti in favore del restante personale regionale.

La soluzione indicata dalla legge n. 39/1994, nonostante la cennata intenzione, non sembra, però, idonea ad eliminare del tutto l'esistente sperequazione, dal momento che, come si è detto, viene stabilita come decorrenza economica una data meno vantaggiosa per i dipendenti del ruolo I.Di.S.U., rispetto a quella indicata per i destinatari originari della legge regionale n. 15/1988.

Ciò posto, nella specie appare violato, ad avviso del collegio, il principio di parità tra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo diversamente trattate nella disposizione in parola situazioni riferite a dipendenti regionali, nella sostanza, uguali; e permanendo, comunque, il contrasto tra le esigenze di perequazione, più volte affermate dalla stessa Regione e il rimedio posto che appare procrastinare, invece, una situazione di trattamento economico diseguale tra dipendenti inseriti in appositi ruoli dello stesso ente.

d) Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost., relativo al principio di adeguatezza e proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, il collegio deve osservare che la norma in questione — come evidenziato nel ricorso — sembra effettivamente ledere detto principio. Con essa, infatti, non viene fatta decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta, alla data del 1° febbraio 1981, come disposto per il restante personale destinatario dei benefici di cui alla legge regionale n. 15/1988, con corrispondenza, quindi, della retribuzione in modo corrispondente alla qualità professionale (di cui è pur riconosciuta la sussistenza) dalla data di decorrenza giuridica del reinquadramento in questione; e ciò con concreta incidenza sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

e) Con riguardo all'art. 97 della Costituzione, il collegio rileva, infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialità ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzativo e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, nel senso che questi debbono sempre essere volti a rendere ottimale l'attività della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da risultare nel miglior modo possibile satisfattori degli interessi pubblici attribuiti.

Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e imparzialità non appare adeguatamente rispettato, in quanto il legislatore regionale, dopo aver ritenuto la irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, non sembra avere coerentemente tratto le dovute conseguenze, lasciando sussistere il differenziato trattamento economico.

In definitiva, emerge nella fattispecie che il legislatore regionale con la legge n. 39 del 1994 ha approvato disposizioni che in effetti continuano a mantenere inalterata la situazione discriminatoria denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con ciò un comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed imparziale amministrazione.

4. — Per le considerazioni che precedono, il giudizio va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità della menzionata norma in relazione agli artt. 3, 36, comma 1, e 97, comma 1, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso stesso;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale Lazio n. 39 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1, e 97, comma 1, Cost.*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2000.

*Il Presidente: MASTROCOLA*

*Il consigliere estensore: CAFINI*

## N. 130

*Ordinanza del 19 febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 2002)  
emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Croce Felice ed altri contro regione Lazio*

**Impiego pubblico - Regione Lazio - Dipendenti dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.Di.S.U.) - Reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981 e decorrenza economica dal 5 ottobre 1994 - Deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto al restante personale di cui alla legge regionale n. 15/1988 - Incidenza sul principio di adeguata retribuzione, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

- Legge Regione Lazio 12 settembre 1994, n. 39, art. 8, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 36, primo comma, e 97, primo comma.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 16136/1995 proposto da Croce Felice, Iulianella Roberto, Ronchetti Adriano, Croce Emilio, Iacone Pietrantonio, Piermarini Antonio, Lupidi Claudio, De Angelis Bernardino, Bonanni Antonio, Pescetelli Gabriele, Bosi Giuseppino, Salusest Pietro, Pan Francescangelo, Triscari Piediviti Carmelo, D'Angelo Bonifacio, Forgiione Antonio, Viviani Bruno, Fratolocchi Ennio, Cicerchia Mario, Lorello Sebastiano, Martinoli Mario, Graziosi Carlo, Di Marcotullio Mario, Domenichini Carlo, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Maria Montaldo ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, via degli Scipioni, 232;

Contro la regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bottino;

Per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione dei benefici economici derivanti dal loro reinquadramento nei ruoli della regione Lazio, ai sensi della legge regionale 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi a rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le deliberazioni della Giunta regionale nn. 3264 a 3265 in data 19 aprile 1995, nella parte in cui indicano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, data di entrata in vigore di detta legge, anziché al 1° febbraio 1981, nonché di ogni altro atto, denegatorio dei loro diritti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della regione Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 7 dicembre 2000 il consigliere Domenico Cafini;

Udito alla medesima udienza l'avv. Montaldo per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

I ricorrenti — dipendenti dell'I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) e destinatari della legge regionale n. 39 del 1994 concernente la determinazione dell'ordinamento della struttura, della consistenza dei quadri organici e dei profili professionali per il personale del predetto Istituto — chiedono con l'attuale gravame il riconoscimento del loro diritto a percepire i benefici economici derivanti dal reinquadramento nei ruoli della Regione Lazio ai sensi della citata legge a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria, previo, ove occorra, l'annullamento delle deliberazioni della Giunta Regionale 19 aprile 1995 nn. 3264 e 3265, nella parte in cui fissano la decorrenza dell'inquadramento economico al 5 ottobre 1994, e di tutti gli atti comunque connessi.

Rappresentano, in particolare, gli interessati che, poiché che l'art. 8 della citata legge consente di applicare anche al personale dell'istituto suindicato che ne faccia domanda il meccanismo di reinquadramento introdotto a suo tempo dalla legge regionale 15/1988 per il personale già inquadrato nei ruoli della Regione Lazio per effetto delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, avevano presentato nei termini — essendo in possesso di titoli culturali e professionali utili alla applicazione della predetta legge — apposita istanza di reinquadramento e che, con gli atti indicati in epigrafe, la Regione Lazio aveva accolto le loro istanze, fissando la decorrenza giuridica del loro reinquadramento al 1° febbraio 1981, la medesima data, cioè, in cui era stato disposto quello del personale contemplato dalle suddette leggi regionali n. 2 e 3 del 1983, mentre, al contrario, gli effetti economici del reinquadramento del personale del ruolo I.Di.S.U. venivano fissati al 5 ottobre 1994, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 39/1994.

Assumono, quindi, gli istanti che tale determinazione ha dato luogo ad una evidente sperequazione rispetto alle categorie di personale originariamente destinatarie della legge regionale 15/1988 con conseguenti gravi lesioni dei loro diritti.

Tanto premesso, gli interessati deducono i seguenti motivi di diritto a sostegno del gravame proposto.

1. — Violazione legge regionale 15/1988, art. 10; legge regionale 39/1994, art. 8; artt. 3, 36 e 97 della Costituzione a principi generali. Eccesso di potere. In via subordinata: illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Il diritto che gli istanti rivendicano (decorrenza dei benefici economici *ex* legge regionale 15/1988 dal 1° febbraio 1981) è negato dai provvedimenti indicati in epigrafe; tali determinazioni sembrano essere state adottate, tuttavia, in applicazione del comma 5 dell'art. 8 della legge 39/1994.

Deve, quindi, prevedersi, ad avviso degli interessati, che la illegittimità degli atti impugnati rispetto a norme fondamentali del nostro ordinamento potrebbe essere rimossa previa dichiarazione di incostituzionalità della citata disposizione di legge.

Secondo i ricorrenti, la scelta di far decorrere la attribuzione dei benefici economici del reinquadramento *ex* legge regionale 39/1994 al momento della data di entrata in vigore di quest'ultima anziché dal 1° febbraio 1981 (data di decorrenza giuridica) è illegittima, con particolare riferimento alle finalità che si intendevano perseguire con la legge suddetta.

Deve ritenersi, in particolare, che l'aver fissato al 5 ottobre 1994 la decorrenza economica dell'inquadramento dei ricorrenti, sia illegittimo in relazione a varie norme costituzionali; a ciò con riferimento sia ai provvedimenti della Regione, sia, soprattutto, all'art. 8, comma 5, della legge regionale 39/1994, la cui costituzionalità è posta in dubbio sotto i seguenti profili.

A) Secondo i ricorrenti appare palesemente violato, innanzitutto, il principio di eguaglianza e perequazione che pure aveva indotto il legislatore regionale ad estendere i benefici della legge 15/1988 anche al personale del ruolo I.Di.S.U.

Ed invero, la soluzione adottata dalla legge regionale n. 39 del 1994 non è idonea ad eliminare pienamente la sperequazione esistente; viene infatti fissata come decorrenza economica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i dipendenti delle *ex* Opere universitarie rispetto agli originari destinatari della legge regionale n. 15/1988.

Di conseguenza è da ritenersi violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché situazioni uguali vengono diversamente trattate.

B) Anche il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione appare — secondo gli istanti — nella specie violato.

Ed invero, la legge regionale n. 15/1988, successivamente estesa dalla legge regionale n. 39 del 1994 al personale del ruolo I.Di.S.U., ha consentito di far collimare inquadramento e professionalità attraverso una accurata valutazione dei titoli culturali, professionali e di carriera. Di tale professionalità si è evidentemente riconosciuta la sussistenza dal 1° febbraio 1981, data di decorrenza giuridica.

Conseguentemente dalla stessa data deve farsi decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta al dipendente, così come, d'altra parte, si era disposto per il restante personale beneficiario della l.r. 15/1988.

La mancata applicazione di tale principio si tradurrebbe, quindi, «in una palese violazione dell'art. 36, dal momento che non viene fatta corrispondere la retribuzione alla qualità professionale».

C) Appare violato, infine — ad avviso dei ricorrenti — anche il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, atteso che non è segno né di imparzialità né di buona amministrazione il fatto che, dopo aver ritenuto la arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, la Regione Lazio non abbia operato di conseguenza, lasciando permanere una ingiustificata ed iniqua differenza di trattamento economico.

Gli istanti chiedono, pertanto, l'accoglimento del gravame con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e, in via subordinata, che venga ritenuta come non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata e, sospeso il giudizio, che gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.

L'amministrazione regionale intimata, costituitasi in giudizio, controdeduce al ricorso con un'ampia ed articolata memoria nella quale contesta le argomentazioni *ex adverso* svolte, concludendo per la reiezione dell'impugnativa.

Alla odierna udienza la causa viene spedita in decisione.

## D I R I T T O

1. — Il Collegio ritiene, preliminarmente, di potere prescindere dall'esame dell'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla domanda diretta all'annullamento delle impugnate deliberazioni, essendo il ricorso volto, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dei benefici economici conseguenti al reinquadramento dei ricorrenti nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale Lazio n. 39/1994, a decorrere dal 1° febbraio 1981, con interessi e rivalutazione monetaria.

Va subito osservato, tuttavia, che all'accoglimento di tale istanza principale osta il chiaro dettato della norma (art. 8, comma 5, della legge regionale n. 39/1994), in applicazione della quale sono stati adottati anche i provvedimenti impugnati, norma che prevede espressamente, rispetto a quella giuridica ivi indicata (1° febbraio 1981), una diversa decorrenza economica dei benefici attribuiti e, cioè, quella dell'entrata in vigore della citata legge regionale (5 ottobre 1994).

Di conseguenza, la dedotta illegittimità degli atti impugnati applicativi di detta norma con riguardo a norme fondamentali dell'ordinamento potrebbe rimuoversi e la pretesa degli interessati riconoscersi soltanto dopo apposita pronuncia di incostituzionalità della disposizione regionale surriferita.

2. — Occorre procedere, pertanto, all'esame della questione posta, in via subordinata, dai ricorrenti concernente la ritenuta incostituzionalità — in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione — dell'art. 8, comma 5, della legge regionale del Lazio n. 39/1994, che ha esteso al personale del ruolo I.Di.S.U. la precedente legge regio-

nale n. 15/1988, e ciò al fine di concretizzare, anche nei riguardi dei dipendenti delle sopresse Opere universitarie, quella perequazione giuridica ed economica, precedentemente promessa e non attuata, con il restante personale regionale.

Prima di passare all'esame della questione ora sottoposta all'attenzione del collegio, giova, tuttavia, far cenno al quadro normativo venutosi man mano a delineare con riguardo alla disciplina riferita al personale dipendente della Regione Lazio e, segnatamente, a quello appartenente, dapprima, alle Opere universitarie e, poi, all'istituto sopra menzionato.

I) Già prima ancora della legge regionale n. 14/1983, istitutiva dell'I.Di.S.U. — nel cui ruolo veniva inserito il personale delle *ex* Opere universitarie trasferito alla Regione Lazio *ex* d.P.R. n. 616 del 1977 — la legge regionale n. 5/1981 aveva stabilito che in favore di detto personale si sarebbe applicata, decorrere dal 1° novembre 1979, la disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

II) Successivamente — dopo che con legge regionale n. 6/1985 erano stati previsti tre ruoli organici distinti in cui inserire il personale appartenente, rispettivamente, agli uffici della Regione Lazio, alla formazione e all'I.Di.S.U., rinviando ad un successivo atto normativo la determinazione dell'effettiva consistenza dei ruoli — con la legge regionale n. 15/1988 veniva stabilito il trattamento economico-giuridico in favore del personale già inquadrato nei ruoli regionali per effetto delle leggi n. 2/1983 e n. 3/1983, leggi queste che avevano inserito in ruolo il disparato personale assegnato inizialmente alla Regione (sia in posizione di comando sia perché trasferito dallo Stato o da altri enti), che veniva inquadrato nei nuovi ruoli regionali a decorrere, a tutti gli effetti, dal 1° febbraio 1981.

La stessa legge n. 15/1988, peraltro, onde eliminare possibili sperequazioni, consentiva, in alternativa all'inquadramento già disposto, un reinquadramento, anche in soprannumero, che avrebbe dovuto decorrere in ogni caso dalla data predetta del 1° febbraio 1981, riferita al primo inquadramento conseguente alla pubblicazione delle citate leggi n. 2/1983 e n. 3/1983.

III) Infine, è intervenuta la legge regionale n. 39/1994, volta a risolvere i vari problemi sorti in ordine all'inquadramento del personale in sede di applicazione delle leggi surriferite e a realizzare l'attesa perequazione, che estendeva, quindi, al personale del ruolo I.Di.S.U. la legge regionale n. 15/1988 e, di conseguenza, il trattamento del restante personale regionale; ma ciò faceva, in concreto, soltanto parzialmente perché i benefici previsti dalla cennata legge n. 15, differentemente da quanto verificatosi per gli originari suoi destinatari, erano estesi al personale del ruolo di appartenenza dei ricorrenti solamente ai fini giuridici, e non anche a quelli economici, pur riconoscendosi ad essi retroattivamente il possesso della professionalità connessa ad una superiore qualifica funzionale dal 1° febbraio 1981.

3. — Così delineato il quadro normativo nel cui ambito viene ad inserirsi anche la norma per la quale è posta ora la questione di costituzionalità (art. 8, comma 5, legge regionale n. 39/1994), il collegio, dovendo farne applicazione nel caso in esame, ritiene — in accoglimento della specifica richiesta in proposito avanzata, in via subordinata, da parte dei ricorrenti — di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione regionale per contrasto con principi fondamentali della Costituzione.

a) Al riguardo la questione è, innanzitutto, rilevante nel giudizio in corso.

Infatti, le richieste dei ricorrenti, incentrate sulla sostanziale irragionevolezza ed ingiustizia della disciplina introdotta con la disposizione surriferita, non potrebbero, in quanto derivanti da un provvedimento a carattere legislativo, essere accolte da questo Tribunale, non essendo attribuito al sistema giurisdizionale alcun potere di disapplicare i provvedimenti aventi forza legislativa.

b) La questione è anche non manifestamente infondata; e ciò per ritenuto contrasto con l'art. 3, con l'art. 36, comma 1, e con l'art. 97, comma 1, della Costituzione.

c) In particolare, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, il collegio deve osservare, innanzitutto, che la norma in questione non sembra idonea a eliminare integralmente la sperequazione già esistente tra i vari dipendenti regionali perché, mentre fissa la decorrenza giuridica dal 1° febbraio 1981, indica come decorrenza econo-

mica dell'inquadramento una data diversa e meno vantaggiosa per i ricorrenti rispetto agli originari destinatari della legge n. 15/1988, introducendo in effetti una nuova disciplina che sembra perpetuare la preesistente diversità di trattamento.

Nella fattispecie, dunque, non pare sia stato rispettato il principio di eguaglianza e perequazione, che pure aveva sollecitato gli organi legislativi regionali ad estendere i benefici della legge n. 15/1988 anche al personale appartenente all'I.Di.S.U.

La intenzione che aveva mosso il legislatore regionale, come accennato e come emerge dagli stessi lavori preparatori della legge regionale n. 39/1994, era, infatti, quella di definire una situazione, ritenuta discriminatoria, che sussisteva da anni con conseguenti lagnanze e proteste da parte degli interessati dipendenti I.Di.S.U., cui non erano stati attribuiti i riconoscimenti giuridico-economici già corrisposti in favore del restante personale regionale.

La soluzione indicata dalla legge n. 39/1994, nonostante la cennata intenzione non sembra, però, idonea ad eliminare del tutto l'esistente sperequazione, dal momento che, come si è detto, viene stabilita come decorrenza economica una data meno vantaggiosa per i dipendenti del ruolo I.Di.S.U., rispetto a quella indicata per i destinatari originari della legge regionale n. 15/1988.

Ciò posto, nella specie appare violato, ad avviso del collegio, il principio di parità tra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo diversamente trattate nella disposizione in parola situazioni riferite a dipendenti regionali, nella sostanza, uguali; e permanendo, comunque, il contrasto tra le esigenze di perequazione, più volte affermate dalla stessa Regione e il rimedio posto che appare procrastinare, invece, una situazione di trattamento economico diseguale tra dipendenti inseriti in appositi ruoli dello stesso ente.

*d)* Relativamente alla dedotta violazione dell'art. 36 Cost., relativo al principio di adeguatezza e proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, il collegio deve osservare che la norma in questione — come evidenziato nel ricorso — sembra effettivamente ledere detto principio. Con essa, infatti, non viene fatta decorrere la maggiore retribuzione, proporzionale alla professionalità riconosciuta, alla data del 1° febbraio 1981, come disposto per il restante personale destinatario dei benefici di cui alla legge regionale n. 15/1988, con corrispondenza, quindi, della retribuzione in modo corrispondente alla qualità professionale (di cui è pur riconosciuta la sussistenza) dalla data di decorrenza giuridica del reinquadramento in questione; e ciò con concreta incidenza sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

*e)* Con riguardo all'art. 97 della Costituzione, il collegio rileva, infine, come il principio del buon andamento e dell'imparzialità ivi indicato sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che deve ispirare qualsiasi assetto organizzativo e qualsiasi comportamento della pubblica amministrazione, nel senso che questi debbono sempre essere volti a rendere ottimale l'attività della stessa pubblica amministrazione, in modo tale da risultare nel miglior modo possibile satisfattori degli interessi pubblici attribuiti.

Ora, nella fattispecie, tale principio di buona amministrazione e imparzialità non appare adeguatamente rispettato, in quanto il legislatore regionale, dopo aver ritenuto la irragionevolezza di una precedente situazione discriminatoria, non sembra avere coerentemente tratto le dovute conseguenze, lasciando sussistere il differenziato trattamento economico.

In definitiva, emerge nella fattispecie che il legislatore regionale con la legge n. 39 del 1994 ha approvato disposizioni che in effetti continuano a mantenere inalterata la situazione discriminatoria denunciata dai ricorrenti sotto il profilo economico, concretando con ciò un comportamento che appare sintomatico di una non corretta ed imparziale amministrazione.

4. — Per le considerazioni che precedono, il giudizio va, dunque, sospeso in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità della menzionata norma in relazione agli artt. 3, 36, comma 1, e 97, comma 1, della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio relativo al ricorso stesso;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge regionale Lazio n. 39 del 1994 per contrasto con gli artt. 3, 36, comma 1, e 97, comma 1, Cost.*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Così deciso in Roma, nella camera del consiglio del 7 dicembre 2000.

*Il Presidente: MASTROCOLA*

*Il consigliere estensore: CAFINI*

**02C0193**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651586/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIO  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFIOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00	- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00	- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00	- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00	- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00	- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00	- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00	- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00	- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

### TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 3 2 7 \*

€ 6,40